
 XI LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIRIACO DE MITA

 INDICE

| | PAG. |
|--|--|
| Seguito della discussione sugli esiti dei lavori del Comitato « Legge elettorale »: | |
| De Mita Ciriaco, <i>Presidente</i> | 1153, 1154, 1155, 1157, 1167, 1168, 1173, 1175 1178, 1183, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 |
| Acquarone Lorenzo, <i>Referente per il Comitato « Garanzie »</i> | 1188 |
| Barbera Augusto Antonio | 1164, 1173, 1175, 1180, 1194, 1206 |
| Barbieri Tagliavini Silvia | 1201 |
| Bassanini Franco | 1164, 1166, 1173, 1203 |
| Boato Marco | 1154, 1155, 1162, 1175, 1176, 1178, 1180, 1188, 1190 1193, 1194, 1195, 1195, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207 |
| Bodrato Guido | 1159, 1187 |
| Chiarante Giuseppe Antonio | 1160, 1206 |
| Cirino Pomicino Paolo | 1194 |
| D'Onofrio Francesco | 1163 |
| Ferri Enrico | 1169, 1195 |
| Giugni Gino | 1166, 1167 |
| Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i> | 1156, 1179 1180, 1187, 1190 |
| La Ganga Giuseppe | 1167 |
| Maccanico Antonio | 1159, 1193 |
| Martinazzoli Fermo Mino | 1170 |
| Mattarella Sergio, <i>Referente per il Comitato « Legge elettorale »</i> | 1154, 1155 1156, 1161, 1172, 1173, 1175, 1185, 1187, 1188, 1189, 1192, 1193 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1206 |
| Misserville Romano | 1197, 1198 |
| Nania Domenico | 1153, 1154, 1155 |
| Occhetto Achille | 1176, 1177, 1178, 1189 |

| | PAG. |
|--------------------------------|--|
| Patuelli Antonio | 1155, 1168, 1173, 1186, 1187, 1188, 1189 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1198, 1201, 1202 |
| Riz Roland | 1198, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205 |
| Rodotà Stefano | 1161, 1162 |
| Salvi Cesare | 1157, 1172, 1188, 1192, 1193 |
| Speroni Francesco Enrico | 1154, 1158, 1181, 1190, 1192 1193, 1196, 1197, 1199, 1200, 1202, 1203, 1205 |
| Tossi Brutti Graziella | 1192, 1199 |
| <i>Allegati</i> | 1209 |

La seduta comincia alle 10,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori del Comitato « Legge elettorale ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella seduta dello scorso venerdì 5 febbraio abbiamo iniziato l'esame degli emendamenti al testo contenente principi per l'elezione della Camera dei deputati predisposto dal referente, onorevole Mattarella.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Nania, per illustrare un complesso di emendamenti, di cui è primo firmatario, che configurano un progetto alternativo. Tali emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

DOMENICO NANIA. Devo chiedere scusa ai colleghi perché ho commesso l'errore di trasmettere queste proposte soltanto al referente per il Comitato « Legge elettorale », onorevole Mattarella, mentre ho dimenticato di farle pervenire agli uffici per il loro inserimento nel fascicolo pubblicato in allegato alla seduta di venerdì scorso. Comunque, vedo che l'onorevole Mattarella mi dà atto di essere a conoscenza dei nostri emendamenti: di ciò lo ringrazio. Volevo soltanto sottolineare che le proposte che ci avviamo ad esaminare non sono state presentate in ritardo.

Signor presidente, anche se si tratta di tre emendamenti organici, preferirei illu-

strarli separatamente, permettendo alla Commissione di esprimersi con il voto su ciascuno di essi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nania.

Passiamo all'emendamento Nania Camera 40.

DOMENICO NANIA. Con questi emendamenti abbiamo cercato di recuperare il senso complessivo delle proposte dal mio gruppo avanzate in materia di elezione della Camera dei deputati.

Il primo emendamento, che sottopongo all'attenzione della Commissione è teso all'introduzione di un sistema a base proporzionale, con premio di maggioranza ed indicazione del Presidente del Consiglio.

L'apparentamento fra i partiti, anziché configurarsi come una pura e semplice dichiarazione dei diversi schieramenti, si sostanzia nella comune indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio. Ci si riferisce al « candidato » per superare l'obiezione secondo cui l'elezione diretta del Presidente del Consiglio comporterebbe di per sé una modifica del testo costituzionale. Per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi - con riferimento ai 530 seggi da attribuire alla Camera dei deputati (dal momento che a nostro parere il premio di maggioranza dovrebbe riguardare cento seggi alla Camera e cinquanta al Senato) -, proponiamo che avvenga mediante il metodo proporzionale del quoziente puro.

Questa proposta viene integrata peraltro da una clausola di sbarramento che abbiamo fissato al 4 per cento, ma che, qualora lo si ritenesse opportuno, potrebbe anche essere elevata.

Il meccanismo che ho appena illustrato ha il pregio di non « uccidere » le formazioni politiche minori e di non cancellare l'arricchimento derivante dal pluralismo politico; al tempo stesso, il sistema garantisce la governabilità. Si superano così le due obiezioni fondamentali che noi avanziamo allo schema proposto dall'onorevole Mattarella ed al sistema discendente dalla affermazione del disegno referendario sostenuto dall'onorevole Segni. In primo luogo, infatti, noi riteniamo che queste due impostazioni non consentano agli elettori di scegliere « prima » la maggioranza che governerà « dopo ». In secondo luogo, si tratta degli unici sistemi dai quali - conseguenza più unica che rara - da un impianto maggioritario non viene fuori una maggioranza.

Queste obiezioni vengono superate mediante il ricorso ad un criterio fondato sullo schema alternativo appena illustrato.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Signor presidente, lo stesso carattere di alternatività complessivo e radicale, sottolineato dall'onorevole Nania, non può che sostanziare il mio parere contrario.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Presidente, voteremo contro questo emendamento, non perché siamo contrari in linea di principio all'introduzione di uno sbarramento, ma perché la proposta mal si concilia con quelle da noi presentate e con la stessa logica che ispira una riforma di tipo maggioritario uninominale.

Nell'emendamento non è ben chiaro se la clausola di sbarramento debba riferirsi soltanto al 40 per cento dei seggi da attribuirsi con il sistema proporzionale o a tutto il complesso dei seggi. In ogni caso, non è logico che in un sistema maggioritario uninominale si debba prevedere una clausola di sbarramento a livello nazionale: si potrebbe verificare addirittura il caso limite di un candidato che raccoglie il 100 per cento dei voti nel proprio collegio e poi non viene eletto perché il gruppo al quale appartiene il partito di riferimento non raggiunge il 4 per cento. Questa ipo-

tesi è completamente incompatibile con la logica dell'uninominale, che stabilisce che il candidato risultato primo nel proprio collegio venga eletto indipendentemente da collegamenti, meccanismi di spartizione o altro.

È questa la ragione del nostro voto contrario.

MARCO BOATO. Signor presidente, annuncio il voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nania Camera 40.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Nania Camera 41.

DOMENICO NANIA. Con questo emendamento entriamo nel meccanismo prospettato dall'onorevole Mattarella, con una divisione dei seggi da assegnare sulla base del sistema uninominale e da attribuire con il metodo proporzionale nella misura, rispettivamente, del 60 per cento e del 40 per cento.

Si tratta di una proposta « sostitutiva » dello schema Mattarella. Quest'ultimo è concepito praticamente sulla base di una pura e semplice divisione della quota dei seggi da assegnare mediante i sistemi maggioritario e proporzionale: ciò non comporta - come ho già detto - la possibilità che dalla competizione elettorale scaturisca quasi automaticamente una maggioranza di Governo. Noi abbiamo sottolineato con forza che, in effetti, lo schema Mattarella non produce una divisione fra sistema maggioritario e sistema proporzionale: se lo osserviamo con attenzione, infatti, esso comporta una sostituzione del sistema proporzionale con un meccanismo uninominale non maggioritario. Il meccanismo uninominale avrebbe dovuto in un primo tempo prevedere una quota del 40 per cento dei seggi da attribuire mediante una scelta plurinominale, mentre successivamente questa parte è stata ugualmente sottoposta ad un meccanismo uninominale. È tipico di ogni si-

stema maggioritario che dal voto degli elettori emerga una maggioranza di Governo. Quando si parla di sistema maggioritario si lascia intendere che vi è chi vince e chi perde e che l'elettore è messo in condizione di conoscere anzitempo gli schieramenti e di scegliere.

Dal nostro punto di vista lo schema Mattarella non configura una siffatta situazione; esso prospetta un meccanismo truffa a danno sia di chi ottiene il maggior numero di voti nel paese sia delle minoranze. Infatti, onorevoli colleghi, con lo schema Mattarella così come con lo schema Segni, a causa del mancato collegamento tra chi prende più voti e chi deve governare, può accadere che un partito, ad esempio il PDS, sul piano nazionale totalizzi il maggior numero di voti, ma di fatto, poiché si alleano (è sempre un'ipotesi di scuola) la DC e la lega, a vincere e a costituire il Governo siano due partiti che da soli hanno ottenuto meno voti del PDS sul piano nazionale.

È una conseguenza lampante del meccanismo elettorale Mattarella. Diversa sarebbe la realtà se, invece, vi fosse una proiezione del sistema esistente per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, che consente a chi prende più voti di avere il 60 per cento dei seggi, cioè di andare al Governo. La proposta subordinata allo schema Mattarella punta in primo luogo a far emergere la contraddizione e l'equivocità di una proposta che si definisce maggioritaria ma che non « partorisce » una maggioranza e dunque non mette l'elettore in condizione di scegliere chiaramente il Governo. Al tempo stesso si prospetta, come elemento di collegamento, l'indicazione del Presidente del Consiglio.

Ci si muove nell'ambito dello schema Mattarella (in cui vi è una ripartizione tra 60 e 40 per cento): si attribuisce il 60 per cento dei seggi al partito o alla coalizione che, collegandosi allo stesso candidato alla Presidenza del Consiglio, vinca e - sottolineo un altro aspetto del meccanismo truffa proposto da Mattarella - il 40 per cento a chi perde. Non accade come prospettato oggi: una duplice redistribuzione, soprattutto tra i grandi partiti, nell'ambito

sia del 60 sia del 40 per cento. Poiché quest'ultima non mi sembra una scelta chiara, noi proponiamo che il 60 per cento sia attribuito a chi vince e il 40 per cento a tutti coloro che perdono.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Nania Camera 41 per le ragioni già esposte.

MARCO BOATO. Annuncio il voto contrario su questo secondo emendamento Nania.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nania Camera 41.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Nania Camera 42.

DOMENICO NANIA. Il terzo emendamento formulato dal mio gruppo contiene un'altra integrazione nell'ambito del meccanismo proposto: per garantire ancora di più la governabilità è previsto che si assegni un ulteriore premio di maggioranza alla coalizione che vince. Quando si vuole davvero riformare, bisogna compiere le riforme non per approntare un abito su misura ma per realizzare davvero il cambiamento.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Il parere è contrario anche sul terzo emendamento Nania.

MARCO BOATO. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nania Camera 42.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Patuelli Camera 6, la cui discussione era già iniziata nella precedente seduta.

ANTONIO PATUELLI. Presidente, se desidera che illustri il mio emendamento

Camera 6, sono a disposizione, ma ritengo che l'intelligenza e la sensibilità di tutti i colleghi non abbia assolutamente bisogno della mia illustrazione. L'emendamento in esame tende ad evitare sia il *mix* di proporzionale e maggioritario sia il collegamento.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Delle due questioni indicate dall'onorevole Patuelli ha rilievo la seconda, perché la prima a mio avviso è stata risolta quando sono stati respinti gli emendamenti dello stesso onorevole Patuelli (mi sembra ne siano stati presentati anche da altri) tendenti a sopprimere la distinzione tra tre quinti e due quinti, tra parte maggioritaria e parte proporzionale.

Rileva quindi il motivo della contrarietà al collegamento dichiarato dai candidati nei collegi uninominali. Ovviamente il parere sull'emendamento Patuelli Camera 6 è contrario, perché l'impianto che ho predisposto prevede appunto tale collegamento. È evidente che constatiamo l'esistenza della questione aperta nel pomeriggio di venerdì scorso; sembrava che vi fossero orientamenti convergenti in una certa direzione, forse non lo sono più o non lo sono mai stati (questo è secondario).

La proposta da me avanzata prevedeva una formulazione di raccordo attraverso il doppio voto e lo scomputo dei voti utilizzati per eleggere un deputato nei collegi uninominali.

È evidente che il collegamento su cui ha posto l'accento l'onorevole Patuelli riguarda tale meccanismo. È utile che si affronti integralmente il problema, non soltanto in riferimento alla formulazione delle prime parole del punto 2. Sono infatti connessi fra loro un inciso del punto 1, le prime parole del punto 2 nonché il punto 5. Di conseguenza credo sia bene che sulla complessiva questione emergano le varie posizioni, per verificare se sia possibile, così come si pensava, un testo articolato in punti che preveda il doppio voto con lo scomputo, salvo lasciare le modalità di quest'ultimo indefinite secondo la formula Giugni, oppure, come alternativa, ci

si debba orientare verso un testo che, così come quello per il Senato, fissi due ipotesi, incompatibili fra loro, distinte e con pari dignità: un voto con scomputo o due voti *tout court*. Vi è poi la terza eventualità, avanzata dall'onorevole La Malfa: due voti con scomputo; sostanzialmente si tratterebbe di una variante della combinazione delle prime due.

Ecco che cosa mi pare debba essere esaminato in questo momento con franchezza in Commissione: se sia possibile arrivare a un testo, come io avevo predisposto, che preveda un doppio voto con scomputo, lasciando imprecisate le modalità di quest'ultimo, oppure ad uno che contenga due alternative così come si è fatto per il Senato.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Presidente, devo sollevare una questione, che a questo punto diventa pregiudiziale, sul modo in cui intendiamo concludere i lavori in materia di legge elettorale. Già ho sollevato il problema nelle sedute precedenti, ma la questione non è stata accolta; pertanto la devo riproporre proprio dopo l'ultima affermazione del collega Mattarella.

Noi ci muoviamo in limiti molto stretti, intanto perché non abbiamo i poteri che la legge costituzionale, non ancora definita, potrebbe attribuirci; in secondo luogo perché siamo reduci — lo dobbiamo ricordare tutti — da una riunione tenuta con i due Presidenti delle Camere, nella quale è stato definito in modo inequivocabile il tipo di cammino che doveva percorrere la Commissione.

Non ne faccio una questione di tempi, evidentemente; i tempi sono politici. Sollevo, tuttavia, una questione di forma ed anche di sostanza. Noi possiamo continuare a discutere — e mi rivolgo in particolare al relatore Mattarella — con l'animo di arrivare ad una definizione di principi, anche molto particolari ed articolati al punto da rassomigliare ad articoli di una legge, se ciò comporta una decisione della Commissione, una decisione a maggioranza, una decisione sofferta e quant'altro, ma una decisione.

E allora, si delinea un orientamento che può essere utilizzato politicamente dalle Camere per il loro lavoro legislativo; tuttavia, se dovessimo concludere – come in parte abbiamo già fatto anche se su argomenti non decisivi – su questioni decisive, come quella menzionata dal collega Mattarella, ricorrendo a delle opzioni, mi chiedo quale senso comune avrebbero le nostre decisioni. Già esse hanno solo valore di orientamento politico per il potere legislativo delle Camere, che resta intatto finché non entra in vigore quella tale legge; se poi a questo valore di orientamento politico diamo corpo con delle opzioni, mi chiedo veramente quale possa essere il rapporto tra il documento al quale ci orientiamo ora di dare veste definitiva e il dibattito politico che è presente non solo in Parlamento ma ormai anche nel paese.

Pertanto, non mi sentirei di partecipare ad un voto su un documento che contenga opzioni su questioni centrali e decisive relative alla disciplina elettorale, perché non avrebbe senso comune nelle condizioni in cui operiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, pensavo che potessimo considerare risolta una tale questione già sollevata altre volte. Del resto, il compito della Commissione, con riferimento alla mozione che la istituisce, contempla la possibilità che essa si occupi della revisione della legge elettorale. L'interpretazione che ci stiamo occupando di leggi elettorali come un momento preliminare collegato non logicamente ma giuridicamente ai lavori delle Commissioni parlamentari e delle Assemblee mi pare piuttosto forzata.

Noi lavoriamo sulla base dei compiti istitutivi di cui è dotata la Commissione; se e quando i lavori di questa dovessero approdare a risultati che altri, per iniziativa autonoma, potrebbero ritenere di utilizzare per percorsi distinti, decidere su tale punto non rientra nei nostri compiti.

Pertanto, ritengo risolta la questione e possiamo continuare nei nostri lavori.

CESARE SALVI. Signor presidente, al di là del contenuto specifico di questo

emendamento, il relatore Mattarella ha posto la questione sulla quale peraltro si sospese la precedente seduta di questa Commissione. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la posizione che sto per esprimere non è nuova rispetto ai lavori di questa sessione della Commissione, perché si è già tradotta in emendamenti del nostro gruppo, a partire da quello soppressivo del punto 3.

Noi riteniamo sia utile ed importante un lavoro che proceda per approssimazioni successive, verificando volta per volta la più larga convergenza possibile nella definizione di una soluzione per quanto riguarda la questione della legge elettorale.

Anche in questa logica, personalmente e con autonoma decisione, ho ritenuto di dimettermi dall'incarico di referente per il Comitato « Legge elettorale » nel momento in cui ho verificato che la soluzione da me proposta e ritenuta la più indicata anche dal mio gruppo – cioè quella di un sistema a prevalenza maggioritario e uninominale, con il meccanismo del doppio turno – non dico che non avesse la maggioranza in questa Commissione – perché tale verifica non vi è mai stata – ma non avesse quella larga e consistente maggioranza che potesse far immaginare un seguito costruttivo dei lavori.

In questo spirito, come gruppo del partito democratico della sinistra, ci siamo posti sul terreno indicato dal gruppo di maggioranza relativa e dal relatore, onorevole Mattarella, ponendo la questione di un sistema di turno unico di votazione (quindi non accettando la prima proposta del collega Mattarella) in grado di incentivare meccanismi di aggregazione e la possibilità per i cittadini di esprimersi su queste aggregazioni e su questi schieramenti.

In tal senso, avevamo formulato la richiesta che il relatore presentasse alla Commissione una proposta che muovesse dal principio del doppio voto nel turno unico. Ciò è avvenuto solo in parte, nel senso che la proposta formulata dal relatore ha riguardato soltanto il meccanismo della Camera e non anche quello del Senato. Ciononostante, in spirito costrut-

tivo abbiamo ritenuto che potesse essere opportuno mantenere aperta tale alternativa per quanto riguarda la riforma elettorale del Senato; così ci siamo dichiarati disponibili ad entrare nel merito della bozza Mattarella, ritenendola una valida base di discussione per quanto riguarda la Camera dei deputati.

A questo punto si è aperto un problema relativo al raccordo che esiste o che si deve prevedere tra la quota assegnata con il collegio uninominale maggioritario e la quota assegnata in sede proporzionale; tale questione viene presentata nei termini dello scomputo o scorporo, che dir si voglia. Anche su tale aspetto, come su tutte le questioni relative alla legge elettorale, non abbiamo ideologie o pregiudiziali di principio che ci facciano ritenere che lo scorporo sia il bene o il male.

Pertanto, chiediamo innanzitutto un approfondimento degli aspetti tecnici che esistono e che non sono di poco peso; ci rendiamo conto che vi è un problema di rappresentanza equamente diffusa delle forze politiche sul territorio nazionale e ci rendiamo anche conto che vi sono obiezioni tecniche al meccanismo dello scomputo, che hanno un loro peso, a cominciare dalla possibilità o meno di aggirare la previsione legislativa che stabilisce il raccordo tra le candidature nei collegi e le candidature di lista.

Vediamo anche l'esistenza di un problema politico. Ci sono significative convergenze in questa Commissione: sia sulla questione della percentuale di quote (60 e 40 per cento) sia sul meccanismo del doppio voto vi sono da una parte gruppi come la lega nord o il partito repubblicano, dall'altra il gruppo socialista. Al contrario vi è dissenso, anche politico, sulla questione se il raccordo tra le due quote debba esistere o meno e sulla base di quali modalità.

Valutando questi aspetti già prima dell'ultima seduta, noi avevamo presentato una serie di emendamenti, il cui significato è quello del tutto costruttivo di confermare in questa sede, trattandosi appunto di un documento di indirizzo - come testé ci ha ricordato il presidente De Mita - i punti

sui quali esiste una larga convergenza possibile oggi, rinviando al successivo lavoro parlamentare l'approfondimento degli aspetti tecnici e politici del raccordo tra quota maggioritaria e quota proporzionale.

In questa direzione riteniamo che si possa continuare a lavorare se però non nascono irrigidimenti che, a questo punto, sarebbero poco comprensibili anzitutto da parte dell'opinione pubblica.

In questo spirito, non per volontà di contrapposizione, ma per continuare a trovare un consenso ed un lavoro comune, voteremo a favore dell'emendamento Patuelli Camera 6, ribadendo che pur non accettando nessuna delle due soluzioni in campo, riteniamo che questo punto debba essere approfondito nel successivo lavoro parlamentare.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Noi riteniamo che un sistema misto come quello che si viene delineando all'interno della Commissione non debba peraltro significare un sistema mischiato, una sorta di pasticcio tra maggioritario e proporzionale. Il sistema misto che si è scelto a nostro avviso deve comportare, come abbiamo detto più volte, il mantenimento di una quota proporzionale all'interno del sistema maggioritario. Le percentuali leggermente sbilanciate verso il maggioritario indicano chiaramente che è questa la tendenza.

I punti 2 e 3 della proposta avanzata dal relatore introducono un elemento spurio, un collegamento molto stretto, addirittura l'identità dei candidati per il sistema maggioritario e per quello proporzionale. Il sistema, quindi, più che essere misto diventa mischiato. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti (ci scusiamo se per ragioni tecniche sono stati distribuiti all'ultimo momento) con i quali proponiamo di separare nettamente i due sistemi. Il collegamento, comunque, si può prevedere a livello individuale, cioè consentendo al singolo di candidarsi nell'ambito sia del sistema maggioritario sia di quello proporzionale ma senza stabilire l'obbligo dell'identità delle candidature.

Con i nostri emendamenti, ripeto, prevediamo quindi una netta distinzione tra i due sistemi elettorali. Mentre la proposta elaborata dalla Commissione per il Senato ha una sua logica in quanto il voto è unico, il sistema mischiato che prevede un voto doppio ma candidati unici non ci sembra condivisibile. Il problema potrebbe trovare una soluzione con l'emendamento che abbiamo presentato al punto 2, in base al quale il collegamento è effettuato unicamente da quei candidati che si presentano nell'ambito del sistema proporzionale. La proposta della Commissione, invece, stabilisce che tutti i candidati devono essere collegati.

Dal momento che in questa sede le intese non sempre sono certe e considerato che l'emendamento Patuelli Camera 6 elimina alla radice il nodo in questione, il nostro gruppo, riservandosi di mantenere o meno l'emendamento presentato al riguardo a seconda dell'esito della prossima votazione, si dichiara favorevole all'emendamento Patuelli Camera 6.

ANTONIO MACCANICO. Signor presidente, intervenendo nella discussione sulle linee generali ho ricordato che la nostra preferenza è, in via principale, per un sistema maggioritario puro, sia esso ad un turno o a doppio turno. Ho però anche sottolineato che eravamo disponibili a trovare una formula di compromesso che accettasse entrambe le logiche, quella maggioritaria per la quota prevalente e quella proporzionale per la quota minore, cioè il 40 per cento. Abbiamo altresì rilevato che questa impostazione comportava l'assenza di commistioni, di inquinamenti reciproci tra le due logiche e che, in questo spirito, eravamo disposti a sostenere il principio del doppio voto.

Quando è stata posta la questione dell'eventuale scorporo, abbiamo affermato che essa meritava una riflessione per quanto riguarda le motivazioni e soprattutto sul modo in cui realizzare tale scorporo, cioè sui particolari tecnici. A questo punto, se è possibile trovare una soluzione che, mantenendo fermo il principio del doppio voto, rinvii ad approfondimenti

successivi nelle Commissioni competenti o nello stesso Comitato « Legge elettorale », è un conto; ma se la questione rimane impregiudicata, noi rimarremo fermi sulla nostra posizione. Comunque, poiché in via principale puntiamo ad un sistema maggioritario puro (a doppio turno o di tipo inglese), non posso non dichiararmi favorevole all'emendamento Patuelli Camera 6.

GUIDO BODRATO. A me pare che, al di là del significato specifico dell'emendamento Patuelli Camera 6, gli interventi che si sono svolti dimostrino in modo molto chiaro che dobbiamo capire a quale risultato intendiamo pervenire questa mattina. Ciò è stato esplicitamente e correttamente rilevato da qualche collega già intervenuto nel dibattito.

Stiamo discutendo su un modello elettorale che ha una sua esplicita coerenza, che mi pare sia emersa quando è stato illustrato in modo dettagliato dall'onorevole Mattarella. Si tratta di un modello elettorale che ha anche un certo grado di flessibilità (lo abbiamo verificato quando si è concluso con una soluzione di compromesso il dibattito svoltosi in questa sede sulla proposta riguardante il Senato) e che a nostro parere corrisponde, nella massima misura possibile, al modello delineato attraverso il quesito referendario. Il fatto che i proponenti del referendum disconoscano il risultato al quale conduce la loro iniziativa e facciano emergere un altro significato dell'appuntamento referendario è questione politica che poco ha a che fare con il dibattito che si svolge in tale Commissione.

Credo si possa sostenere che la proposta illustrata dall'onorevole Mattarella delinea un modello elettorale relativamente semplice, in ogni caso non più complicato di taluni modelli elettorali in vigore nel nostro ed in altri paesi. Certe osservazioni, ripetute anche questa mattina, in merito ad una difficoltà di comprensione hanno quindi un fondamento molto relativo; non mi sembra che, se la discussione è libera da complicazioni politiche, questo possa essere un tema veramente ostativo.

Credo inoltre di dover ricordare (non mi dilungherò su queste osservazioni di carattere generale; poiché peraltro alcuni colleghi vi fanno spesso riferimento sono costretto a soffermarmi su di esse) che nessun sistema, neppure quello più esplicitamente maggioritario, garantisce una maggioranza nelle Assemblee parlamentari. L'unico sistema che in qualche modo potrebbe garantirla, cioè il premio di maggioranza attribuito secondo un calcolo dei voti a livello nazionale, porta dietro di sé un peccato di origine, per così dire, nel senso che vincola l'Assemblea a durare fino a quando uno qualsiasi dei sottoscrittori di quel patto (anche quello che ha dato il minore apporto elettorale) lo consideri in vigore. È un peccato originale politicamente di non piccola rilevanza; non a caso, non vi è alcun sistema, a livello di grandi democrazie moderne, che si consideri vincolato da un patto di questo genere.

Detto questo, se il problema è di realizzare un sistema misto, con prevalenza del maggioritario, ma senza determinare in modo surrettizio uno schiacciamento della rappresentanza proporzionale, e se — aggiungo — tutti, o i più tra noi, sono preoccupati di evitare una concentrazione elettorale dei voti delle diverse parti concorrenti, per conservare ed in qualche modo valorizzare la dimensione nazionale del Parlamento, diventa per noi questione essenziale, non secondaria (lasciando eventualmente impregiudicato il discorso sulla sua realizzazione), l'affermazione del principio dello scomputo dei voti che hanno concorso alla quota maggioritaria da quelli che concorrono alla quota proporzionale del modello, che è cosa unica: non sono due momenti separati e del tutto casualmente ricongiunti, ma si tratta di un'indicazione che ha una sua precisa logica politica.

Credo pertanto che si debba dire in modo molto chiaro che quando discutiamo l'emendamento Patuelli come segnale di tale questione dobbiamo sapere a quale conclusione intendiamo pervenire. Se la conclusione è simile a quella raggiunta per il Senato, si tratta di una conclusione, come allora, accettabile; se è altra, si deve

sapere che con quest'altra conclusione, che ritenga un punto in qualche modo definito quello di due voti ed un punto del tutto casuale quello dello scomputo o scorporo, imbocchiamo una strada che dal nostro punto di vista non conduce ad alcuna conclusione positiva.

Mi pare che sia questo l'aspetto da chiarire. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto un certo equilibrio (anche se molto difficile e non ancora del tutto chiaro) per il Senato; se l'impegno è nella stessa direzione, credo che si possa giungere a qualche risultato. Altrimenti a maggior ragione per la Camera, che dovrebbe spingere di più in questa direzione, dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo muovendo in una direzione che non permette di giungere poi ad un compromesso, sempre con il senso nobile che a questa parola è stato dato nel corso del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.

GIUSEPPE ANTONIO CHIARANTE.

Condivido la preoccupazione, espressa dal collega Maccanico, di evitare di compiere, a proposito della questione dello scorporo o scomputo, una scelta le cui conseguenze sono difficilmente valutabili se si prescinde da una compiuta definizione del quadro legislativo in cui questo meccanismo si inserisce, dei metodi con i quali procedere, per esempio, nell'operare il cosiddetto scomputo, in sostanza se si prescinde da molti punti che non vengono affrontati o che si è convenuto di non affrontare in questa legge.

Dico ciò perché la questione dello scomputo, che pure oggettivamente si presenta nell'ambito di un meccanismo a doppio voto, è però caratterizzata da aspetti notevolmente contraddittori e per questo richiede una precisazione di ulteriori particolari circa il meccanismo elettorale, indipendentemente dai quali non è possibile effettuare una compiuta valutazione.

Accenno solo ad un aspetto di questa contraddizione che per me è fondamentale. Da un lato, mi pare chiaro che il fine dello scomputo dovrebbe essere quello di evitare la doppia utilizzazione dei voti che sono serviti ad eleggere un candidato nel colle-

gio uninominale, quindi dovrebbe essere quello di lasciare più ampio lo spazio riservato, nel recupero proporzionale, alle forze di minoranza. Dall'altro lato, è fuor di dubbio che esistono certi meccanismi (per esempio, è il caso di quello previsto al punto 3, cioè il fatto che i candidati che concorrono al riparto proporzionale sono gli stessi votati e non eletti nei collegi uninominali) che giocano in senso opposto, cioè nella direzione di non favorire l'aggregazione tra forze di minoranza, anzi di spingere ciascuna di queste forze a presentare propri meccanismi; in questo modo l'obiettivo che apparentemente si intendeva perseguire, quello cioè di lasciare uno spazio più ampio al recupero proporzionale, viene contraddetto.

Naturalmente la valutazione di queste conseguenze può essere diversa a seconda che si giudichi che il meccanismo cui si vuole arrivare debba essere più maggioritario di quanto non dica in sé la cifra 60-40, ovvero lo debba essere in modo corrispondente esattamente a tale cifra, o lo debba essere meno. Vi sono tanti aspetti, per cui un voto espresso su questo punto senza precisarli conduce a votare su qualcosa che poi non si sa quale effetto produrrà. Vedo una difficoltà oggettiva nel votare in questo momento. Vedo una difficoltà ancora più rilevante circa il tipo di meccanismo che si è delineato attraverso il cosiddetto doppio voto, che ha rappresentato uno sforzo di approfondimento, una ricerca di un punto di intesa, ma in cui restano ancora molte questioni da approfondire. Senza questo approfondimento, che si è convenuto di rimettere alle Commissioni parlamentari e poi al dibattito in Assemblea, vi è il rischio di giungere a risultati che solo apparentemente sono soddisfacenti.

Vorrei aggiungere qualcosa di più. Se risolviamo male questo punto, non approfondendolo a sufficienza, la stessa scelta complessiva di un sistema imperniato sulla prevalenza dell'uninomiale maggioritario potrebbe essere compromessa; perciò si fanno passi avanti che poi rischiano di non essere tali. Per tale ragione, inviterei in prima istanza - come ha detto il collega

Maccanico - a rinviare tutta la materia ad un approfondimento ulteriore. Qualora non si decidesse di procedere in tal senso, anch'io condivido l'opinione del collega Salvi, cioè sono favorevole all'emendamento Patuelli, come del resto ha affermato anche il collega Maccanico, proprio perché se non altro toglie di mezzo la questione. Capisco però che il semplice fatto di toglierla di mezzo senza un ulteriore approfondimento può condizionare le scelte che si dovranno compiere successivamente.

STEFANO RODOTÀ. Presidente, sulle ragioni di opportunità che consiglierebbero un accantonamento di questo emendamento o comunque un rinvio ad una ulteriore discussione hanno già parlato i colleghi Maccanico e Chiarante e non voglio aggiungere nulla.

Vorrei fare una considerazione sul merito dell'emendamento in questione, che tuttavia è stato ormai caricato di una tale portata generale che difficilmente si riesce ad analizzarne i singoli elementi.

Nel punto 2 dei principi per l'elezione della Camera dei deputati così come è stato presentato dall'onorevole Mattarella, compare un verbo, « devono », che implica un rapporto di necessità o addirittura una condizione per l'ammissibilità della candidatura, che viene subordinata alla dichiarazione di collegamento con un gruppo che partecipa alla ripartizione proporzionale dei seggi.

A me questa pare francamente una richiesta eccessiva, perché nel momento in cui intendiamo valorizzare anche la possibilità di candidature singole di personalità che in collegi ridotti ritengono opportuno sottoporsi al giudizio degli elettori, di gruppi che in sede locale hanno una loro forza e ritengono comunque di non volersi collegare con formazioni presenti nella parte dello scrutinio proporzionale, io ritengo che debba essere appunto salvaguardato il diritto di non dichiarare alcun collegamento.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Mi scusi se la

interrompo, onorevole Rodotà, ma vorrei chiarire l'intendimento della formulazione del punto 2 dei principi per l'elezione della Camera dei deputati. La parola « devono », e quindi la previsione obbligatoria, è indicata ai fini del riparto; il che non esclude che il candidato si possa non collegare, omettendo quella dichiarazione.

STEFANO RODOTÀ. Va bene, su questo sono d'accordo; perché l'opportunità che ho indicato deve essere assolutamente salvaguardata.

Detto questo, concordo con quanti hanno proposto di mettere da parte questo punto, ma al tempo stesso ritengo (e l'ho già dichiarato tra l'altro intervenendo nella discussione che ha aperto i nostri lavori) che la possibilità di collegamento tra le due aree, fermo restando quanto ho già detto al riguardo, debba essere in questa fase salvaguardata. Credo - ripeto - che sarebbe opportuno un approfondimento. Si tratta ora di vedere se riusciremo a rinviare il voto su questo punto ad un momento successivo. Se invece il problema relativo a questo punto deve essere sciolto *drammaticamente ora*, io ritengo che si creerebbe una frattura, a questo punto inopportuna e anche contraddittoria, con lo spirito con cui avevamo avviato la nostra discussione; quindi, per quanto mi riguarda, mi asterrò sull'emendamento Pautelli Camera 6.

MARCO BOATO. Presidente, colleghi, mi pare che la discussione che si sta sviluppando sul punto 2, se non ho capito male, dimostri che il fine per il quale fu sospesa la seduta di venerdì scorso (a parte l'ora tarda), cioè quello di agevolare un'eventuale possibilità di trovare un accordo che allora non si delineava, sia sostanzialmente fallito. Mi pare cioè che da quello che si sta delineando in questa ulteriore discussione una possibilità di convergenza non stia emergendo.

Da questo punto di vista a me pare che l'unica via da seguire (lei, presidente, l'ha ricordata al collega Labriola poco fa) sia quella innanzi tutto di continuare a trovare convergenze laddove ciò sia possibile.

In quel caso si avranno quindi criteri direttivi vincolanti (naturalmente vincolanti per quel tanto che è possibile politicamente: ognuno poi può ripensarci). In secondo luogo, per i punti su cui non c'è una convergenza esplicita si dovrebbero formulare eventuali ipotesi alternative, come mi pare sia stato fatto per il testo relativo al Senato.

Da questo punto di vista dissento profondamente da quello che ha detto il collega Labriola, ma dissento anche dal collega Chiarante quando, nonostante la precisazione del presidente, ha ripetuto che si era convenuto di demandare alle Commissioni parlamentari ordinarie la *definizione dei punti non chiariti*. Vorrei ricordare anche al collega Chiarante che non si è affatto convenuto questo; si è convenuto che la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali faccia la sua parte, e la sua parte è quella di indicare prima dei criteri per poi arrivare, possibilmente, a definizioni più precise. Per cui a me pare che i punti che rimangono aperti nelle decisioni che assumiamo in queste ore e in questi giorni debbano essere demandati all'approfondimento e all'ulteriore istruttoria e definizione del Comitato « Legge elettorale ». Ciò, ferma restando (e il presidente l'ha ricordato prima) l'adozione della consueta procedura se qualcuno assumerà altre iniziative a livello parlamentare ordinario, per così dire, finché non sarà entrata in vigore la legge costituzionale relativa alla Commissione bicamerale. Tale legge a quel punto farà obbligo di demandare a questa Commissione tutti i progetti di legge concernenti la seconda parte della Costituzione e tutti i progetti di legge in materia elettorale relativi sia alle Camere che alle regioni. Fino a quel momento però, nessuno potrà impedire che si segua la normale procedura in caso di altre iniziative parlamentari in materia, a meno che ci sia, a mio parere, un'ulteriore eventuale deliberazione delle Camere.

Pertanto non si è convenuto affatto di demandare i punti su cui non c'è un accordo ad una procedura diversa da quella dell'approfondimento in questa

Commissione. La mia proposta è quindi che si continui con questo metodo: trovare laddove è possibile convergenze sui punti su cui c'è un largo accordo e laddove le convergenze non si trovano individuare soluzioni alternative, in modo che possa essere compiuto un approfondimento successivo. Cosa che del resto stiamo facendo, presidente, nel Comitato « Forma di Stato » e nel Comitato « Forma di Governo » (penso che lo stiano facendo anche nel Comitato « Garanzie » anche se di questo non sono sicuro poiché non sto partecipando attivamente a quei lavori).

Per quanto riguarda il merito specifico del punto 2 dei principi per l'elezione della Camera dei deputati, la precisazione fatta poco fa dal collega Mattarella al collega Rodotà mi pare importante. Il collega Mattarella ha detto che l'interpretazione autentica, per così dire, di tale punto è nel senso di obbligare al collegamento laddove ci sia la finalità di concorrere al riparto della quota proporzionale (questo mi pare il significato di quanto è stato affermato). Io condivido l'ipotesi fatta dal collega Rodotà, che ci possano essere cioè candidati « indipendenti » in un collegio uninominale maggioritario che di per sé non siano necessariamente collegati con altri gruppi di candidati per il riparto proporzionale. Ebbene, una volta che si sia chiarito questo elemento, mi pare che almeno su questo punto il dibattito che si sta svolgendo sia in qualche modo anticipato: sarebbe meglio rinviarlo semmai all'esame del punto successivo, cioè il punto 3. Ciò sempre che quella indicata sia l'interpretazione autentica. Forse la formulazione del punto 2 dovrebbe essere cambiata. Sarebbe meglio dire: « Qualora si intenda concorrere al riparto della quota proporzionale (...) i candidati (...) devono (...) », bisognerebbe cioè rendere esplicita l'interpretazione che l'onorevole Mattarella ha dato interrompendo il collega Rodotà e che io condivido.

È per questo motivo che, una volta che si sia acquisita questa interpretazione, io mi asterrò sull'emendamento soppressivo relativo al punto 2, cioè sull'emendamento Patuelli Camera 6.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Presidente, chiederei cortesemente al presentatore dell'emendamento in questione, il collega Patuelli, esponente di una delle correnti culturali di costituzionalismo molto sensibile ai temi delle garanzie costituzionali, di valutare questo aspetto del suo emendamento, che mi sembra tuttora sia estraneo al dibattito che si svolge nella nostra Commissione.

La parte seconda della Costituzione, della quale noi ci dobbiamo occupare, sebbene non preveda formalmente il sistema elettorale proporzionale come sistema elettorale costituzionalmente obbligatorio, lo assume come ragione del sistema delle garanzie costituzionali; e lo fa nelle situazioni fondamentali che riguardano le maggioranze con le quali le Camere, insieme o separatamente, deliberano in ordine a questioni decisive della libertà in Italia: elezione dei giudici costituzionali; elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura; elezione del Presidente della Repubblica; adozione dei regolamenti parlamentari; revisione della Costituzione. Ogni volta che la nostra Costituzione parla di maggioranza assoluta, o prescrive *quorum* specifici (due terzi, un quinto e così via), fa riferimento a frazioni delle Camere. Ebbene, altro è che queste siano determinate con un sistema elettorale proporzionale, altro è che conseguano a sistemi elettorali maggioritari.

Io ero contrario – e sono convinto che la storia (la storia banale) mi darà ragione – a discutere di una legge elettorale a Costituzione vigente, non ritenendo credibile l'ipotesi che lo stesso Parlamento facesse una legge elettorale a Costituzione vigente e poi, cambiando la Costituzione, ne facesse un'altra. Ma questo, ormai, è già stato deciso.

Però considero incostituzionale, a Costituzione vigente, una legge elettorale – chiedo attenzione all'onorevole Patuelli ed anche al collega Maccanico, che di queste cose è maestro – in base alla quale una forza politica dotata di una maggioranza relativa omogenea sul territorio nazionale consegua oltre due terzi dei seggi in Par-

lamento. Questo è il punto sul quale la Commissione deve ragionare: un partito di maggioranza relativa che ottenga il 60 per cento dei seggi con il sistema maggioritario e che, senza lo scorporo dei voti con i quali ha vinto quei seggi, prenda anche la quota con il sistema proporzionale si può disfare della Costituzione vigente in tutti i punti fondamentali. Sottopongo pertanto questa pregiudiziale di costituzionalità all'attenzione dei colleghi della Commissione bicamerale, anche perché farei altrettanto anche nel corso di un lavoro di legislazione ordinaria in seno alla Commissione affari costituzionali.

Non possiamo far finta di non capire quale sia la conseguenza di un sistema elettorale maggioritario a seconda se vi sia lo scomputo o meno. La questione è molto semplice: quello dello scomputo non è di per sé un principio assoluto, ma la sua accettazione produce conseguenze in ordine alla quota di seggi che una forza di maggioranza relativa finirebbe con il conquistare.

Non è quindi una questione di principio di per sé, dunque non può essere né accettata né respinta. Ma se nello schema Mattarella, dove al maggioritario si dà il 60 per cento dei seggi, non vi fosse lo scomputo, la forza politica che conquistasse il 60 per cento dei seggi a maggioranza relativa diventerebbe dominatrice dell'intera vita costituzionale italiana. Ed io escludo che il referendum, qualunque ne sia l'impatto, possa imporre al Parlamento di adottare una legislazione eversiva dell'ordine costituzionale vigente.

Per queste ragioni invito il collega Patuelli a chiarire se consideri la questione dello scomputo rilevante in assoluto o solo in relazione al riparto dei seggi tra sistema maggioritario e proporzionale; se la consideri fattibile a Costituzione vigente o se non ritenga indispensabile adottare anche modifiche del sistema costituzionale delle garanzie, tali che non si potrebbe attuare questa legge elettorale senza una revisione delle leggi costituzionali in materia.

Questo, Patuelli, è un punto decisivo, perché altrimenti riterrei che quello perpetrato nei confronti dell'opinione pub-

blica da una informazione che non vuole far sapere ciò di cui stiamo discutendo e cerca di impedire che la gente sappia che si stanno affrontando tali questioni, sia quanto meno un inganno, se non una truffa, come dice Nania. Mi rammarico che il collega Tronti sostenga certe cose su *l'Unità*, anziché parlare in questa Commissione della quale è membro e nella quale, dunque, può dire quello che pensa.

Ribadisco che considero decisivo per i nostri lavori che si chiarisca l'aspetto della disinformazione sistematica dell'opinione pubblica in ordine al raccordo tra leggi elettorali e garanzie costituzionali.

Ecco dunque i motivi per i quali voterei contro l'emendamento nell'attuale formulazione; preannuncio tuttavia la presentazione di decisive questioni pregiudiziali di costituzionalità qualora questo testo passi all'esame della Commissione affari costituzionali.

Diverso sarebbe il discorso se si dicesse con onestà che un sistema maggioritario che dà più dei due terzi dei seggi ad una maggioranza semplice può essere approvato dopo una revisione della Costituzione volta ad introdurre ben altre garanzie a favore delle minoranze e del corpo elettorale in sede di referendum.

Poiché però nessuno dice ciò, poiché si fa del referendum una scelta di vita tra il bene ed il male, poiché si continua ad ingannare l'opinione pubblica, desidero che delle mie osservazioni rimanga traccia.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, l'argomento usato or ora dal collega D'Onofrio non è naturalmente privo di fondamento e di pregio, tant'è vero che fu usato da molti costituzionalisti già nel 1953 e poi negli anni successivi. Mi riferisco, per esempio, al maestro dell'attuale Presidente del Consiglio, Carlo Lavagna.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il quale predicava la via proporzionale al socialismo.

FRANCO BASSANINI. E fu usato per sostenere che il sistema delle garanzie costituzionali costituzionalizzava implicitamente una legge elettorale proporzio-

nale. Questo era l'argomento di fondo di quella corrente, di quella cospicua dottrina costituzionalistica italiana.

Se fosse così, allora la questione posta dal collega D'Onofrio diventerebbe molto più consistente e radicale e ci porterebbe a dire non tanto che dobbiamo adottare un sistema maggioritario con un certo tipo di correzione proporzionale, quanto che non dobbiamo e non possiamo, a Costituzione vigente, adottare alcun tipo di sistema elettorale maggioritario.

Da questo punto di vista, l'argomento, pur non essendo privo di pregio, a mio avviso prova troppo. Prova troppo innanzi tutto perché non penso si possa sostenere che gli ordinamenti democratici di altri paesi, che prevedono garanzie costituzionali dei diritti e delle libertà e li affidano a procedimenti di revisione costituzionale più o meno aggravati, siano di per sé solo contraddittori nel momento in cui affidano quelle garanzie a quei procedimenti di revisione costituzionale pur prevedendo leggi elettorali maggioritarie che, in ipotesi, potrebbero anche consegnare nelle mani di una forza politica o di un raggruppamento di forze politiche una maggioranza superiore a quella sufficiente a modificare le norme costituzionali.

C'è naturalmente un problema che dovremo porci tempestivamente, signor presidente, nelle successive nostre sedute, affrontando la questione della modifica delle norme in materia di garanzie costituzionali connesse anche all'adozione di un certo orientamento in materia di riforma elettorale.

Non vedo tuttavia una connessione così stretta ed univoca come quella proposta dal collega D'Onofrio, perché se fosse così, dovremmo dire che è impossibile risolvere il problema delle garanzie costituzionali se non elevando in maniera fortissima ed assolutamente impraticabile i *quorum* per l'approvazione di leggi di revisione costituzionale o mantenendo, comunque, un sistema proporzionale contro l'indicazione che arriva dalla gran parte degli ordinamenti stranieri, di Stati che pure sono

Stati di diritto e che sono considerati nell'alveo del costituzionalismo democratico e liberale.

Detto questo, a me pare che invece la questione che si pone sia stata riaperta proprio dal relatore. Infatti, nel momento nel quale l'onorevole Mattarella, rispondendo alla legittima questione posta dal collega Rodotà, ha affermato che non si intende negare la possibilità che si presentino candidati indipendenti e che ad essi, in quanto indipendenti, non viene imposto l'obbligo del collegamento con una lista presentata ai fini della ripartizione della quota proporzionale, nello stesso momento, rispondendo correttamente ad una questione correttamente posta, si è aperto un problema di definizione tecnica di questo meccanismo, che è di assai difficile soluzione.

A questo punto, come si evita che tale meccanismo sia utilizzato non solo e non tanto da candidati realmente indipendenti ma anche da candidati appartenenti ad un partito o ad un movimento che, essendo molto forti in un certo collegio uninominale, intendano approfittare di tale facoltà per evitare di bruciare i voti di quel collegio ai fini della ripartizione della quota proporzionale?

Basta porre questo problema tecnico, che è stato affrontato in altre legislazioni straniere con meccanismi che si dovrà vedere se e in che modo siano effettivamente trasferibili in un sistema come il nostro, che parte con un'articolazione del sistema dei partiti molto frammentaria; basta porre questo problema, dicevo, per capire che sarebbe consigliabile in questa fase evitare di determinare scelte e meccanismi dei quali non siamo ancora in grado di valutare fino in fondo il profilo tecnico e quindi anche la loro effettiva praticabilità.

C'è un problema. La risposta dell'onorevole Mattarella all'onorevole Rodotà lo apre perché, se per tutelare la possibilità di presentare candidature indipendenti, intendiamo consentire che si presentino nei collegi uninominali candidati non collegati a liste per la proporzionale, come potremo evitare che tale meccanismo sia utilizzato

anche da autorevoli candidati di partiti al fine di consentire l'utilizzazione dei voti per un certo partito ed in un certo collegio ai fini della ripartizione proporzionale?

Sono queste le ragioni che ci dovrebbero indurre a riservarci la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, come del resto si è fatto su altri aspetti particolari della proposta. Non siamo in sede referente, quindi c'è la possibilità di effettuare un simile approfondimento nelle Commissioni di merito.

Resta ad ogni modo impregiudicata la nostra convinzione che sia necessario optare per un sistema che consenta agli elettori di scegliere le maggioranze tra alternative chiaramente determinate e favorisca le aggregazioni; un sistema che al contempo però tuteli anche il pluralismo della rappresentanza, certo non nelle forme e nei modi di una legge elettorale proporzionale, ma in forme e in modi che non arrivino a soluzioni brutalmente maggioritarie.

GINO GIUGNI. Signor presidente, visto che qualche intervento ha richiamato l'attenzione dei presenti sui significati di insieme della scelta che abbiamo compiuto, mi permetto soltanto di richiamare due argomenti che mi hanno indotto ad accettare l'impianto della relazione dell'onorevole Mattarella e che ho reso espliciti nel corso della seduta precedente.

Ritengo che il meccanismo qui proposto sia abbastanza semplice. Non giochiamo con la questione della semplicità! I sistemi elettorali sono tutti complicati e non reputo credibile la tesi, diventata abbastanza popolare perché riecheggiata dalla stampa, secondo la quale il sistema sarebbe complicato e quindi inaccettabile, mentre altre soluzioni avrebbero le grandi caratteristiche dell'immediatezza e della semplicità. Infatti non c'è meccanismo che non abbia una dose di complicazione interna, salvo cadere in formule di carattere semplicistico, come alla fine dei conti è l'uninomiale secca all'inglese, che deve i propri difetti al fatto di avere caratteristiche semplicistiche.

Quindi la semplicità non è né un pregio né un difetto. Guardiamo piuttosto alla logica del sistema. Dico questo anche per pronunciarmi sull'emendamento Patuelli Camera 6.

Il sistema segue un orientamento di carattere maggioritario non tanto perché la percentuale del 60 per cento è superiore a quella del 40 per cento, ma perché nel suo meccanismo induce sicuramente a comportamenti maggioritari. Il pregio del meccanismo in questione è che gli elettori punteranno a far vincere qualcuno, mentre altri potrà perdere.

Non dobbiamo dimenticarcelo perché, se è valida questa premessa, è pur vero che il meccanismo tecnico potrebbe completamente negarla, annacquarela o diluirla, rendendo inagibile l'impulso maggioritario che opera all'interno del sistema. Vorrei quindi ribadire l'essenzialità del meccanismo dello scomputo. Ne abbiamo già discusso e sta diventando quasi una questione nazionale, anche perché è stata presentata in maniera drammatica dalla stampa. Ebbene, tale meccanismo è quello che può impedire a determinati gruppi di aggregarsi il doppio calcolo dei voti ottenuti, l'uno in sede maggioritaria, l'altro in sede proporzionale. Quindi mi sembra una misura conseguenziale e di carattere equitativo, essenziale per un sistema come quello che stiamo costruendo.

Se l'emendamento Patuelli Camera 6 verrà interpretato, non so se secondo la coscienza del presentatore - non gli stiamo facendo l'esame di coscienza - ma sulla base di quello che dice, non mi pare che esso comprometta, sia nel caso in cui venga approvato sia nel caso in cui venga respinto, le caratteristiche essenziali del meccanismo che stiamo costruendo.

È vero che è un meccanismo che offre il fianco a impieghi distorti o anche fraudolenti, e Bassanini nella sua malizia ne ha descritti alcuni. Credo tra l'altro, onorevole Bassanini, che molto dipenda dall'ampiezza dei collegi.

FRANCO BASSANINI. A pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia!

GINO GIUGNI. Molto dipende dall'ampiezza dei collegi, lo ripeto. Lascia che ci metta un po' di ottimismo! Certo che su collegi molto piccoli i meccanismi che ha descritto Bassanini potrebbero operare in modo perfido; forse su collegi più ampi, come quelli che inevitabilmente costruiranno, potranno avere minori margini di agibilità.

Premesso che nei punti successivi si affermano il principio del collegamento e quello dello scomputo e che circola anche un emendamento che conferma il tutto, rinviando all'opportuna sede tecnica la definizione delle modalità, così come abbiamo fatto per il Senato, credo possa essere soppresso il punto 2, che l'emendamento Patuelli Camera 6 propone appunto di sopprimere. Sono giunto a tale conclusione anche perché questo punto rappresenta un modo per prendere il problema dalla coda invece che dalla testa. Il problema è preso dalla testa quando affermiamo che c'è il collegamento e che vi è lo scorporo dei voti o dei seggi utilizzati nella sede maggioritaria. Poi, che il candidato sia costretto a collegarsi o non lo sia, è un aspetto secondario. Vorrà dire che, se in qualche collegio un candidato non si sarà collegato e avrà la fortuna di vincere, non opererà il meccanismo dello scomputo.

Quali sono le conseguenze? La malizia dell'onorevole Bassanini probabilmente ce ne può elencare una sequenza. Io vorrei affrontare questo aspetto in sede tecnica, perché può essere approfondito in tale sede, una volta affermata la posizione di principio.

Concludendo, andando oltre la posizione assunta dal collega Rodotà, ritengo, per la lettura che ne ho dato, e lo sottolineo, di poter approvare l'emendamento Patuelli Camera 6 e quindi di accettare la soppressione del punto 2. Ma ove l'interpretazione che venisse data dalla maggioranza fosse in senso diverso e da questa soppressione, conseguente all'approvazione dell'emendamento, si ritenesse di dover dedurre una serie di conseguenze demolitrici dell'impianto successivo, in questo caso la dichiarazione da me resa in questa sede subirebbe un cambiamento.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, la discussione si è un po' spostata dalla valutazione dell'emendamento Patuelli Camera 6 alla definizione del criterio generale: scorporo sì o scorporo no. Siccome noi votiamo dei criteri, la procedura di votare un emendamento senza aver definito il criterio rende incomprensibile la decisione che adottiamo.

Quindi, vorrei richiamare i membri della Commissione sul fatto che allo stato, su richiesta del relatore, la discussione si è un po' allargata. Del resto lo stesso onorevole Salvi aveva fatto riferimento all'opportunità di valutare prima la definizione del criterio generale, perché, se non si scioglie prima tale questione, anche gli emendamenti che verranno posti in votazione rischiano di non aver significato. Torniamo, cioè, alle considerazioni che nell'ultima seduta ci avevano suggerito di rinviare la materia.

Avverto i colleghi che dalle 12 sono previste votazioni al Senato su domande di autorizzazioni a procedere. Propongo pertanto di sospendere adesso la seduta.

GIUSEPPE LA GANGA. Signor presidente, il mio intervento sarà molto breve, in modo da non interferire con i lavori del Senato. Desidero infatti solo avanzare un suggerimento e chiarire una questione di principio.

Probabilmente, la discussione sul punto 2 in questo momento è distorta; di conseguenza, ritengo che, piuttosto che decidere adesso se sopprimerlo o meno, forse sarebbe meglio accantonarlo per poi risolvere la questione alla fine. Una soppressione prematura di tale punto, infatti, comprometterebbe una delle possibili soluzioni: quella del recupero proporzionale attraverso i candidati non eletti ma ripescati per la quota proporzionale. Se eliminiamo il collegamento tra loro, non si potrà fare la graduatoria e per il recupero proporzionale si determinerà inesorabilmente la necessità della lista, bloccata o meno, che, come sappiamo, incontra molte legittime obiezioni. Suggestirei pertanto, di accantonare il punto 2.

Per quanto riguarda la questione di fondo (incidentalmente, approfittando per chiedere scusa per non aver seguito assiduamente i lavori fin qui, ma potete anche immaginarne la ragione), debbo ribadire un principio generale. Ci siamo dichiarati favorevoli al doppio voto a condizione che esista una tecnica che scorpori i voti, nel senso cioè che si trovi un modo per far sì che i voti utilizzati per eleggere i candidati nei collegi uninominali non vengano contati una seconda volta al momento del riequilibrio proporzionale. Altrimenti – lo voglio dire con chiarezza – si determinerebbero due bacini totalmente separati tra loro: eleggeremmo un Parlamento con due ambiti del tutto disgiunti, nel quale vi sarebbero eletti di serie « A » e di serie « B ».

La nostra accettazione del doppio voto è quindi, lo ribadisco, condizionata: nel caso si propendesse per un sistema a doppio voto senza scorporo, noi ritiremmo la nostra adesione a tutto il meccanismo e ricominceremmo a discutere su altre basi. Devo dichiararlo per lealtà nei confronti del relatore e di tutti coloro che hanno seguito la discussione nella fase istruttoria.

Infine, considerato che non stiamo esaminando una legge o una disciplina dettagliata, ritengo anche che, se vi sono questioni che assumono un valore simbolico al di là della loro effettiva importanza in questa sede, saggezza politica vorrebbe che si cercasse di attenuare dei contrasti che, lo ripeto, assumerebbero una valenza simbolica superiore all'effettiva rilevanza dei problemi. In questo senso, l'idea, che qualcuno ha suggerito, di adottare maglie più larghe laddove si determinassero guerre di religione che spaccherebbero la Commissione, non mi pare del tutto sbagliata. Su ciò, comunque, mi rimetto alla saggezza del relatore.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 15,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

ANTONIO PATUELLI. Avendo già illustrato il mio emendamento, non sarei intervenuto nuovamente nella discussione se l'onorevole D'Onofrio non avesse avuto la cortesia e l'insistenza di richiamare la mia attenzione, invitandomi ad esprimere una valutazione su talune osservazioni, tra l'altro di grande peso e spessore, da lui svolte.

La meno condivisibile tra le osservazioni formulate dall'onorevole D'Onofrio (sempre espresse con una levatura qualitativa ed accademica di cui gli do atto con sincero apprezzamento) mi è sembrata quella che a Costituzione vigente un sistema maggioritario senza correttivi proporzionali non sarebbe ammissibile anzi – se non ho capito male – sarebbe incostituzionale. Talune funzioni della Camera dei deputati, infatti, legate alla designazione o alla nomina di una serie di rappresentanti in vari organismi ed organi costituzionali, implicherebbero, secondo l'onorevole D'Onofrio, l'esistenza di un Parlamento eletto con il sistema proporzionale. Questa tesi può essere ben sostenuta giuridicamente, poiché nel diritto, come nella politica, vi è la totale libertà di espressione, ma non ha alcun precedente, nemmeno per quanto riguarda la parte politica dell'onorevole D'Onofrio.

Quando, infatti, don Luigi Sturzo negli anni 1952-53 scriveva a De Gasperi proponendo che, invece di approvare quella sorta di premio di maggioranza rappresentato dalla legge allora in discussione per le elezioni del 1953 (la cosiddetta legge truffa), si tornasse al sistema del collegio uninominale a doppio turno con ballottaggio in vigore fino al 1919, né Sturzo né altri (sempre a Costituzione vigente) contestarono la costituzionalità di quell'ipotesi. Ho voluto fare riferimento specifico a Sturzo proprio perché non appartiene in termini esclusivi al mio filone culturale – credo anzi di poter dire che rappresenti uno dei più prestigiosi punti di riferimento dell'onorevole D'Onofrio –, ma anche perché ci troviamo in una situazione differente rispetto a quella che caratterizzò il dibattito all'Assemblea costituente, allorché si valutò in termini collegiali la pos-

sibilità di proporre il ritorno al sistema uninominale a doppio turno. Durante quella discussione non era stato ancora approvato il testo della Costituzione; la discussione che stiamo svolgendo oggi, pertanto, non può trovare riferimento nei dibattiti degli anni 1946-47, ma in quelli successivi al 1° gennaio 1948, allorché fu promulgata la Costituzione.

Che la tesi dell'onorevole D'Onofrio sia quantomeno ardita è dimostrato, se non altro, dal fatto che in tutti questi anni sono state avanzate proposte di legge (sia in questa che nella legislatura precedente) e che in questa Commissione abbiamo discusso in varie fasi approfondendo i sistemi elettorali, ma mai è stato affermato che un sistema elettorale maggioritario, uninominale, senza correttivo proporzionale, ad uno o due turni, fosse sostanzialmente in contrasto con la Costituzione. Sono sempre stato contrario, peraltro, al modo, a Costituzione vigente, di lavorare e di affrontare le riforme elettorali nella Commissione bicamerale, convinto che la scelta di attribuire alla Commissione le competenze anche in materia elettorale fosse da considerarsi non in termini pregiudiziali, ma connessa ad un quadro complessivo di riforme istituzionali dalle quali non possono essere disgiunte quelle di carattere elettorale.

Mi permetto dunque di ribaltare l'osservazione dell'onorevole D'Onofrio affermando che se fosse approvata la proposta complessiva dell'onorevole Mattarella così com'è, non solo pregiudicheremmo le scelte di carattere elettorale, ma daremmo implicitamente un'indicazione per riforme vere o mancate, parziali o surrettizie, per quel che riguarda le norme istituzionali e costituzionali, di gran parte dell'impalcatura di cui si sta occupando non solo il Comitato « Forma di Stato », ma anche del Comitato « Forma di Governo ». Mi sembra dunque un po' ardita l'affermazione dell'onorevole D'Onofrio, così come la sottolineatura relativa all'effetto miracoloso della formula di scomputo proposta dal relatore.

È vero che lo scomputo dà un contributo al riequilibrio proporzionale; è vero

che la mancanza di scomputo accentuerebbe l'aspetto maggioritario del sistema; ma è altresì vero che sia l'introduzione sia l'assenza di scomputo favoriscono sempre un distorcimento della logica del collegio uninominale, alla quale corrisponde un principio molto semplice, vale a dire quello di « un collegio, un eletto », senza connessione di collegamenti o di riequilibri. Per questo mi sono permesso di formulare un emendamento in tal senso, che tende a semplificare (mi rivolgo, in particolare, al relatore ed all'onorevole Bodrato) un sistema oggettivamente complesso. Non è vero, onorevole Bodrato, che tutti i sistemi elettorali siano complicati. Nel prosieguo della giornata intratterrò gli onorevoli colleghi, con riferimento ad altri emendamenti, con testimonianze dirette e testuali di come diversi sistemi elettorali, anche applicati nel nostro paese in passato, siano caratterizzati da una semplicità di formulazione e da un forte automatismo di risultati (tra la volontà del cittadino ed il risultato) non mediato da calcoli che possono essere tortuosi e fuorvianti.

ENRICO FERRI. Vorrei fare una breve riflessione, anche se può sembrare scontata, perché mi ero già espresso, attraverso la presentazione di taluni emendamenti, sulla posizione assunta da Patuelli. Riconfermando il voto a favore dell'emendamento Patuelli Camera 6, desidero richiamare le ragioni che sono state espresse nel corso di questa discussione complessa ed abbastanza tormentata, che, pur attraverso diverse cadute, mi sembra abbia avuto punte di ripresa che hanno confermato come, in realtà, nella maggioranza della Commissione, gli obiettivi che molti di noi perseguono siano quelli di tutelare sotto il profilo democratico il pluralismo delle idee attraverso il pluralismo dei partiti e la legittimazione del candidato; legittimazione non soltanto occasionale o tecnica, ma che finisca per avere carattere sostanziale.

In buona fede, rispettando naturalmente tutte le posizioni e con i tentativi di compromesso effettuati - lo dico in senso positivo, chiaro e costruttivo - da molte

forze politiche, mi sembra possibile rilevare che la Commissione sia vicina ad una conclusione della vicenda. Non credo debba esistere una distanza così forte tra un turno ed un doppio turno. Pur con tutti gli aggiustamenti, le incertezze, alcune dietrologie e con le proiezioni che stiamo delineando in ordine alle conseguenze di un sistema piuttosto che un altro, ma legato a questa impostazione iniziale, mi pare che le distanze tra le posizioni esistenti si siano molto accorciate.

Alla luce di tale considerazione, vorrei rivolgere un modestissimo invito alla Commissione: perché non troviamo una composizione della questione che consenta alla Commissione di pervenire ad un risultato concreto su una proposta che, a mio avviso, risponde alle esigenze sostanziali, che mi pare siano state espresse? Vorrei rivolgere tale modesto appello a quelle forze politiche che mi pare più ragionevolmente stiano effettuando il tentativo di pervenire ad una soluzione in grado di rispondere ai due obiettivi fondamentali che ho richiamato. Ribadisco che la distanza tra le posizioni esistenti si è molto accorciata e che si potrebbe riprendere in esame la praticabilità di un doppio turno in grado di venire incontro a questi due obiettivi sostanziali, che mi paiono i più ragionevoli e quelli che potrebbero consentire, in un panorama come quello italiano e nella composizione politica che si va formando di ora in ora, nonché in un momento di sfascio generale, di salvare – nel senso buono, costruttivo del termine – le radici di una democrazia che si riflette anche nei partiti, naturalmente intesi nel modo giusto e con una forte spinta al rinnovamento che nessuno certamente intende respingere, ma che proprio attraverso le regole noi dobbiamo confermare.

La strada da me indicata – lo sottolineo nuovamente – potrebbe essere non solo la più ragionevole, ma anche quella di maggiore equilibrio per poter rispondere a quest'esigenza fondamentale.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Presidente, mi collocherei senz'altro sulla scia della esortazione testé formulata dal col-

lega Ferri, sia pure esprimendo una proposta ed un orientamento un poco diversi, ma nella coerenza rispetto alla intenzione da lui dichiarata.

Credo che la Commissione sia pervenuta ad un incrocio significativo dei propri lavori e temo che un'ulteriorità che fosse tutta collocata su un'estenuazione anziché su un tentativo di reciproco convincimento, rischierebbe di sfilacciare il nostro discorso, di allontanarlo dalle conclusioni e di aumentare una risonanza politica negativa attorno ai lavori della Commissione bicamerale, accentuando un giudizio, direi un pregiudizio critico, che li ha inutilmente accompagnati, aggravandoli nei confronti dell'opinione esterna.

Chiudo questo preambolo, ricordando che, per quel che attiene la riforma elettorale per il Senato, la Commissione bicamerale ha raggiunto un traguardo di un certo tipo. Una maggioranza consistente della Commissione ha infatti ritenuto di convenire su indirizzi e orientamenti tutt'altro che generici e vaghi e tutt'altro che ininfluenti e marginali: una scelta e un'opzione forte per il sistema uninominale maggioritario e l'idea – che, lo ricordo a tutti i colleghi, non dovrebbe essere di tanto in tanto abbandonata, magari per farne oggetto di ritorsioni verso altri – secondo la quale sarebbe stato necessario, all'interno di una scelta e di un indirizzo di questo tipo, tuttavia farsi carico della resistenza di una forte correzione proporzionale; forte o debole, chiamatela come volete ma l'idea molto importante, che non bisogna mai dimenticare è che la scelta e l'orientamento sono nel senso di un indirizzo uninominale maggioritario, che intende conservare, non come un relitto, ma come una caratterizzazione, un legame con la resistenza di un dato di proporzionalità. Questo mi pare essere il senso dell'orientamento politico costituzionale emerso in Commissione e che ha raccolto una maggioranza sufficientemente espressiva.

Sottolineo che, peraltro, per quanto riguarda il Senato, non si è chiusa la congettura; nel senso che per quanto concerne l'altro ramo del Parlamento, sono rimaste in piedi alcune posizioni – in

ordine a particolari non di carattere tecnico, ma relativi alla esplicitazione di un orientamento – che in Commissione non hanno avuto la possibilità di ottenere una conclusione maggioritaria: una posizione in grado di raccogliere le stesse opinioni che si sono invece ritrovate su quei punti di forza iniziali.

Mi pare che la stessa cosa si stia verificando anche per la riforma della Camera. In ordine a tale riforma, vorrei rilevare che noi parlamentari della democrazia cristiana, pur essendo partiti da un'ipotesi iniziale che continuiamo a giudicare la più semplice e la più efficace (mi riferisco a quella di scegliere la proiezione dell'indirizzo maggioritario con correzione proporzionale, attraverso una tecnica che contempli un solo voto), abbiamo ritenuto giusto esprimere flessibilità nei confronti di altri punti di vista, che ci consigliavano di orientarci o sull'ipotesi di un doppio turno oppure, nell'ambito di un'ipotesi di un turno solo, verso la soluzione di un doppio voto. Con la nostra adesione al principio del doppio voto, diamo per scontato che non può non essere interno alla logica del doppio voto – inteso come proiezione di quella premessa di politica costituzionale che ho ricordato – la necessità di scomputare il risultato maggioritario vincente, rispetto al calcolo dei quozienti proporzionali. Noi non abbiamo cambiato opinione, non possiamo cambiare opinione per la ragione che questo ha senso, perché ciò è previsto dal sistema misto. La mia posizione è quindi esattamente speculare alle osservazioni che faceva questa mattina il senatore Speroni. Questo è il sistema misto: si tratta di due previsioni tra loro coerenti. Il sistema « mischiato », come lo definisce il senatore Speroni, è esattamente uno slegamento del proporzionale dal maggioritario.

Le ulteriori riflessioni dei nostri interlocutori ci dicono – credo sarebbe difficile contestarne la rilevanza – che, tuttavia, una ulteriore considerazione del sistema che noi proponiamo, determina inconvenienti e rischi che sono stati enunciati. A questo punto, credo che potremmo fermarci per constatare che la nostra propo-

sta evoca considerazioni critiche in ordine alla possibilità di definirne in concreto una regola tecnica in ogni modo rassicurante. Riteniamo quindi che, nella prosecuzione e nel prolungamento dei nostri lavori – i quali, ormai, oltrepasseranno le scadenze temporali previste per la Commissione bicamerale – si debba proseguire mostrando anche noi una disponibilità a verificare tali aspetti. Mi sembra peraltro moralmente giusto da parte mia rilevare subito che, se i problemi che vengono sollevati non trovassero soluzione, questo per noi vorrebbe dire che è impraticabile il doppio voto, non che rimane il doppio voto slegato dalla parte maggioritaria della riforma. Questa è la nostra posizione! Mi sembra – lo ripeto – una posizione non capziosa e non di convenienza, anche perché – come ho sottolineato molte volte – credo vi sia una certa follia che pervade tutti noi se crediamo davvero, in una fase politica come quella che stiamo attraversando, di calcolare una riforma elettorale secondo gli interessi di Tizio o di Caio.

La verità è che il problema che abbiamo davanti – come tutte le volte che si presume di affrontare la politica costituente – è di capire quello che va bene per gli italiani, per il sistema, per i valori e per le storie che vogliamo difendere, così come per la democrazia che progettiamo per il futuro. Io credo che noi siamo stati e siamo ancora in questo spirito.

Tutto ciò – e mi rivolgo anche al collega Patuelli – esige secondo me che i vari emendamenti possano essere tutti presi in considerazione per enunciare alternative, ma non debbano essere esaminati o votati per segnalare un contrasto che poi rischierebbe di riverberarsi assai negativamente sui punti decisivi sui quali siamo d'accordo. Ciò significherebbe, infatti, il fallimento dei nostri lavori e delle nostre fatiche.

Io non ho esitazioni a dire – ma credo che non sia una posizione solitaria – che avrei desiderato molto di più: per questa Commissione avrei desiderato un esito che non lasciasse punti di discontinuità o di incoerenza rispetto alle affermazioni di principio che insieme abbiamo raggiunto e

condiviso. Ma credo che realisticamente occorra anche accontentarsi del risultato che si raggiunge.

Quindi, sperando che non si tratti di alternative infinite – altrimenti consegneremo alla Camera un *self service* nel quale ognuno sceglie ciò che gli aggrada –, proporrei che ciascuno di noi conservasse in ogni momento la memoria del perché insieme (o, almeno, in tanti) abbiamo scelto questo sistema misto, anche per non dare pure noi una mano a chi fuori di qui intende descriverci come un fallimento, solo per la presunta utilità di segnalare di tanto in tanto una qualche corrività verso questo o verso quello.

A me pare che se oggi facessimo così, concluderemmo questa parte dei lavori della Commissione non – lo ripeto – con un risultato che possa fino in fondo esaltarci, ma almeno con un risultato che possa avviare l'esame da parte delle Camere su un terreno che abbia un minimo di consistenza. Se, invece, gli uni o gli altri di noi ritenessero di essere in grado di guadagnare alcunché, secondo me perderemmo non soltanto il tempo, ma anche un'occasione.

CESARE SALVI. Credo che l'intervento del senatore Martinazzoli costituisca un fatto politico nuovo rispetto ai lavori della Commissione. Vorrei chiedere al referente per il Comitato « Legge elettorale » in che modo intenda tenerne conto ai fini della formulazione del documento sul quale stiamo lavorando.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Signor presidente, vorrei cercare di effettuare un riepilogo, riprendendo – per darvi riscontro – un'osservazione del senatore Giugni. Non è un caso che la questione nodale sia emersa su questo emendamento: non perché sia quello che più di altri la « contiene », ma perché è quello che per primo evoca il problema del doppio voto e dello scomputo. Del resto, è proprio questo l'intendimento dichiarato dell'emendamento: smentire un meccanismo che si configura come centrale nella proposta avanzata.

Vorrei dare una prima risposta all'onorevole Rodotà, che ha obiettato sull'eccessiva restrizione che si configura nelle prime parole della formulazione del punto 2. Come è stato chiarito durante il suo intervento, l'interpretazione è un'altra, e può essere anche resa più esplicitamente. Bassanini, poi, ha obiettato sull'efficacia dello scomputo: ma su questo punto tornerò fra poco.

Vorrei innanzitutto svolgere un'osservazione preliminare sul « luogo di nascita » dello scomputo, cioè – se vogliamo dirlo in termini discorsivi – su chi è il « padre » dello scomputo. In proposito, infatti, si è parlato di un'eccessiva complicazione. Ebbene, vorrei sottolineare che ho inteso prendere a base dell'impianto della proposta che ho avanzato il quesito referendario, riproducendolo e traducendolo esattamente – quasi meccanicamente – nella proposta per il Senato e prevedendo per la Camera un sistema assai simile a quello riguardante il Senato e, quindi, a quello contenuto nel quesito referendario. Credo che sia giusto metterlo in chiaro per puntualizzare da dove nasca lo scomputo.

Ho davanti a me il testo, che tutti possiamo consultare nel fascicolo predisposto dal Servizio studi, della domanda dei promotori del referendum. I promotori chiedono la modifica del secondo comma dell'articolo 19 dell'attuale legge elettorale per il Senato sopprimendo tre parole: « Presentatisi nei collegi ». Questa formulazione del quesito referendario è fatta volutamente per introdurre – prevedendolo – lo scomputo dei voti di chi è eletto nei collegi. Infatti, come chiunque – dai colleghi ai giornalisti – può verificare dal fascicolo predisposto dal Servizio studi, la cancellazione di parole prevista nel quesito referendario promosso avrebbe potuto senza alcuna difficoltà prolungarsi fino al punto successivo, sopprimendo non tre, ma dodici parole. Ciò avrebbe evitato lo scomputo.

Aver limitato la richiesta di abrogazione a quelle tre parole ha lo scopo di prevedere il meccanismo dello scomputo dei voti. Quindi, lo scomputo nasce dal quesito referendario.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Chiedo scusa per l'interruzione, ma la formulazione nasce per avere il recupero dei voti non utilizzati per l'elezione nel collegio. Trattandosi di un unico voto, non è lo scomputo, ma il recupero dei resti.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Ma il quesito poteva benissimo essere formulato cancellando tutta la parte del periodo successiva alla virgola: in questo modo sarebbe stato escluso lo scomputo.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. È il recupero dei resti.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Chiamalo come vuoi, ma è questo: la richiesta di scomputo dei voti di chi è eletto nasce da questa formulazione del quesito referendario.

FRANCO BASSANINI. Non è in discussione: è incontestabile.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». È incontestabile, ma di fatto in qualche sede viene contestato; qualche volta anche qui dentro. Non lo dico per polemica, ma per lineare ed esatta conoscenza dei fatti e delle proposte esistenti. Quindi, lo ripeto: la nascita dello scomputo è nel quesito referendario.

È vero che, come ha garbatamente obiettato l'onorevole Barbera, il meccanismo ha un minore effetto proporzionale se abbinato ad una media del 75 per cento di seggi assegnati con il sistema maggioritario e del 25 per cento mediante il sistema proporzionale; ma posso anche replicare...

FRANCO BASSANINI. La ripartizione è a livello regionale; quindi senza recupero nazionale dei resti.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». È così. A parte quanto ha detto l'onorevole Bassanini come ulteriore corollario – cioè che non

esiste una percentuale indicata dal quesito referendario e che vi è, invece, l'indicazione complessiva e, regione per regione, vi sono altre quattordici diverse ripartizioni fra maggioritario e proporzionale –, ho già suggerito, nella illustrazione della mia relazione introduttiva della seduta di venerdì, la possibilità (se questo fosse il problema) di aumentare la quota maggioritaria per il Senato. In ogni caso, volevo chiarire quale sia l'origine dello scomputo e cosa induca a considerarlo nelle sue motivazioni, con serietà e maggiore responsabilità; naturalmente rispettando qualunque posizione che non lo condivida. L'«atto di nascita», dunque, va fatto risalire al quesito referendario.

Del resto, devo sottolineare che se – come è altamente probabile – si andrà al referendum ed il quesito otterrà il consenso, per il Senato avremo un sistema con unico turno, unico voto e scomputo; vedremo poi l'eventuale effetto di trascinamento sulla Camera.

Sul proseguimento dei nostri lavori, presidente, ho considerato tre diverse ipotesi che possono essere avanzate.

PRESIDENTE. Onorevole Patuelli, la prego.

ANTONIO PATUELLI. Non ho interrotto, presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, volevo richiamare il senatore Acquarone.

ANTONIO PATUELLI. Il fatto è che lei richiama sempre me, anche per colpe altrui! È un'ulteriore conferma a verbale, signor presidente.

PRESIDENTE. Un'ulteriore conferma di simpatia!

ANTONIO PATUELLI. Sì, ma non eccediamo! (Si ride).

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Tornando ai nostri lavori, la prima ipotesi, che ormai mi pare abbia scarse possibilità di successo

(quindi, la richiamo più per la storia della Commissione che per altro), potrebbe essere quella di proseguire i lavori sulla base del testo presentato. Per questa eventualità avevo predisposto alcune modifiche, alcune rielaborazioni, che ho depositato stamani e che quindi sono a conoscenza della Commissione: togliere al punto 3 l'espressione che rende obbligatoria la coincidenza dei candidati tra parte proporzionale e maggioritaria, facendo sì che sia meramente eventuale; recepire anche nel testo riguardante la Camera la proposta del senatore Giugni, contenuta nel testo per il Senato nell'alternativa a); sopprimere, infine, i punti 6 e 8 conseguenti alla precedente formulazione del punto 3. Questa potrebbe essere un'ipotesi che, peraltro, mi sembra non incontri attualmente grande favore nella Commissione.

Devo rispondere ad un'obiezione dell'onorevole Bassanini: in realtà, lo scomputo sarebbe facilmente aggirabile, quindi rischierebbe di essere una previsione inefficace; vorrei rilevare che questi problemi sono prodotti non tanto dallo scomputo quanto dal doppio voto (non credo si tratti comunque di un argomento rilevante). Ho proposto quella formulazione del punto 3 proprio come deterrente per l'aggiramento dello scomputo.

Vi sono altri deterrenti circa i giochi furbeschi ai quali stamani alludeva, per esorcizzarli, l'onorevole Bassanini. La formula di scomputo che ho prospettato (un voto in più del secondo in ordine di voti del collegio) scoraggia il ricorso a certi giochi. Vi sono altri strumenti; per esempio (ne parlavamo con lo stesso onorevole Bassanini durante l'intervallo), la legge tedesca contiene (e sembrerà complicato a chi disattende quanto più volte detto in Commissione circa l'apparente semplicità dei sistemi elettorali) un'indicazione specifica: i candidati indipendenti che non si colleghino con liste vedono annullati i voti che possono aver ricevuto con il secondo voto. È la norma tedesca ed è un'altra soluzione possibile. Tuttavia, si tratta di un terreno veramente tecnico, che mi pare attualmente esuli dai compiti della Commissione.

È ragionevole quanto proposto dal senatore Giugni: rinviare ogni determinazione delle modalità di scomputo ad altra sede (qui o altrove), limitandosi alla definizione più generica possibile dello scomputo.

Una seconda ipotesi di lavoro (che mi sembra potrebbe tener conto di quanto poc'anzi detto dal senatore Martinazzoli e sottolineato dal senatore Salvi) consiste nel predisporre un testo alternativo, così come si è fatto per il Senato, o meglio un testo che contenga in un punto alternative con pari dignità, non indifferenti o equipollenti per le varie parti che le propongono, ma che rappresentano due diverse posizioni su cui non si trova una larga intesa. Di conseguenza, mantenendo ognuno le proprie valutazioni, se ne dà conto, indicando due percorsi attuativi dei principi fondamentali comunque concordemente definiti. In questo senso andrebbe compreso anche il punto 2; qualora vi fosse l'intesa di arrivare ad un testo con due alternative che riguardino, come ha appena detto il senatore Martinazzoli, sia il doppio voto sia lo scomputo, così come si è fatto per il Senato, fissando pertanto in un caso un unico voto con scomputo ed in un altro doppio voto puro e semplice, senza previsione di scomputo, il testo potrebbe essere rielaborato introducendo tutto ciò che riguarda i due aspetti richiamati nel punto 5 in due diverse lettere, depurando gli altri punti di tutto ciò che presupponga la scelta nell'una o nell'altra direzione. Se questa fosse la soluzione adottata, il parere sull'emendamento Patuelli Camera 6 sarebbe favorevole, *iuxta modum*.

Se non si accogliesse né l'una né l'altra soluzione ma emergesse una posizione come quella prospettata stamane da qualche collega, consistente nell'affermare il doppio voto lasciando nell'eventualità lo scomputo non soltanto nel *quomodo* ma anche nell'*an*, alla luce di quanto ha appena sostenuto il senatore Martinazzoli non si troverebbe punto di convergenza. Di conseguenza, non vi sarebbe possibilità di

soluzione alternativa concordata tra le diverse soluzioni, pur sposando ciascuno la propria; il mio parere, allora, non potrebbe che essere contrario sull'emendamento Patuelli Camera 6. A meno che, rispetto all'emendamento Giugni, non si possa rendere ancora più generica un'ulteriore indicazione dei modi di scomputo. Ma quanto ha appena affermato il senatore Martinazzoli, cioè che i due aspetti si collegano, e quanto ha detto oggi anche il senatore Giugni mi pare possa consentire un'ulteriore sfumatura dell'ipotesi Giugni ma non di andare al di là di essa.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Non per fare polemica, ma per precisare, avendo dato un contributo alla predisposizione del quesito referendario...

PRESIDENTE. Lasci stare...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. A titolo di nota, avendo dato un contributo alla predisposizione del quesito referendario, desidero rilevare che so bene quale fosse l'intento dei promotori: non lo scomputo ma, trattandosi di un solo voto che riguarda il 75 per cento dei collegi, l'utilizzazione dei resti, cioè (proprio al fine di un riequilibrio proporzionale) di quei voti che non sono serviti per eleggere il candidato nel collegio uninominale.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Se lo chiami Francesco o Giovanni, è sempre la stessa persona. Io peraltro apprezzo la formulazione del quesito referendario.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. No, Francesco e Giovanni sono due persone diverse.

A parte questa premessa, che ha un valore puramente storico, chiedo intanto una precisazione al relatore, che ha formulato tre ipotesi. Egli ha detto che la prima non troverebbe consenso prevalente in questa Commissione; la seconda metterebbe...

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Non so se troverebbe il consenso prevalente; certamente non troverebbe un largo consenso.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Mi pare di capire che la terza soluzione...

MARCO BOATO. Scusa, Barbera, non puoi dirci quali sono queste soluzioni?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Mi è parso di capire che la prima soluzione consisterebbe nel sottolineare il doppio voto con lo scomputo con alcune correzioni che tengono conto del dibattito. Essa troverebbe l'appoggio soltanto del gruppo della democrazia cristiana e forse di quello socialista.

Vi sono poi una seconda e una terza soluzione. Quest'ultima non avrebbe il consenso del relatore né del gruppo della democrazia cristiana: si tratterebbe - voglio ripeterlo per Boato, che ne chiede il riassunto - di mettere sullo stesso piano il doppio voto senza scomputo e il doppio voto con scomputo, perché, sulla base di quello che ha detto Martinazzoli, per la democrazia cristiana non vi è la possibilità di accettare il doppio voto se non è accompagnato, in forme tecniche da verificare, allo scomputo.

Rimane la seconda soluzione. Tuttavia, questa viene a porre sullo stesso piano, con pari dignità, tre soluzioni: una più vicina al quesito referendario (che cambia però completamente le proporzioni delle percentuali del 60 e del 40 per un solo voto) e le altre due, che prevedono il doppio voto.

A questo punto, devo rivolgere una domanda al relatore ed egli, se ritiene che essa debba avere una risposta più approfondita, potrebbe anche proporre di aggiornare la seduta per il tempo necessario ad operare alcune consultazioni, immagino anche all'interno del gruppo a cui egli appartiene: mi chiedo se si possa includere, con pari dignità, l'ipotesi, sempre presente nel dibattito (prospettata da Ferri e che mi è sembrata esser stata accolta anche da Martinazzoli) del sistema uninominale.

minale con doppio turno. Mi è sembrato che nei primi accenni di Martinazzoli vi fosse un certo interesse verso tale proposta.

Tuttavia, non credo che un'eventuale soluzione – e concludo – sarebbe una non decisione della Commissione bicamerale: sarebbe, piuttosto, una decisione a maglie larghe all'interno di una scelta che abbiamo compiuto, quella dell'uninomiale maggioritario prevalente con correzione proporzionale. Non credo che si tratterebbe di una non decisione; essa rappresenterebbe in ogni caso una svolta storica importante. Infatti, per la prima volta una rilevante Commissione del Parlamento italiano affermerebbe il passaggio ad un sistema elettorale diverso da quello proporzionale sul quale si è retta la nostra democrazia per tanti anni.

Probabilmente ciò non ci consentirebbe di predisporre disegni di legge in tempo per rispondere alla domanda referendaria ma credo che la nostra deliberazione potrebbe dare al referendum un significato diverso: una consultazione referendaria non contro un Parlamento inadempiente e contro partiti incapaci di cogliere il nuovo e di capire la necessità di una svolta ma per una riforma elettorale che si muova lungo questi principi.

ACHILLE OCCHETTO. Onorevoli colleghi, vorrei che non sembrasse irrituale il fatto che, in riferimento a quanto sta accadendo, io intenda svolgere un intervento che richiami un po' tutti al senso di responsabilità del lavoro che dobbiamo compiere oggi. Purtroppo, sarò costretto più avanti ad abbandonare la riunione della Commissione – e vedo che Martinazzoli l'ha già fatto – perché le dimissioni del ministro di grazia e giustizia non costituiscono nella vita della Repubblica un fatto secondario. Domani il paese sarà profondamente turbato di fronte ad una notizia di tale portata.

A questo punto, credo sia compito della Commissione bicamerale dare oggi un segnale positivo in una situazione che non sappiamo come evolverà nei prossimi

giorni per quanto riguarda sia la vita del Governo sia la vita complessiva delle nostre istituzioni.

Voglio dire con estrema chiarezza che, dopo aver mostrato tutto il nostro senso di responsabilità – cosa che vogliamo continuare a fare – ritengo opportuno che la Commissione bicamerale oggi stesso invii alle Camere i progetti di legge che riguardano l'elezione dei membri dei due rami del Parlamento, senza altre esitazioni. Ci siamo trovati d'accordo sul sistema maggioritario, sul sistema uninominale, sul sistema maggioritario uninominale corretto; noi del PDS abbiamo abbandonato, con senso di responsabilità per giungere ad un accordo, l'ipotesi di lavorare sull'unico turno, guardando alla possibilità di discutere del turno unico con voto disgiunto. A questo punto, credo che il paese non potrebbe capire se volessimo risolvere fino all'ultima virgola anche la questione che riguarda lo scomputo e se il nostro lavoro dovesse arrestarsi di fronte a questo problema. Infatti, penso che su tale questione non ci saranno domani tumulti di piazza o tensioni particolari; la coscienza civile e politica del nostro paese – perché quasi sicuramente i cittadini sono più seri di coloro che oggi magari vogliono giocare sulle virgole – sarà impegnata sul grande tema relativo alla Repubblica e alla sua vita.

Pertanto, come Commissione bicamerale, noi dobbiamo – ripeto – inviare alle Camere un progetto ormai completo, lasciando loro la definizione della questione dello scomputo, sulla quale non riusciamo a trovare un accordo. Devo dire che questa mia proposta è corretta anche dal punto di vista istituzionale, e mi affido alla sensibilità (che so essere forte) del relatore e del presidente. La Commissione bicamerale – dobbiamo ribadirlo – si occupa in un certo senso in modo improprio delle leggi elettorali; l'unico motivo per cui se ne occupa in modo proprio è perché si è aperta una fase costituente che riguarda tutti i poteri dello Stato. Pertanto, questa Commissione sta lavorando in quanto giustamente il Parlamento ha ritenuto che sarebbe stato assurdo che le Camere discutessero di

riforma elettorale a prescindere dal lavoro generale che la Commissione svolge sul tipo di Governo, sul rapporto tra i due rami del Parlamento, sulla scelta tra Repubblica presidenziale e Repubblica neoparlamentare. Pertanto, è stato del tutto corretto collegare la riforma elettorale al lavoro della Commissione bicamerale.

Ritengo, tuttavia, che la questione dello scomputo nulla abbia a che vedere con i grandi temi di riforma dello Stato. Quindi, a questo punto, avendo noi compiuto un lavoro estremamente meritorio, affidiamo alle Camere qualcosa di più di un progetto: affidiamo addirittura quasi una legge formata complessivamente su punti decisivi con una sola questione aperta, che non è nemmeno giusto sottrarre alla libera discussione dei gruppi e delle Assemblee parlamentari.

Volersi ostinare oggi, magari correndo il rischio di non trovare una soluzione e quindi gettando tutto in alto mare, nella situazione politica in cui ci troviamo, sarebbe da parte della Commissione bicamerale una scelta veramente irresponsabile. Pertanto, avendo concordato praticamente aspetti rilevantissimi, avendo riconosciuto che la democrazia cristiana ha compiuto passi importanti nella ricerca dell'accordo (e credo che la stessa cosa vada riconosciuta al PDS ed anche ad altre forze politiche, come la lega nord e le forze referendarie), penso che sia giusto in questo momento da parte della democrazia cristiana non impegnarsi in un braccio di ferro ma cogliere quello spiraglio che si è potuto sentire nell'intervento di Martinazoli.

Dobbiamo muoverci, restando liberi sul punto dello scomputo: io sono tra coloro (anche nel mio gruppo) che non sono capaci (probabilmente si tratta di un mio limite) di vederne il valore così capitale nel quadro generale; ma dare l'impressione oggi che la bicamerale si fermi perché un gruppo o l'altro vuole avere la preminenza – e dobbiamo rispettare i parlamentari che devono poter intervenire liberamente su un punto tecnico di questo genere, che non ha alcuna implicazione con i problemi generali istituzionali, di competenza della Com-

missione bicamerale – sarebbe una prova di irresponsabilità politica.

Nel giorno in cui il ministro di grazia e giustizia (e sono veramente turbato dell'accaduto; tra l'altro, ritengo che il suo atto sul piano personale vada ampiamente apprezzato) si trova in simili condizioni, insieme al Governo italiano, alla situazione generale e al paese, non arrivare alla conclusione, lasciando che siano Camera e Senato a discutere liberamente, sarebbe un fatto estremamente grave.

MARCO BOATO. Presidente, vorrei esprimere con molta serenità il mio totale disaccordo con quanto affermato poc'anzi dall'onorevole Occhetto. Credo che sia piuttosto grave che il collega abbia caricato il suo intervento dell'accusa che chi non scegliesse la proposta da lui avanzata si dichiarerebbe irresponsabile rispetto alla situazione politica ed istituzionale del nostro paese. Mi sembra di vivere da questo punto di vista qualcosa di analogo a quando eravamo impegnati nell'elezione del Presidente della Repubblica: a seguito della strage in cui perse la vita Falcone, qualcuno disse che a quel punto il Parlamento in seduta comune avrebbe dovuto eleggere immediatamente il Presidente della Repubblica, indicandoci grosso modo anche il nome...

ACHILLE OCCHETTO. Io sto dicendo esattamente il contrario e non accetto provocazioni di questo genere!

MARCO BOATO. La mia non è una provocazione!

ACHILLE OCCHETTO. Sto dicendo che in una situazione drammatica non si può chiedere di votare qualsiasi cosa! È esattamente il contrario, caro Boato! So che c'è dalla tua parte (non quella attuale ma quella di derivazione) questa tendenza, e quindi ti prego di rispettare le posizioni che qui vengono affermate. Esprimi pure liberamente il tuo pensiero, ma ripeto che io ho sostenuto esattamente il contrario di quello che hai detto!

In una situazione così drammatica non si può chiedere a nessuno dei gruppi che sono attestati su posizioni diverse di quadrare frettolosamente il cerchio, e quindi di rimandare ad un momento di riflessione attenta e responsabile l'unico punto (che secondo me non è fondamentale) su cui oggi vi è una diversità di opinioni. Tu, collega Boato, puoi essere contrario, ma non puoi dare interpretazioni dietrologiche, che io respingo!

MARCO BOATO. Non occorre gridare in questo modo, anche perché io ho cercato di parlare con pacatezza...

ACHILLE OCCHETTO. Con il tono della voce cerco di sopperire all'enorme quantità di parole che hai pronunciato nei tuoi interventi in questa Commissione e che risultano dagli atti delle nostre sedute. Un tono di voce un po' più alto riesce forse, in qualche misura, a compensare la lunghezza degli interventi con i quali ci hai deliziati nel corso di questi mesi!

MARCO BOATO. Ti ringrazio per la seconda interruzione!

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, le ricordo che il timbro della voce non viene stenografato!

MARCO BOATO. Non capisco, presidente, perché si reagisca in questo modo e trovo che ciò sia grave. Nella discussione di questa mattina si sono svolti, di seguito, tre o quattro interventi di esponenti del gruppo del PDS, in parte differenti l'uno dall'altro, ma io non mi sono lamentato per questo. Una Commissione bicamerale, infatti, serve a discutere, elaborare, proporre e decidere; credo quindi che da questo punto di vista gli atti parlamentari facciano fede dell'apporto di ciascuno di noi nella sede in cui ci troviamo. Io sono l'unico rappresentante del gruppo dei verdi e quindi da solo devo cercare di svolgere questo ruolo, avendo sempre il massimo rispetto per le posizioni di tutti gli altri gruppi.

La reazione che ho avuto (e la confermo) si riferisce all'affermazione secondo la quale chi non fosse d'accordo con la proposta in discussione si dimostrerebbe irresponsabile rispetto a quanto sta avvenendo. Ritengo che questo modo di procedere sia sbagliato. Non credo di essere meno sensibile del collega Occhetto nei confronti della grave situazione politica ed istituzionale in cui ci troviamo. Temo di essere un buon profeta se affermo che, visto tutto quello che è successo in questo periodo, l'annuncio dato qui oggi (che era nell'aria già da qualche ora) è gravissimo: se è vero, com'è stato detto (io, tra l'altro, l'ho sentito ipotizzare un'ora fa), che il ministro di grazia e giustizia si è dimesso, ritengo che si tratti di un fatto di enorme gravità.

Penso e temo, signor presidente e colleghi, che nelle prossime ore, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci troveremo di fronte ad altri fatti di analoga gravità per la vita politico-istituzionale del nostro paese. Non sottovaluto quindi ciò che sta avvenendo, anzi ne ho la piena consapevolezza e, proprio per questo, penso che chi lavora in questa Commissione debba avere anche la capacità di portare avanti fino in fondo il proprio lavoro, perché questa è l'unica risposta istituzionale possibile (non parlo di risposte politiche, che rimangono fuori da questa sede) di fronte ad un sistema politico e dei partiti (anche con intrecci istituzionali) che attraversa la crisi più grave della storia della nostra Repubblica, crisi di cui tutti, dal Presidente della Repubblica in poi, siamo consapevoli.

Credo che (mi rivolgo al collega Barbera, che ha parlato per ultimo a proposito dei vari gruppi che intervengono) non si stia discutendo di quisquiglie che non interessano alle masse popolari. Stiamo discutendo di questioni istituzionali, politiche ed elettorali (che sono al tempo stesso politiche e tecniche) di enorme rilevanza; mi riferisco anche alle questioni apparentemente tecniche, che potrebbero magari sembrare di minore interesse. Credo sia irresponsabile (vorrei ricambiare l'aggettivo) immaginare che, se una Commissione

in cui sono presenti tutti i segretari dei principali partiti (oppure, in loro mancanza, gli esponenti più autorevoli in materia istituzionale) e in cui quindi sono rappresentati in qualche modo tutti i soggetti della vicenda in corso, compresi i referendari (vedo Segni, Barbera ha parlato ed altri sono in quest'aula), non arriva a trovare una soluzione, a questa possano pervenire le Commissioni permanenti del Parlamento, magari dicendo di lasciare la libertà ai parlamentari. Non si sta togliendo la libertà a nessuno, da questo punto di vista!

Occorre un'assunzione di responsabilità e vi è il diritto-dovere di trovare soluzioni politiche ed istituzionali (anche tecniche, quando è necessario) rispetto a problemi che sarebbe sbagliato demandare così come si presentano, con il ventaglio di ipotesi oggi sul tappeto, alla I Commissione del Senato (il cui presidente è Maccanico e che, se non sbaglio, in queste ore sta discutendo la proposta di legge sui sindaci) o alla I Commissione della Camera (il cui presidente è Ciaffi, assente, e che abbiamo visto come abbia risolto il problema relativo ai sindaci, unica materia di grande rilevanza istituzionale che tale Commissione ha affrontato). Immaginare che questa sia una via più semplice dal punto di vista politico-parlamentare mi sembra non voglio dire irresponsabile ma sbagliato.

La mia proposta è che si riprendano in considerazione le varie soluzioni ipotizzate dal relatore Mattarella e che, eventualmente, si consideri (perché mi sembra sensata) la proposta formulata dal collega Barbera un minuto prima che intervenisse il segretario Occhetto, proseguendo il nostro lavoro su questo terreno. La responsabilità istituzionale che abbiamo in questo momento è esattamente quella di portare avanti fino in fondo il nostro lavoro. Nessuno si offende se Martinazzoli o Occhetto escono da quest'aula oppure se qualche altro collega deve rilasciare dichiarazioni o affrontare i problemi politici enormi che in questo momento sono sul tappeto. Questo è pienamente comprensibile per tutti. Ma la responsabilità di

questa Commissione è, ripeto, di portare avanti fino in fondo il suo lavoro, senza farsi prendere dallo *shock* per quanto sta avvenendo, perché purtroppo di *shock* ce ne sono già stati e ce ne saranno a ripetizione! Anche quando affronteremo le materie di carattere costituzionale ci troveremo di fronte ad analoghi *shock*, che porteranno ad affermare di chiudere la partita; qualcuno ripeterà che occorre andare ad elezioni anticipate e chiudere non la partita ma il Parlamento in relazione al nostro compito. Questo vuol dire abdicare alle responsabilità per le quali ci troviamo qui a lavorare in questo momento!

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Presidente, a questo punto della discussione, devo ripetere alcune valutazioni che abbiamo già espresso e che, a parte l'enfasi più o meno accentuata, coincidono largamente con la riflessione svolta dall'onorevole Occhetto, sulla cui parte conclusiva siamo d'accordo. E lo siamo (indipendentemente dagli eventi di questa giornata politica, che per la verità non sono ancora conosciuti nella loro interezza e nella loro compiuta determinazione) per la semplice ragione che la Commissione (in questo conveniamo con il giudizio espresso dall'onorevole Occhetto) ha fatto la sua parte, in quanto ha esplorato le varie opportunità e possibilità, raccogliendo le linee generali di un progetto di riforma elettorale per la parte che risulta prevalente nell'opinione registrata in Commissione. Ciò è avvenuto lasciando per la verità non risolta la questione del cosiddetto scomputo ma anche lasciando per il momento minoritarie soluzioni che, come indicava nel suo intervento il collega Barbera, nel prosieguo del lavoro parlamentare potrebbero riemergere e diventare maggioritarie.

A questo punto, la fotografia degli atti della Commissione e la parte già definita (che poi è quella di maggiore importanza, in precedenza riepilogata dal collega relatore) costituiscono materiale sufficiente da consegnare (vorrei aggiungere alle parole di Occhetto un avverbio che ha la sua importanza) politicamente alle Commis-

sioni parlamentari. Queste ultime (non è solo una questione formalistica ma anche logica e istituzionalmente importante) sono libere anche di far riaffiorare temi e soluzioni che qui, allo stato, sono minoritari. Con questo, presidente, eviteremmo lo sconcerto dell'opinione pubblica (convengo largamente sul fatto che vi sarebbe uno sconcerto, indipendentemente dalle dimissioni del guardasigilli, per la gravità della situazione generale e per l'importanza dei problemi che abbiamo di fronte) se questa apprendesse che noi prolunghiamo in modo inadeguato i nostri lavori su un tema che, con l'aiuto della stampa (che ci aiuta sempre nell'esatta rappresentazione all'esterno di quanto avviene qui dentro), sarebbe l'oggetto misterioso. Questo scomputo sarebbe argomento prediletto dai vignettisti - molto valorosi, per la verità - di alcuni quotidiani ...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. In realtà, stavamo parlando di doppio turno, cui anche lei era interessato.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Onorevole Barbera, visto che lei proprio ci tiene, le faccio osservare che la questione del doppio turno era riservata ad uno scambio di battute fra lei ed il relatore. La vera questione sulla quale ci siamo impegnati ...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vi sono stati prima Ferri, Martinazzoli, il sottoscritto e Mattarella.

MARCO BOATO. Mi associo anch'io a questa proposta.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Concludendo, sono dell'opinione, signor presidente, che vi sia una responsabilità ...

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il doppio turno è una cosa che l'opinione pubblica conosce.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Certamente.

Però, onorevole Barbera, fino a quando il gruppo al quale tu appartieni confermerà le valutazioni precedentemente espresse dal collega Occhetto, il doppio turno qui non avrà la maggioranza; tu ne devi prendere atto per la semplice ragione che qui sei uno degli undici componenti il gruppo che, attraverso la parola del suo segretario (che abbiamo il dovere di considerare rappresentativa dell'opinione del gruppo), afferma di aver responsabilmente rinunciato al doppio turno per giungere ad un'intesa. Io, che sono favorevole al doppio turno - e tu lo sai - devo dire che in questo momento si tratta di un'opinione minoritaria.

Qui tuttavia - e concludo, signor presidente - emerge una responsabilità della presidenza della Commissione, la quale a questo punto, secondo la mia personale opinione, ha non solo il potere ma in qualche modo il dovere di considerare sufficientemente istruita la questione e di procedere ad un riepilogo delle posizioni emerse, raccogliendo quelle maggioritarie sui punti che sono stati prima ricordati (convengo anch'io sul fatto che si tratta di punti non secondari, ma di importanza centrale), riservando poi al seguito del dibattito che avrà luogo non in questa sede la definizione sia degli altri punti sia del quadro generale.

Onorevole De Mita, indipendentemente dalle dimissioni del guardasigilli, sono profondamente convinto - l'ho già affermato questa mattina ed i colleghi me ne daranno atto - che un protrarsi dei lavori della nostra Commissione non convenga alla Commissione stessa, non convenga all'impostazione della discussione sulla riforma elettorale, non convenga nemmeno (nessuno ne parla ma è bene che questo argomento non scompaia) al resto - che è la parte più importante - dei lavori della Commissione, che è in estatica attesa della conclusione di questa discussione. La Commissione è paralizzata politicamente attorno a questo tema rispetto a tutti gli altri temi sui quali invece il suo lavoro si dovrebbe concentrare con maggiore forza nei prossimi giorni.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Riprendo la parola in quanto nel mio precedente intervento mi sono limitato a svolgere una dichiarazione di voto; visto che si è ampliata la discussione, vorrei puntualizzare brevemente qualcosa in più.

Innanzitutto mi dichiaro pienamente d'accordo con quanto affermato dal collega D'Onofrio, secondo il quale questa riforma elettorale non può prescindere dall'impianto della Costituzione vigente. Abbiamo sempre sostenuto che la riforma elettorale a nostro giudizio doveva seguire, e non precedere, quella della Costituzione, non solo per le motivazioni addotte dall'onorevole D'Onofrio ma per una serie di ragioni più ampie.

Venendo poi al sistema elettorale – non pressati magari da eventi esterni a questa Commissione – debbo osservare che effettivamente il materiale esiste, visto che si tratta solo di indicare criteri e non di presentare progetti o disegni di legge organici. La questione del doppio voto, dello scorporo può essere pertanto superata.

Mi sembra tuttavia utile qualche puntualizzazione, perché a noi pare veramente strano adottare il sistema dello scorporo su un doppio voto. Infatti, finché il voto, come al Senato, è unico, può essere opportuna (non dico giusta ma comunque oggetto di valutazione) l'idea di togliere qualcosa che sia usato per ottenere dei seggi. Ma quando il voto è doppio il discorso è diverso, a meno che non venga ideata una scheda, per così dire, a ricalco, per cui si è sicuri che l'elettore vota sempre nella stessa maniera. Se l'elettore vota, invece, in due modi diversi, non appare logico considerare poi i voti omogenei ai fini dello scorporo, perché allora a questo punto si potrebbe pervenire ad una decisione ancora più assurda e stabilire che i voti destinati alla Camera vengano scorporati per il Senato, o cose del genere. Quando vi è un doppio voto, questo deve rimanere tale; ognuno dei due voti deve seguire la sua strada e quindi non deve essere condizionato dall'altro, proprio perché un voto è differente dall'altro.

Il confronto con la Germania non regge, in quanto il sistema tedesco è dichiarata-

mente proporzionale; non si può pertanto far riferimento ad esso, mentre noi ci stiamo avviando verso un sistema prevalentemente maggioritario. Certo, devo dare atto al senatore Martinazzoli che almeno su questo punto la democrazia cristiana non ha alcun interesse allo scorporo perché, in assenza di quest'ultimo, essa – stando almeno alle proiezioni – guadagnerebbe. Pertanto, sarebbe dimostrazione di onestà intellettuale e politica prendere una posizione che dovrebbe essere di tutti noi: quella di fare gli interessi non della propria parte ma del paese. D'altro canto, considerando appunto le proiezioni che vedono la lega indifferente all'uno o all'altro sistema per quanto riguarda il risultato con riferimento ai seggi, penso di poter parlare con la necessaria serenità ed obiettività.

Venendo al sistema proposto dal collega Mattarella, non concordiamo con questo miscuglio (sulla terminologia Martinazzoli è stato critico ma non penso che le sue critiche fossero pienamente fondate) e riteniamo che debba esistere un sistema separato: vi deve essere chi concorre al sistema maggioritario e chi a quello proporzionale. Nel nostro emendamento abbiamo previsto che vi possa essere una coincidenza di persone ma non una mescolanza di sistemi, tant'è vero che noi stabiliamo che le sostituzioni di un eletto con il sistema maggioritario, come in tutti i sistemi uninominali maggioritari, avvengano attraverso elezioni suppletive e non attraverso *escamotage* che non vanno nell'ottica di un sistema veramente maggioritario uninominale.

La parte proporzionale può essere oggetto di vari artifici: si potranno prevedere addirittura liste simili a quelle della Camera; si può prevedere, come appare nell'ipotesi di Mattarella, un sistema simile a quello attualmente in vigore per il Senato. Ciò su cui non siamo d'accordo è il recupero su base nazionale, anche perché esso complica estremamente la questione. Non ci sembra opportuno ricorrere ancora una volta ai quozienti e poi risuscitare il collegio unico nazionale. Noi riteniamo (anche se il nostro emendamento non ha

potuto essere così preciso in quanto cozzava con le disposizioni già approvate al punto 1 che si debba applicare il metodo d'Hondt alla Camera e che quindi la ripartizione dei seggi si definisca all'interno delle circoscrizioni e non come avviene attualmente con il sistema dei quozienti, con eventuali recuperi. Questo oltretutto consentirebbe di risolvere anche il problema della soglia minima, dello sbarramento. Anche questo è un meccanismo che mal si concilia con un sistema maggioritario. Lo sbarramento, infatti, è forse la formula più banale, primordiale, semplice per avviarsi verso un sistema maggioritario, all'interno però di un sistema proporzionale. Quando il sistema è già fortemente maggioritario è diverso, nel senso che non mi risulta che in Inghilterra, negli Stati Uniti o in altri sistemi caratterizzati dal maggioritario vi siano sbarramenti. Addirittura, nella stessa Germania, che ha - ripeto - un sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento, quest'ultimo non vale per chi conquista sul campo un collegio: chi ha la maggioranza relativa in un collegio viene comunque eletto, anche se il gruppo cui fa riferimento ottiene percentuali da prefisso telefonico a livello nazionale.

A un certo punto, quindi, lo sbarramento, a cui noi non siamo contrari, potrebbe essere superato attraverso il metodo d'Hondt, che funge esso stesso da sbarramento. Eventualmente, proprio per evitare il massacro, per così dire, delle forze minori (e al riguardo ricordo che noi in tante zone del paese siamo forza minore; quindi, non parlo unicamente in riferimento ad altri), si potrebbero ampliare le circoscrizioni, estendendole fino a farle coincidere con quelle che già esistono oggi per l'elezione del Parlamento europeo. Avremmo quindi circoscrizioni con numerosi collegi uninominali; e i due quinti dei seggi verrebbero ripartiti con metodo d'Hondt in queste circoscrizioni, che sarebbero abbastanza ampie per evitare appunto il massacro delle forze politiche minori, oltre che il complicato calcolo di un collegio unico nazionale.

In tal modo ho illustrato la nostra proposta. Con questo intervento penso di aver anche risparmiato del tempo, perché considero ormai illustrati praticamente tutti i nostri emendamenti. Ripeto: quella che ho indicato è un'alternativa, che però non mi sembra del tutto in contrasto con la logica finora seguita dalla Commissione.

Concludo facendo riferimento all'ultimo dei nostri emendamenti, a cui il relatore ha fatto solo cenno perché ovviamente la sua relazione ha un'ottica leggermente diversa. Mi riferisco alla differenza per la presentazione delle candidature, alla necessità cioè di un certo numero di sottoscrizioni o di una presenza in Parlamento come gruppo già costituito. Prevedendo una netta separazione fra candidati maggioritari e candidati proporzionali (uso questi termini perché penso siano semplici da capire), è chiaro che il candidato maggioritario, se ha buon senso, si candiderà solo se avrà concrete possibilità di affermazione, in quanto proprio nella logica di un sistema maggioritario candidature cosiddette di bandiera (presentate cioè solo per far vedere che la forza politica esiste) creano una perturbazione notevole al di là del risultato che si può ottenere. Nel sistema proporzionale una forza minore che raggiunga il 2 o il 3 per cento sottrae eventualmente un 2 o 3 per cento di seggi alle altre forze. Nel sistema maggioritario uninominale, dove i seggi vengono a volte assegnati con scarti minimi e i voti non utilizzati non vengono recuperati, il piccolo, minuscolo successo di una forza minore può sconvolgere completamente l'equilibrio all'interno di un collegio.

Ebbene, mi sembrava che, proprio in quest'ottica, si fosse deciso di adottare un sistema misto, cioè un sistema maggioritario dove appunto dovessero concorrere le forze cosiddette maggiori, cioè quelle con possibilità concrete di affermazione, e un sistema proporzionale (per i due quinti dei seggi) dove potessero concorrere anche quelle forze che appunto, non avendo la possibilità di ottenere la maggioranza relativa, attraverso il sistema proporzionale potessero comunque essere rappresentate in Parlamento.

Non vogliamo con questo stabilire sbarramenti e imporre divieti alla presentazione delle candidature (a un certo punto, in democrazia non è pensabile creare sbarramenti *a priori*, sbarramenti ovviamente insormontabili). Pertanto, prevediamo che per il sistema maggioritario concorrano quelle forze che, avendo un gruppo parlamentare e non magari un solo eletto, abbiano dimostrato una consistenza tale da potersi presentare con una certa possibilità di successo. Mentre invece per il sistema proporzionale la presenza anche di un unico parlamentare può naturalmente essere sufficiente per la presentazione della candidatura, anche qui fermo restando che (proprio per non togliere la possibilità ad alcuno di candidarsi), se proprio uno vuole presentarsi con una candidatura di bandiera anche in un collegio dove è sicuro che prenderà solo il 3, il 4, il 5 per cento dei voti, lo potrà naturalmente fare, però con l'onere di raccogliere un certo numero di sottoscrizioni. È questo il senso del nostro emendamento al punto 10.

PRESIDENTE. Ho ripetuto più volte, onorevole Labriola, che se non abbiamo sempre presente il compito che la Commissione ha, rischiamo a volte di muoverci in direzioni che non portano da nessuna parte.

Nella dizione di Labriola è stata sottolineata la rilevanza politica dei lavori della Commissione ma anche dal punto di vista politico ritengo che, se non perveniamo a registrare il punto di larga intesa che stiamo costruendo, non daremo nessun contributo fuori della Commissione bicamerale. Io faccio allora riferimento ai nostri lavori, al compito che la Commissione ha (e la Commissione, tra i suoi compiti, ha anche quello di occuparsi del sistema elettorale) e al risultato che si può raggiungere. Se la nostra discussione a questo punto, anziché divagare su temi diversi, si concentra sul punto di approdo che stiamo registrando, credo che sia possibile pervenire ad una conclusione. Anche se non si tratta di una conclusione definitiva, sarà sempre la conclusione di un processo di maturazione di una convin-

zione comune che ha registrato già punti di convergenza anche molto significativi.

Vorrei (se mi è possibile) ripetere in maniera sintetica l'iter del nostro ragionamento, in modo che poi possiamo compiere uno sforzo per concludere, anziché per ricominciare da capo.

È certo che, finché la legge non sarà approvata, qualunque decisione può essere rimessa in discussione ma non credo sia produttivo, ogniqualvolta incontriamo una difficoltà, immaginare che la difficoltà si risolva cominciando un iter diverso (mi rivolgo in particolare all'onorevole Barbera). Dal punto di vista metodologico, trovo un po' sconclusionato il modo di procedere assumendo un punto di approdo per poi metterlo in discussione continuamente.

Io non do giudizi di merito, non mi pronuncio sul criterio che è prevalso. Faccio riferimento all'esperienza dell'onorevole Salvi. Egli ha rimesso il suo mandato quando abbiamo incrociato una prima difficoltà: se muoverci nella direzione del turno unico o del doppio turno. Da quel momento in poi, convenzionalmente (non c'è stata infatti una decisione giuridicamente rilevante, però dal punto di vista dell'elaborazione della nostra riflessione è stato così) abbiamo ipotizzato il turno unico come base di lavoro. Adesso, quindi, rimettere in discussione l'eventualità del doppio turno non ci aiuta a pervenire ad un risultato. Trovo, pertanto, incongruo lo sforzo di aiutare a pervenire al risultato sul turno unico dicendo: « C'è l'altra strada ». Certo che l'altra strada c'è, ma noi - ripeto - convenzionalmente in questo momento l'abbiamo esclusa. Questo lo dico con riferimento alle varie opinioni.

Abbiamo però anche concordato che, scegliendo il turno unico (o meglio: ipotizzandolo, non scegliendolo), i sostenitori di tale sistema si dovessero far carico della preoccupazione dei sostenitori del doppio turno relativamente al processo di aggregazione. Ricordo a tal proposito che il senatore Tronti (di cui ho letto l'intervento su *l'Unità*) ci ha richiamato, o meglio ha richiamato se stesso, alla preoccupazione di avere una visione d'insieme tra istitu-

zioni e processi politici. Diversamente, rischiamo di lavorare davvero nelle astrazioni.

Questa preoccupazione, dunque, vi è (lo dico agli onorevoli Occhetto e Salvi) e rimane un punto da risolvere, perché immaginare che si possa concludere con il turno unico senza fornire una risposta a chi ha posto il problema che i processi di aggregazione debbono avere in una qualche sede un momento di garanzia non ci porta ad alcun risultato.

Noi stiamo approfondendo un'ipotesi prospettata da alcuni gruppi (peraltro mi sconcertera il fatto che chi avanza la proposta, anziché spiegarla, la rimetta in discussione). Tuttavia, fino a questo punto non siamo riusciti a concordare alcuna soluzione in ordine alle tecniche dello scorporo con riferimento al doppio voto, perché esse non sempre si limitano ad essere soluzioni tecniche ma talora implicano anche valutazioni di ordine politico.

La questione è dunque questa: dobbiamo operare una scelta. Io raccolgo la sollecitazione dell'onorevole Occhetto che, pur senza ascoltare quanto aveva detto l'onorevole Martinazzoli, sostanzialmente ha svolto la stessa riflessione. Siamo ancora nella fase della definizione dei criteri, perché non mandiamo al Parlamento una proposta: dunque, solo se hanno largo consenso e credibilità i criteri che definiamo possono far sorgere in parallelo un'iniziativa legislativa suscettibile di risultati utili. Le cose convergono ma l'una non è precedente all'altra. Pertanto, come dicevo, con il nostro lavoro non precludiamo l'iniziativa parlamentare.

Mi auguro che questa sera si possa concludere la riflessione in ordine ai criteri intorno ai quali abbiamo discusso. Tuttavia, ricordo all'onorevole Boato che non abbiamo votato la legge né precludiamo alla Commissione la possibilità di continuare a lavorare. Poi valuteremo le cose che interverranno e di esse terremo conto ma non possiamo stabilire i comportamenti nostri e quelli di altri, che sono indubbiamente liberi e non dipendenti da noi.

La proposta del doppio voto è funzionale a rispondere alle ragioni di chi ha

abbandonato il doppio turno: quindi, una risposta ci deve essere e nessuno può immaginare che si possa giungere ad una soluzione che trovi convergenze, se essa non sia tale da risolvere nella sua complessità questo problema. Onestamente, non siamo giunti ad alcuna conclusione perché non siamo andati oltre la registrazione della discussione che si è svolta.

Dunque, sia ai fini della continuazione dei lavori della Commissione sia per far registrare politicamente all'esterno un grado di maturazione percepibile, credo si debba compiere uno sforzo in ordine alla proposta che mette insieme il turno unico e le ragioni di quanti in questo momento vedono nel doppio voto la possibilità di integrare la risposta a questo processo in termini elettorali.

Certo, non si tratta di una conclusione né di una soluzione (non dobbiamo prenderci in giro) ma del tentativo di mantenere in piedi le due proposte: quella di chi ritiene che il doppio voto sia una risposta esaustiva (che poi realizza anche lo scorporo in forme tecniche praticabili e rilevabili) e quella di chi, viceversa, immagina che per il momento rimane il doppio voto ma che il giorno in cui tale risposta non fosse più praticabile — noi ancora non siamo giunti ad articolare tecnicamente quella formula — se ne adotterebbe un'altra. Siccome il problema c'è, una soluzione si deve pur trovare.

Allora, Barbera, l'ipotesi del doppio turno potrebbe emergere se, nello sforzo successivo di individuare una soluzione con il doppio voto, ci convincessimo del fatto che essa non è praticabile tecnicamente.

Tuttavia, per concludere i nostri lavori e per dare concretezza alla nostra riflessione — anche perché credo che abbia ragione Boato nel temere che gli eventi esterni ci daranno ogni giorno di più sollecitazioni forti — ritengo sarebbe opportuno registrare lo stato della nostra riflessione, anche perché non stiamo votando la legge ma indicando i criteri che convenzionalmente ci diamo. A ciascuno di noi rimarrà la libertà, ripensandoci, di approfondirli, modificarli e sostituirli.

Allora, onorevole Mattarella, qui non si pone il problema dell'accettazione o meno di questo o quell'emendamento. Occorre definire il criterio in base al quale valutarlo, altrimenti rischiamo di fare una discussione inconcludente (non a caso il dibattito si è spostato). Chiedo pertanto al relatore se sia possibile trovare una formula che faccia riferimento all'ambiguità – nel senso non dell'imbroglio ma della mancanza di chiarimenti – che la discussione registra. È evidente, infatti, che convergono sollecitazioni che non hanno ancora trovato una soluzione: ecco dunque lo stato di maturazione della riflessione. Tutto quello che faremmo in più sarebbe inutile; tutto quello che faremmo in meno toccherebbe la nostra responsabilità.

Da questo punto di vista, concordo con l'onorevole Occhetto nell'auspicare che lo sforzo enorme che è stato compiuto per far avanzare la discussione fino a questo grado di maturazione stasera ci possa portare, nell'interesse di ognuno di noi, ad una conclusione positiva della riflessione (non certo nel senso di addivenire ad una soluzione).

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Presidente, riprendo le considerazioni dell'onorevole Occhetto sulla gravità del momento in relazione a circostanze che ignoravo. Esse, in aggiunta ad altre valutazioni che lo stesso onorevole Occhetto ha fatto e che altri qui in questi giorni aveva prospettato sulle effettivamente relevantissime questioni in ordine alle quali si è raggiunto un punto di convergenza piuttosto ampio, accentuano l'esigenza che si giunga ad un esito positivo, per lo meno in ordine ai risultati rilevanti già conseguiti nei lavori di questa Commissione in materia, quale che debba poi esserne il prosieguo non sta a noi definirlo in questa sede e in questo momento.

Ho avuto il compito di registrare le possibilità di convergenza, almeno in un ampio arco di posizioni all'interno della Commissione. Ma se convergenza non vi è, certo non posso inventarla. Spero che vi sia, che si possa raggiungere democratica-

mente, come avviene negli organi collegiali, a seguito della discussione.

Avanzo una proposta, ma non so se essa possa raccogliere positivamente le preoccupazioni manifestate. Presidente, potremmo sforzarci – le risorse che il lessico offre sono non dico infinite ma amplissime – di trovare un testo che, come quelli della Sibilla, consenta a ciascuno di interpretarlo. Potremmo ricorrere ad un'ipotesi di questo genere. Ma l'esistenza di un testo che ciascuno interpreta in maniera difforme o di cui ciascuno sottolinea in modo diverso un punto od un altro, si risolverebbe più che altro in un intralcio non solo per i lavori della Commissione, ma anche per i nostri vicendevoli rapporti successivi.

Può essere più utile, se non si trova un punto di convergenza pieno – obiettivo auspicabile, ma per lo meno in questo momento non ancora conseguibile – registrare le diverse posizioni, manifestando in qualche modo una vicendevole disponibilità a prenderle in considerazione.

Faccio adesso una domanda della quale davvero ignoro la risposta. Cosa succederebbe se aggiungessimo un'alternativa alle altre due, ma sempre nell'ambito del *mix* individuato? Voglio dire infatti all'onorevole Barbera che la decorosissima posizione sul doppio turno risulta estranea rispetto al contesto in cui si colloca; potremmo adottarla, ma rischieremo di fare un'antologia di possibilità di soluzione.

Potremmo quindi incentrare la nostra attenzione sulle tre alternative che storicamente sono state enunziate nel corso dei nostri lavori in questi giorni: quella dell'unico voto con scomputo; quella del doppio voto puro e semplice, senza previsione di scomputo, e quella del doppio voto con lo scomputo. Si tratta infatti di tre diverse soluzioni, due delle quali indicano il doppio voto, l'una senza scomputo, l'altra con lo scomputo, ma che hanno tutte pari dignità. Su di esse si potrebbe svolgere successivamente un confronto, quale ne sia la sede, e noi registreremo onestamente le posizioni emerse, i punti già acquisiti e quelli sui quali c'è ancora bisogno di riflettere. In tal modo si manterrebbe una

coerenza con i criteri complessivi indicati e si consentirebbe un ulteriore confronto produttivo.

ANTONIO PATUELLI. Presidente, essere membro di questa Commissione non mi fa dimenticare che essa fa parte del Parlamento ed ha regole che non possono essere sostituite dalla sola volontà politica. Di conseguenza, penso che questo sia un momento di scelta, magari di scelta aperta con delle formule di delega, non definite in modo preciso, ma sempre nei canoni della discussione che abbiamo fin qui svolto in questa Commissione.

Abbiamo esaurito la discussione generale la settimana scorsa e abbiamo intrapreso la votazione dei singoli emendamenti. Gran parte di questi è stata respinta; taluni, la minor parte, sono stati approvati. Nella seduta iniziata questa mattina sono stati respinti tre emendamenti, dopo di che si è ripresa la discussione del mio emendamento Camera 6.

Comprendo e apprezzo le ragioni che hanno indotto ad allargare la discussione, ma richiamo la sua responsabilità di presidente della Commissione per le riforme istituzionali proprio sul fatto che la discussione in corso non può essere conclusa eludendo il momento procedurale con il solo accordo politico. Di conseguenza, se si chiede di non votare il mio emendamento Camera 6, bisogna ritirare il testo di cui veniva chiesta la soppressione, altrimenti, non si può fare altro se non votare l'emendamento.

Dopo la discussione di venerdì scorso, dopo l'aggiornamento a martedì e l'immotivato slittamento ad oggi, dopo l'interruzione un po' a sorpresa dei nostri lavori alle 12 di questa mattina, si è deciso di aggiornarci al pomeriggio. Vorrei osservare, tra l'altro, che i lavori di questa mattina sono stati sospesi con la motivazione che il Senato doveva votare alcune richieste di autorizzazione a procedere. Ebbene, non si può non sottolineare che era solo una delle tante volte in cui una Camera del nostro Parlamento votava tali richieste e che in numerose altre occasioni non si erano sospese le sedute della Com-

missione per le riforme istituzionali per consentire che avessero luogo delle votazioni, anche sulle stesse richieste di autorizzazione a procedere.

Io non voglio far precipitare la Repubblica e non mi iscrivo al partito degli irresponsabili, ma vorrei capire in termini non solo politici, ma anche formali e procedurali, come si concluderà questa discussione che va avanti da quattro giorni.

Presidente, le chiedo quindi di chiuderla non solo cercando un meccanismo politico ma anche salvaguardando le procedure regolamentari sulla base delle quali sono regolati i lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Patuelli, non siamo in presenza di un procedimento legislativo e non vi è quindi una procedura che ci porti a determinate conclusioni in relazione ad un testo. Noi stiamo inventando insieme il testo, dal momento che il criterio è una convenzione; poi, sul criterio che prevarrà, discuteremo gli emendamenti.

Quando è arrivato il turno del suo emendamento, ma già prima di allora - lei non era presente in quel momento - su richiesta dei membri della Commissione si è convenuto di svolgere la discussione su un criterio sul quale sembrava ci fosse un accordo, mentre poi c'è stato bisogno di un approfondimento.

Non credo avrebbe senso emendare una cosa che non è definita, che ancora non c'è. Abbiamo il problema di inventare una soluzione per perfezionarla poi attraverso gli emendamenti. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Certo che bisogna arrivare alla conclusione!

ANTONIO PATUELLI. Mi permetta, presidente, dopo i tre emendamenti presentati dall'onorevole Nania che lei ha posto in votazione...

PRESIDENTE. Quelli erano alternativi a tutto il testo predisposto dall'onorevole Mattarella. Si trattava della proporzionale, onorevole Patuelli!

ANTONIO PATUELLI. Presidente, io non ne voglio fare solo una questione di merito, lo dicevo in precedenza, ma anche una questione di metodo.

Di conseguenza, se si vuole chiedere di non votare il mio emendamento Camera 6, non ci deve essere più il testo, per cui il relatore, non trovando un consenso nemmeno sul subemendamento che ha proposto in corso di seduta, dovrebbe ritirare il punto 2, riservandosi di proporre altre soluzioni.

PRESIDENTE. Non anticipi. Ci arriveremo!

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Presidente, vorrei dire all'onorevole Patuelli che, se si addivenisse ad un testo con alternative, tutti gli altri punti andrebbero prosciugati degli aspetti che prefigurano una diversa soluzione; quindi il punto 2 cadrebbe e io stesso lo ritirerei. Pertanto non vi sarebbe più bisogno dell'emendamento.

GUIDO BODRATO. Sulle questioni di merito che ha sollevato l'onorevole Patuelli vorrei notare che, almeno per quanto mi riguarda, seguire lo svolgimento dei lavori della nostra Commissione crea qualche difficoltà da questo punto di vista.

Infatti, se ritengo che ogni parte politica o ogni membro della Commissione possa correttamente riservarsi la possibilità di risollevarne nelle Commissioni parlamentari e poi in Assemblea le proprie posizioni di partenza — il che significa che sicuramente riascolteremo la difesa della proporzionale pura, della uninominale secca e del ballottaggio alla francese —, ritengo anche che dal momento che si è scelta, come noi abbiamo scelto e confermato più di una volta, l'ipotesi del sistema misto prevalentemente maggioritario con una quota riservata alla proporzionale, sia metodologicamente abbastanza complicato dover valutare continuamente gli emendamenti che vengono ogni istante ripresentati e che esplicitamente ed in modo sistematico ripropongono giudizi su modelli accantonati, e mi limito a dire accantonati.

Ora gli emendamenti proposti da Patuelli in modo esplicito puntano a passare attraverso la proposta Mattarella per giungere a quella del doppio turno alla francese. Non so quanto siano proponibili metodologicamente, se l'obiettivo che perseguiamo è quello di un sistema misto prevalentemente maggioritario.

Ho quindi qualche difficoltà nel veder riproporre questioni, pur legittime, lo ripeto, che continuano a riemergere mentre dovrebbero risultare accantonate.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sviluppando tale ragionamento fino alle estreme conseguenze, si arriva proprio alla proposta che invano stiamo cercando di definire.

GUIDO BODRATO. Ci sto arrivando.

La proposta che stiamo discutendo, partendo dal sistema misto prevalentemente maggioritario, si è arenata sul se e sul come incorporare, per il calcolo proporzionale, i voti che sono risultati determinanti nell'assegnazione dei seggi uninominali maggioritari.

Da questo punto di vista, credo che l'ipotesi, avanzata dall'onorevole Mattarella, di registrare le diverse posizioni esistenti in merito a tale aspetto sia l'unica utile e percorribile. Non sto a ripetere ciò che in precedenza ha affermato il senatore Martinazzoli, ma se la questione dello scorporo per qualcuno è un oggetto misterioso ed irrilevante, non si capisce per quale ragione sia così forte il contrasto su di esso. Mi limito a questo ed aggiungo che sono del tutto d'accordo con chi ha osservato che conclusioni ipocrite non rafforzerebbero la Commissione rispetto alla drammaticità del momento politico che stanno vivendo le istituzioni.

Mi pare, quindi, lo ripeto, che la soluzione migliore sia registrare, nelle conclusioni dei nostri lavori su questo punto, il fatto che vi è una questione aperta e di contrasto, augurandoci che, successivamente, attraverso una riflessione che impegni tutti, la diversità di posizioni possa essere superata. Come ha dichiarato il

senatore Martinazzoli, accettare questa conclusione non significa solo che difendiamo le nostre opinioni ma anche che siamo aperti a riflessioni ulteriori su quelle degli altri. Questo credo sia il lavoro positivo che dobbiamo svolgere.

Voglio poi dire all'onorevole Barbera che diverso è l'itinerario del doppio turno. Non sono in grado di interpretare un semplice accenno, ma credo di poter sostenere che quando il senatore Martinazzoli ha parlato di questo diverso itinerario, considerandolo come una conclusione impossibile oggi, non si è riferito al doppio turno di cui abbiamo parlato con riguardo al *mix* maggioritario-proporzionale, ma al doppio turno alla francese, che non è attualmente in discussione perché impedirebbe una conclusione utile dei nostri lavori.

CESARE SALVI. Signor presidente, credo che a questo punto la cosa migliore sia passare all'esame dell'articolato e procedere alla votazione degli emendamenti, seguendo la normale procedura parlamentare. Da parte nostra, in coerenza con le dichiarazioni dell'onorevole Occhetto, accetteremo il risultato finale del voto espresso democraticamente dalla Commissione.

MARCO BOATO. Vorrei sapere se il relatore presenterà suoi emendamenti in conformità alle proposte avanzate poc'anzi.

CESARE SALVI. Quando arriveremo ai vari punti, se il relatore lo riterrà opportuno, presenterà degli emendamenti.

MARCO BOATO. La mia è soltanto una domanda; d'altra parte, mi sembra un fatto di chiarezza politica, anche per decidere come votare.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore per il Comitato « Legge elettorale »*. Vorrei un chiarimento sulla proposta metodologica avanzata dal senatore Salvi. Se essa mira a procedere alla votazione sui testi che già ci sono, naturalmente da parte mia non vi è alcuna difficoltà. Non ho capito, però, se

questa ipotesi preveda la presentazione di punti riformulati in riferimento all'ipotesi di un testo con delle alternative, qualunque esse possano essere. Se questo viene escluso, è superflua la presentazione da parte mia di punti riformulati.

CESARE SALVI. Questo bisogna chiederlo al presidente.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore per il Comitato « Legge elettorale »*. Senatore Salvi, ciò che volevo sapere è se l'ipotesi che avevo prospettato, di una formulazione alternativa in tre punti diversi, possa essere una soluzione percorribile.

CESARE SALVI. Onorevole Mattarella, nel momento in cui lei presenterà una proposta di emendamento, valuteremo il nostro atteggiamento, compresa la possibilità di presentare un subemendamento.

LORENZO ACQUARONE, *Referente per il Comitato « Garanzie »*. Signor presidente, a questo punto mi sembrerebbe opportuna una breve sospensione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Acquarone, con quale motivazione?

LORENZO ACQUARONE, *Referente per il Comitato « Garanzie »*. Per vedere se si riesca a concordare un testo capace di raccogliere una larga maggioranza.

PRESIDENTE. Se la Commissione non dispone di un testo, non può proseguire; credo pertanto che si potrebbe prevedere una breve sospensione per consentire al relatore di redigere gli emendamenti preannunciati.

ANTONIO PATUELLI. Bisogna essere sempre precisi nei termini. La richiesta di sospensione così come l'ha formulata il senatore Acquarone non può trovarmi d'accordo: il testo, infatti, va concordato in aula, davanti a tutti ...

PRESIDENTE. Per scrivere il testo!

ANTONIO PATUELLI. Signor presidente, bisogna essere precisi: i verbali esistono appunto per questo. Che il relatore chieda una sospensione per scrivere un testo, è un fatto che nel processo parlamentare ha un significato. Sospendere la seduta per concordare un testo, invece, significa eludere la discussione in aula: ed a questo sono assolutamente contrario. Chiedo perciò una motivazione precisa ed un'assunzione di responsabilità da parte del relatore.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore per il Comitato « Legge elettorale »*. Signor presidente, chiedo una breve sospensione per riformulare il testo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Ho predisposto la riformulazione di alcuni parti della relazione sulla base di un tema centrale, sul quale spero possa raccogliersi un'ampia convergenza. Ho seguito il criterio di definire con chiarezza i punti su cui si è raggiunta la convergenza e di indicare quelli sui quali non la si è raggiunta, prospettando al punto 5 due alternative, non equipollenti per i vari gruppi. La prima indica, nell'ambito della formula del voto in unico turno, il doppio voto e lo scomputo (la cosiddetta formula Giugni), senza definizioni precise delle modalità, mentre l'altra indica il doppio voto senza la previsione dello scomputo.

Devo ripetere, scusandomi con i colleghi perché potrebbe apparire superfluo, che si tratta di posizioni non equipollenti; personalmente, ritengo gli elementi dello scomputo e del doppio voto inscindibili, ma le due che ho indicato sono soluzioni alternative e con pari dignità, affidate ad

una successiva riflessione. Questo rappresenta il punto centrale delle riformulazioni che hanno comportato, di conseguenza, la modifica del punto 1, prevedendo l'eliminazione delle ultime tre righe, a partire dalle parole: « in base ad un secondo voto ». Si è prosciugato il testo dai riferimenti all'una o all'altra soluzione in quanto tale previsione viene inserita al punto 5, laddove si parla delle due ipotesi alternative.

Il punto 2 viene rielaborato sostituendo quello attuale ed indicando per la presentazione delle candidature un testo identico a quello previsto per il Senato.

Al punto 3 rimane la previsione dell'eventualità che i candidati per la quota proporzionale siano gli stessi dei collegi uninominali. Suggesto, tuttavia, considerato che si ammettono espressamente candidature individuali per i collegi uninominali, di aggiungere una norma che preveda il divieto delle candidature in più collegi.

Propongo inoltre la soppressione dell'attuale punto 6, inserendo al suo posto l'ultimo comma dell'attuale punto 5, nonché la soppressione dell'attuale punto 8. Si tratta, lo ribadisco, di modifiche conseguenti alle due alternative previste nel punto 5.

ACHILLE OCCHETTO. Farò una breve dichiarazione di voto rispetto al problema centrale affrontato dall'onorevole Mattarella, che risponde alla questione che avevo posto, vale a dire giungere ad una soluzione che non impegni nessuno ad accogliere frettolosamente un'ipotesi differente. Mi pare che l'onorevole Mattarella abbia risolto in modo egregio il problema della concretizzazione di tale esigenza; sono anch'io d'accordo con lui che nell'accettare di inviare alle Camere le due ipotesi ciascuno consideri la propria come organica. Rimane quindi aperta la posizione qui espressa da ciascun gruppo.

Ritengo si tratti di un passo avanti per portare all'attenzione delle Camere l'insieme piuttosto corposo degli accordi raggiunti e che con questo spirito sia possibile votare in favore della proposta formulata.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Aderiamo alla proposta formulata dall'onorevole Mattarella per due ragioni. La prima di metodo, perché malgrado alcune incomprendimenti vediamo accolta la nostra preoccupazione principale, quella di chiudere questa fase per consentire al Parlamento, senza ulteriori ostacoli politici, di occuparsi — come deve fare — della materia elettorale. La seconda di merito, perché approviamo tale schema intendendo che esso rappresenti un ottimo compendio della discussione fin qui svoltasi ed un utile contributo alle ulteriori decisioni delle Camere che restano, ovviamente, libere di decidere come meglio ritengono per la conclusiva definizione legislativa della materia. In seduta plenaria è previsto il resoconto stenografico e siamo quindi sicuri che la nostra motivazione rimarrà agli atti nei termini in cui è stata manifestata.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Apprezziamo gli sforzi del collega Mattarella, anche se non condividiamo la commistione tra sistema maggioritario e sistema proporzionale a livello di collegamento tra i gruppi. Riteniamo che, se debba esservi collegamento in un gruppo per la ripartizione dei due quinti dei seggi con il sistema proporzionale, tale collegamento non abbia senso con il sistema maggioritario, in cui ognuno corre per sé. Non comprendiamo dunque la necessità di collegare i candidati con un simbolo. Nulla vieta, certo, di avere un simbolo identico, poniamo, a quello dei candidati del secondo scaglione di voto, ma non siamo d'accordo e ci riserviamo la possibilità di presentare subemendamenti in linea con la posizione che ho espresso. Poiché le ipotesi devono essere il più possibile aperte, pensavamo che il relatore potesse considerare non vincolante (come invece appare dal testo) il sistema dei quozienti, alternativo al metodo d'Hondt (si tratta dei due sistemi classici per il metodo proporzionale). Considerata l'opportunità di tale apertura, infatti, non si vede perché si debba insistere su un metodo piuttosto che su un altro. Diventa anche questo un fatto più

tecnico che politico ed anche a tale proposito mi riservo la possibilità di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Speroni, è possibile formulare ulteriori proposte emendative.

ANTONIO PATUELLI. Come gli altri colleghi, desidero esprimere anch'io una valutazione. Apprezzo i colleghi che in tempo siderale sono riusciti a leggere, a valutare il confronto, a capire cosa fosse cambiato ed a farsi un'opinione. Non avendo in precedenza avuto illuminazioni ad alcun livello, ho dovuto prosaicamente svolgere questo lavoro in pochi minuti. *(Interruzione del senatore Riz)*. Ringrazio il senatore Riz per la sincera bonomia che ha sempre nei miei confronti.

Vorrei rilevare che, se venisse approvato questo pacchetto di emendamenti, si determinerebbe una modifica per taluni versi sostanziale di determinati passaggi del processo elettorale, proposto in apertura di seduta dall'onorevole Mattarella, lasciando però invariate l'intuizione di fondo e la scelta di indirizzo, di commistione tra il sistema maggioritario e quello proporzionale. Avendo il sottoscritto « inflitto » ai colleghi un intervento nella seduta plenaria di venerdì scorso per segnalare tutte le contraddizioni che si determinerebbero assommando il sistema maggioritario uninominale a quello proporzionale, non le ripeterò in quest'occasione. Rinvio quindi alle considerazioni già svolte nella seduta di venerdì scorso. Il problema è che gli emendamenti, tendendo a correggere taluni effetti, non risolvono però la causa principale del dissenso che mi divide dalla proposta avanzata dal relatore, che non potrò votare.

Annuncio pertanto che voterò contro questo pacchetto di emendamenti proposto dal relatore, se non venissero presentati subemendamenti che consentissero un chiarimento.

MARCO BOATO. Presidente, credo che il collega Mattarella abbia svolto un lavoro corretto rispetto all'andamento della di-

scussione ed alle ipotesi emerse, riuscendo in qualche modo a tradurre in emendamenti le ipotesi di lavoro avanzate nel corso della discussione.

Preannuncio che, se il presidente – come immagino si accinga a fare – porrà in votazione gli emendamenti uno dopo l'altro, mi esprimerò favorevolmente su di essi. Poiché non so se egli procederà o meno ad una votazione complessiva, preannuncio invece che, se quest'ultima ipotesi dovesse prevalere, mi asterrò. Questo sia per una ragione di merito che inerisce le posizioni già espresse in sede di discussione generale – che, per rispetto ai colleghi, non ripeterò –, sia per una ragione di metodo. Vorrei infatti confermare per l'ennesima volta il mio totale disaccordo e l'impossibilità procedurale di considerare – com'è stato sostenuto in due interventi precedenti – che quello in esame sia un testo che noi presentiamo alle Camere. Poiché due dei colleghi precedentemente intervenuti hanno fatto richiamo al verbale, vorrei precisare che neanche se volessimo, potremmo presentare alle Camere questo testo, salvo una lettera privata in tal senso indirizzata dal presidente ai parlamentari.

Come il presidente ha correttamente ripetuto, noi stiamo elaborando soltanto alcuni criteri per il prosieguo del nostro lavoro per poter poi pervenire (fermo restando tutto ciò che è stato detto riguardo alla dinamica del lavoro parlamentare) alla definizione di progetti in ordine ai quali la Commissione ha un mandato, per ora a livello di studio e, tra un mese e mezzo, a livello di legge costituzionale.

In ogni caso, poiché tale riserva metodologica continua da altri – legittimamente – ad essere considerata inesistente, pur avendola richiamata più volte il presidente anche nel corso della seduta odierna (cosa di cui gli devo dare atto), e si continua ad insistere con una ipotesi di lavoro a mio parere inaccettabile, ripeto che manterrò un atteggiamento di astensione, dando però atto al relatore di aver correttamente interpretato gli orienta-

menti emersi prima della sospensione della seduta, quindi votando i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarella Camera 55, relativo al punto 1.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mattarella Camera 49, interamente sostitutivo del punto 2.

Chiedo subito all'onorevole Patuelli se, in considerazione di questa nuova formulazione, intenda ritirare o, viceversa, mantenga il suo emendamento Camera 6, soppressivo del punto 2.

ANTONIO PATUELLI. Presidente, vorrei dare un contributo alla snellezza dei lavori ed evitare di allungarli. Mi rendo conto, infatti, che oggi è l'ultimo giorno utile per questa fase di lavoro della Commissione bicamerale, poiché domani avrà inizio l'assemblea nazionale socialista e quindi non potremmo proseguire i nostri lavori.

Devo tuttavia rilevare che vi sarebbe stato un altro criterio corretto da seguire. Di fronte alla presentazione di questo blocco di emendamenti (che il relatore, onorevole Mattarella, ha avuto la capacità di predisporre in ventitrè minuti, evidentemente ci aveva pensato in precedenza perché, altrimenti, non avrebbe avuto tanta rapidità), sarebbe stata opportuna una maggiore riflessione. Come il relatore ha avuto la possibilità di riflettere, anche noi avremmo dovuto avere la possibilità di presentare subemendamenti disponendo del tempo necessario per la loro valutazione.

Essendo già state svolte da parte dei parlamentari dei gruppi più rappresentativi dichiarazioni di voto a favore di questo testo, la dialettica mi spinge (*Commenti del senatore Fermo Mino Martinazzoli*)...

Senatore Martinazzoli, mi pare che tu non abbia sconfessato il relatore, onorevole Mattarella! Di conseguenza, il non aver svolto una dichiarazione di voto, significa esprimere consenso alle proposte formulate dal relatore.

Poiché hanno espresso il proprio consenso su tali emendamenti parlamentari del gruppo del PDS e del PSI, è evidente che con tale modo di procedere si tenta di forzare i tempi in termini di superamento del sistema degli emendamenti.

Presidente, il problema allora non consiste nel fatto che io ritiri o meno il mio emendamento: esso è decaduto poiché non esiste più il testo originario del punto 2. Né ho la volontà di riformularlo con riferimento al nuovo testo del punto 2, sul quale preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Il senatore Speroni ha presentato al nuovo testo del punto 2 un subemendamento con il quale propone di integrare l'emendamento Mattarella nel senso di aggiungere alle parole « la presentazione delle candidature » le parole: « ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale ». La restante parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Mattarella rimarrebbe inalterata.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Presidente, vorrei far presente che il subemendamento Speroni indica sostanzialmente un collegamento ai fini della deduzione dei voti.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Mattarella ritenga che l'introduzione delle parole contenute nel subemendamento Speroni riproporrebbe una questione che con la nuova formulazione è stata assorbita.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Vorrei chiarire che presentando questo subemendamento non intendevo riproporre la precedente formulazione. Con esso propongo anche che si sopprimano le parole: « Sono possibili candidature individuali » poiché ritengo che vi dovrebbero essere candidature per la parte maggioritaria e candidature per quella proporzionale. Nella riformulazione del punto 2 predisposta dall'onorevole Mattarella si ripete, invece, la commistione.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Credo che in

questo modo i promotori delle candidature siano invece lasciati liberi nei loro comportamenti: potranno scegliere se avanzare candidature individuali, cioè indipendenti, o candidature collegate a gruppi.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Forse mi sono spiegato male. Io sostengo che in ogni collegio vi debbano essere due candidati, perché l'elettore deve esprimersi con un doppio voto. I due candidati possono anche coincidere, ma uno deve presentarsi per la parte di tre quinti di seggi da attribuirsi con il sistema maggioritario, l'altro per i due quinti di seggi da assegnare con sistema proporzionale.

CESARE SALVI. Se non ho capito male, questo punto si riferisce alle candidature nei collegi uninominali e quindi lascia aperta la possibilità che questi candidati siano collegati fra loro oppure che si presentino con candidature individuali.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Come ho detto prima, vi devono essere le candidature « forti » e quelle « meno forti », chiamiamole così. Dunque, per i tre quinti dei seggi concorrono candidati collegati o meno ai partiti: il candidato, per esempio, può presentarsi semplicemente come Speroni o come Speroni collegato con il simbolo della lega. È il caso del collegio chiuso in se stesso. Vi dovrà poi essere un altro candidato, che potrebbe essere sempre Speroni, che concorre per i due quinti dei seggi: per tutti, invece, vi dovrà essere il collegamento.

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI. Lo dice il punto 5.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Effettivamente vi è un rapporto con il punto 5.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Si lascia impregiudicato il fatto che i candidati per la parte di seggi da assegnare con il sistema proporzionale siano i candidati di una lista - gli stessi dei collegi uninominali, e quindi vi sia soltanto il simbolo - oppure

siano candidati in altra forma; questo proprio perché abbiamo lasciato impregiudicata la modalità dell'eventuale raccordo fra le due parti.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Posso anche ritirare il mio subemendamento, ma vorrei sottolineare che in pochi minuti non è possibile specificare nella proposta il raccordo esistente fra i punti 2 e 5. Tuttavia, con riferimento alla possibilità di candidature individuali, mi sembra superfluo e deviante formulare una precisazione con cui si lascia capire che i candidati sono solo di un certo tipo.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Serve ad evitare che con la dizione « per gruppi » si prevedano soltanto candidature di diversi collegi collegati fra loro. Probabilmente quella sarà la normalità, ma è opportuno esplicitare – al fine di evitare dubbi interpretativi – che vi può essere un candidato che non si collega a nessuno di altri collegi e che ha solo il suo simbolo.

MARCO BOATO. È giusto.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Con la specificazione del referente per il Comitato « Legge elettorale », ritiro il subemendamento.

ANTONIO MACCANICO. Vorrei un chiarimento sull'emendamento Mattarella Camera 49, sostitutivo del punto 2. La precedente formulazione del punto 2 inizia con le parole: « Ai fini del riparto della quota proporzionale dei seggi i candidati... ». Questa parte cade ?

PRESIDENTE. Sì.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Sì.

ANTONIO MACCANICO. Quindi, riguarda i collegi uninominali.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Sì, il nuovo testo è interamente sostitutivo.

MARCO BOATO. Per chiarezza si potrebbe aggiungere: per i singoli collegi « uninominali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarella Camera 49.
(È approvato).

Al punto 3, prima della proposta di riformulazione del testo, sono stati presentati emendamenti interamente soppressivi dai colleghi Patuelli e Salvi. Chiedo ai presentatori degli emendamenti Patuelli Camera 7 e Salvi Camera 25 se intendano ripresentarli come subemendamenti all'emendamento Mattarella.

ANTONIO PATUELLI. Per semplificare, voterò contro il nuovo emendamento Mattarella.

CESARE SALVI. Ritiro il mio emendamento Camera 25 ed annuncio il voto a favore sull'emendamento Mattarella.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Ricordo alla Commissione che ho presentato un subemendamento alla nuova formulazione del punto 3, con il quale chiedo la soppressione delle parole « collegati al medesimo gruppo ».

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Signor presidente, mi era sfuggito che, per lasciare tutto impregiudicato, prosciugando i diversi punti in esame dalle locuzioni collegate alle alternative, al punto 3 occorre sopprimere le parole « collegati al medesimo gruppo ». Modifico quindi il mio emendamento nel senso indicato dal senatore Speroni.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Ritiro il mio subemendamento 0. 50. 1.

MARCO BOATO. Forse è opportuno dare lettura del nuovo testo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Do lettura del punto 3 come riformulato dal mio emendamento Camera 50: « I candidati per la quota proporzionale dei seggi possono anche essere candidati nei singoli collegi uninominali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarella Camera 50.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mattarella Camera 51, riferito al punto 4): *Aggiungere le parole:* Non si può essere candidati in più di un collegio.

PAOLO CIRINO POMICINO. Vorrei pregare l'onorevole Mattarella di ritirare questo emendamento, che peraltro ha qualcosa di incomprensibile.

MARCO BOATO. È chiarissimo.

PAOLO CIRINO POMICINO. È incomprensibile perché è difficile capire in che maniera non sia possibile presentarsi in due collegi. Peraltro, avendo lasciata impregiudicata la disciplina relativa alla quota proporzionale, l'emendamento diviene ancora più incomprensibile. Sottolineo che riguarda la Camera dei deputati.

Quindi, vorrei pregare l'onorevole Mattarella di spiegare le motivazioni di quest'emendamento. Personalmente lo invito a ritirarlo, altrimenti voterò contro.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Ho inserito questa ipotesi, che per altro non è decisiva nell'economia della proposta (quindi non avrei difficoltà ad un rinvio, se emergesse questo orientamento della Commissione), per coerenza con la previsione di candidature individuali nei collegi uninominali. Si consente che indipendenti, non collegati ad alcun gruppo o partito, si candidino; sarebbe singolare che si presentassero in due,

tre collegi diventando un gruppo personale pluriripetuto. Mi parrebbe abbastanza improprio.

Devo aggiungere che è prevista la possibilità che i candidati nei collegi lo siano anche per la parte proporzionale. Mi sembrerebbe eccessivo che potessero essere candidati dall'una e dall'altra parte e anche più volte nei collegi.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Precisato che non si tratta di virgole neanche in questo caso, mi pare che l'accordo, credo unanime, a prescindere dalle subordinate, sia che uno dei canali è maggioritario, per cui viene eletto il candidato che ottenga più voti. Se fossero possibili più candidature, ogni qualvolta il candidato compia un'opzione bisognerebbe ricorrere alle elezioni suppletive.

PRESIDENTE. È di per sé evidente.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». L'argomento addotto da Barbera è prioritario, perché decisivo.

MARCO BOATO. Se il relatore mantiene l'emendamento, sono d'accordo con Barbera; avrei detto la stessa cosa.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Mantengo l'emendamento.

ANTONIO PATUELLI. Se il relatore mantiene l'emendamento, esprimo la mia valutazione contraria su di esso. Nella logica dell'uninomiale, anche nei settanta anni in cui è stato applicato in Italia, non ricordo che vi fosse il divieto suddetto. Per citare un referente di molti, ricordo la candidatura di Garibaldi in molteplici collegi.

È chiaro che se lo si vuole porre, sono ben disponibile ad accettare un limite per esempio di tre candidature: attualmente per l'elezione alla Camera dei deputati non si può essere candidati in più di tre circoscrizioni. Ma affermare che si è candidati solamente in un collegio è una

forzatura che non corrisponde ad alcun precedente nella nostra storia costituzionale né ad alcun altro sistema elettorale vigente nella nostra Repubblica. Mi sembra, ripeto, una forzatura.

Come ha detto bene Barbera in precedenza, una logica uninominale deve implicare elezioni suppletive. Anche nel caso di dimissioni del deputato espressione del collegio uninominale o, al limite, di decesso, è evidente che devono svolgersi elezioni suppletive. Di conseguenza non capisco perché si debba pensare che l'argomentazione dell'eventualità delle elezioni suppletive impedisca la possibilità di candidature multiple non estese all'infinito ma limitate a tre collegi, come attualmente previsto.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Patuelli, aveva presentato un emendamento diverso.

ANTONIO PATUELLI. Ho presentato un emendamento ad un testo diverso.

PRESIDENTE. Vale la stessa considerazione per l'emendamento Ferri Camera 9?

ENRICO FERRI. Sì, presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Nania, Misserville Camera 32, sostitutivo del punto 4, è stato già votato stamattina facendo parte del più vasto Camera 40.

Pongo in votazione l'emendamento Mattarella Camera 51.
(È approvato).

L'emendamento Patuelli Camera 10 è precluso, perché si è deciso per il turno unico e non doppio.

ANTONIO PATUELLI. Lo lasci respingere dalla Commissione, presidente, non chiedo nemmeno di illustrarlo.

MARCO BOATO. Dichiaro l'astensione sull'emendamento Patuelli Camera 10.

PRESIDENTE. Considero precluso l'emendamento Patuelli Camera 10 perché è

stato deciso il turno unico; un emendamento che modifica tale deliberazione non è pertanto proponibile. Mi sembra eccessivo che questo debba essere confermato dal rito del voto. Ripeto: l'emendamento in esame non è proponibile perché si è già deciso per il turno unico.

MARCO BOATO. Presidente, ho l'impressione che dal punto di vista della logica politica lei abbia ragione. Ma dal punto di vista del testo finora votato ritengo che questa preclusione non vi sia.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, da quando abbiamo cominciato sto ripetendo che stiamo definendo criteri. Pertanto la proponibilità o meno di un emendamento è riferita ai criteri.

MARCO BOATO. Si propone un criterio diverso.

PRESIDENTE. Il criterio prevalso, sul quale stiamo dibattendo e concludendo, è quello del turno unico. Credo che ciò precluda la possibilità di rimettere in discussione la decisione assunta dalla Commissione.

ANTONIO PATUELLI. Presidente, chiedo scusa, ma solo per mia conoscenza vorrei sapere in che punto, in quale comma, è stato formalmente deciso il turno unico.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Chiedo all'onorevole Patuelli di ritirare il suo emendamento Camera 10, per evitare questa disputa sull'ammissibilità.

Credo che obiettivamente l'emendamento sia precluso. Onorevole Patuelli, ammettiamo che sia approvato: dove si colloca in riferimento agli altri punti già approvati, assolutamente incompatibili con il doppio turno così formulato, considerati il riparto dei seggi in 60 e 40 per cento e il metodo elettorale fin qui indicato?

Tra l'altro il punto 4, appena votato, che parla di proclamazione immediata dei

più votati, prospetta il turno unico e non consente il doppio turno.

ANTONIO PATUELLI. Chiedo scusa, ma non accedo all'invito al ritiro in quanto l'emendamento sarebbe in parte precluso. Non mi pare un ragionamento lineare.

Non mi sembra che abbiamo approvato alcun comma in cui si affermi in chiara lingua italiana che la Commissione ha deciso che si voti con sistema ad un turno. Si tratta di una deliberazione di orientamento che è utile adottare. Sottolineo che due miei emendamenti, Camera 10 e Camera 12, riguardano il doppio turno. Chiedo che sia votato prima il mio emendamento Camera 12 e successivamente il mio emendamento Camera 10.

PRESIDENTE. Il punto 4 testé approvato, prevede il turno unico; possiamo dire che non è così, ma il criterio formulato è questo. L'emendamento Patuelli Camera 10 è pertanto precluso.

ANTONIO PATUELLI. Presidente, vorrei esprimere... (*Commenti del deputato Covatta*) Quando presiedi tu, Covatta, è un conto, ma dato che presiede l'onorevole De Mita, mi dirà lui se posso o non posso intervenire sull'ordine dei lavori. Vorrei fare solo una dichiarazione che resti agli atti! Forse il vicepresidente Covatta è un po' nervoso per quello che succede oggi, ma ritengo dovrebbe essere più tollerante. Il rispetto per gli interlocutori e per le idee diverse può e deve sempre ammettere che ognuno le possa esprimere!

La mia opinione è che il punto 4 appena votato è un testo che non è aggettivato. Vi è scritto che i candidati che ottengono la maggioranza dei voti validi nel proprio collegio sono proclamati eletti; se fosse stato specificato « in un unico turno », non vi sarebbero stati equivoci.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Ma si tratta di maggioranza relativa, onorevole Patuelli, mentre il suo emendamento fa riferimento alla maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Il doppio turno presupporrebbe la maggioranza assoluta; noi abbiamo votato il principio che viene eletto chi ottiene la maggioranza, e quindi si tratta del turno unico.

ANTONIO PATUELLI. Penso che sarebbe stato meglio – e qui concludo – se questa precisazione fosse stata esplicitata prima in qualche dichiarazione, magari anche dal relatore durante l'illustrazione del punto 4. Altrimenti sarebbe stato il caso di dichiarare preclusi gli emendamenti prima della votazione del punto 4 medesimo.

PRESIDENTE. Proprio per il fatto che definiamo dei criteri, credo che la discussione intervenuta successivamente dimostri che il criterio assunto votando il punto 4 fa riferimento al turno unico.

Pertanto, riterrei che l'interpretazione non è arbitraria; qualora vi fosse stato dubbio, la discussione successiva ha confermato tale interpretazione. Di conseguenza, confermo che l'emendamento Patuelli è precluso, così com'è precluso l'emendamento Nania, Misserville Camera 33.

Pongo ora in votazione l'emendamento Mattarella Camera 54, interamente sostitutivo del punto 5.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati al vecchio testo.

Passiamo all'emendamento Mattarella Camera 52 riguardante il punto 6. Ne do lettura:

Sostituire il punto 6 con il seguente: al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente così come in atto previsto ed applicato per l'elezione della Camera dei deputati.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Presidente, ribadisco quanto ho detto prima, nel senso che non considero essenziale, fissando dei criteri, indicare il metodo del quoziente piuttosto che il metodo d'Hondt. Vorrei sapere se il relatore potesse acco-

gliere una riformulazione del punto 6 che lasciasse spazio ad entrambi i metodi, proprio in quanto stiamo indicando dei criteri. Mi sembra troppo vincolante stabilire il ricorso al sistema del quoziente piuttosto che ad altri. Del resto, i sistemi proporzionali sono sostanzialmente due; poi ci sono le varianti.

Quindi, proporrei addirittura il ritiro del punto 6.

ROMANO MISSERVILLE. Signor presidente, questa impostazione ci trova d'accordo, perché anche noi riteniamo che la scelta del sistema di ripartizione vada riservata ad una fase successiva. Chiediamo sostanzialmente che venga stabilito il principio del sistema proporzionale nella ripartizione, riservando – lo ripeto – ad una successiva elaborazione di carattere tecnico la scelta del metodo da applicare.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale ».* Presidente, vorrei rappresentare alla Commissione un punto che mi sembra non secondario. Il sistema d'Hondt si conclude nell'ambito della circoscrizione: non a caso è in atto per il Senato che si basa su circoscrizioni regionali per norma costituzionale. Il sistema del quoziente si applica in sede di circoscrizione e poi si estende, come chiusura, a livello nazionale. Mi pare opportuno per l'elezione della Camera dei deputati che si mantenga un sistema che abbia un punto di chiusura nazionale, per conferire sotto tale aspetto un carattere nazionale al sistema di elezione.

Posso recepire quanto diceva poc'anzi il collega Misserville e quanto anticipava stamane l'onorevole Nania, cioè l'ipotesi di non definire il quoziente con le modalità applicate oggi per la Camera, cioè con la correzione del più due, perché questo in effetti è un aspetto tecnico e specifico: si potrebbe decidere di farlo con la correzione del più tre o del più uno, o senza correttivo. Tuttavia, io lascerei l'indicazione del sistema del quoziente, magari senza specificazioni ulteriori, eliminando l'inciso « così come in atto previsto e applicato per la elezione della Camera dei

deputati », per mantenere il carattere nazionale del sistema di elezione. In questo senso pregherei il collega Speroni di ritirare la sua proposta.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Onorevole relatore, non ho presentato emendamenti su questo punto per ragioni pratiche, nel senso che un eventuale emendamento avrebbe urtato con il già votato punto 1, nel quale si definiscono le circoscrizioni a livello regionale. A questo vincolo mi sono attenuto; pur condividendo il rilievo di Mattarella e cioè che il metodo d'Hondt potrebbe male applicarsi in un ambito circoscritto, mentre in un ambito più ampio non avrebbe quegli effetti negativi, essendoci il vincolo della circoscrizione regionale non ho proposto circoscrizioni se non nazionali, con dimensioni pari a quelle attuali per l'elezione del Parlamento europeo.

Poiché intendo riproporre successivamente questo punto in sede di elaborazione tecnica del testo nella Commissione parlamentare competente, chiederei ora di evitare doppi vincoli. Presenterò un emendamento per ampliare le circoscrizioni, ma ritengo che sarebbe stato più opportuno mantenere un testo più pulito e più aperto. Questo è il senso del mio intervento.

ROMANO MISSERVILLE. Presidente, da parte del gruppo del movimento sociale italiano vi è la proposta di eliminare dal punto 6, nella formulazione dell'emendamento Mattarella, le parole « così come in atto previsto e applicato per la elezione della Camera dei deputati », cosicché il punto 6 possa essere del seguente tenore: « Al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente ». Resta inteso che il sistema di ripartizione va verificato in sede tecnica.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, è esattamente quanto proposto poco fa dall'onorevole Mattarella.

Pongo in votazione il punto 6, nella seguente formulazione: « Al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente ».

ROMANO MISSERVILLE. Con l'intesa, signor presidente, che il sistema di ripartizione andrà verificato in sede tecnica.

PRESIDENTE. Certo. Pongo in votazione il punto 6 nella formulazione di cui ho appena dato lettura.

(È approvato).

Gli emendamenti Salvi Camera 24, Patuelli Camera 13 e Nania Camera 34 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'emendamento Patuelli Camera 14, soppressivo del punto 7.

ANTONIO PATUELLI. Lo ritiro, presidente, perché non è più coordinato in relazione al testo precedente.

PRESIDENTE. L'emendamento Nania, Misserville Camera 35 è precluso.

Passiamo all'emendamento Riz Camera 20.

ROLAND RIZ. Signor presidente, questo emendamento mira a sopprimere, al punto 7, primo comma, tutto il testo che segue dopo la parola « contrassegno ». In altre parole, vorrei venisse meno l'esigenza del 3 per cento dei voti validi, consentendo in pratica un sistema proporzionale puro.

Poiché mi rendo conto che tale proposta difficilmente potrà essere approvata, propongo in via subordinata l'emendamento Camera 56 (che ho già consegnato al relatore) che è del seguente tenore: « I seggi non attribuiti nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia partecipano al riparto anche se non hanno raggiunto i requisiti di cui ai precedenti commi ».

Questo emendamento scaturisce da una ragione molto semplice. È chiaro che nelle due regioni citate le minoranze non avrebbero alcuna possibilità di vedere eletti propri rappresentanti. Prendiamo in considerazione, per esempio, il caso della regione Trentino-Alto Adige: se su dieci seggi il sessanta per cento equivale a sei seggi, secondo il sistema proporzionale nessuno dei candidati locali potrebbe es-

sere eletto per i quattro seggi residui, non potendo raggiungere il 3 per cento in sede nazionale.

In ossequio al principio del rispetto delle minoranze, che abbiamo già votato, prego il relatore di appoggiare la proposta che nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sia prevista una eccezione al principio del 3 per cento dei voti validi. Se così fosse, potrei anche accettare tale principio.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale ».* Signor presidente, la formulazione dell'emendamento cui ha fatto riferimento il senatore Riz non mi è chiarissima. Ho consegnato il testo di questo emendamento alla presidenza, ma mi sembrava che esso facesse riferimento alle liste che non hanno conseguito il 3 per cento dei voti validi e che hanno seggi nelle regioni già citate. Vorrei che il senatore Riz mi chiarisse se il problema da lui posto riguardi tutte le piccole regioni oppure le formazioni locali.

ROLAND RIZ. Il problema riguarda soprattutto le due regioni nelle quali vi sono minoranze etniche riconosciute dai rispettivi statuti, cioè il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia. Io non sto portando avanti la difesa di tutte le piccole regioni; non si tratta di questo, ma di salvaguardare il principio secondo il quale anche le minoranze (almeno quelle riconosciute) hanno il diritto di essere rappresentate alla Camera dei deputati.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale ».* Prima di esprimere un parere, senatore Riz, vorrei fare una considerazione. Il principio del 3 per cento dei voti validi, previsto dal punto 7, riguarda l'utilizzo dei resti in sede nazionale e non l'attribuzione dei seggi in sede circoscrizionale. Non so se, in concreto, vi sia la possibilità per le liste che rappresentano minoranze linguistiche di utilizzare resti e quindi ottenere seggi attribuiti in sede di riparto nazionale. Se così fosse, non avrei difficoltà a far riferimento a liste che rappresentino minoranze linguistiche, e non genericamente alla regione.

ROLAND RIZ. Bisogna allora, onorevole relatore, procedere diversamente ed escludere le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia dal sistema di cui stiamo parlando, stabilendo che per esse il computo avverrà soltanto nell'ambito della circoscrizione; in caso contrario, non potremmo più essere eletti. Devo dire che condurremo una battaglia durissima in qualsiasi sede, perché siamo in presenza anche di una violazione dell'accordo di Parigi, il quale dispone una particolare tutela e salvaguardia, anche politica, per le minoranze. Qui si tenta invece di escluderci in maniera categorica da una delle due Camere del Parlamento.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Vorrei far notare al senatore Riz che nulla è più lontano dalle intenzioni mie e, credo, dell'intera Commissione che un obiettivo di questo genere. Presumo, in base alla nostra esperienza storica, che nei collegi uninominali vi saranno elezioni dirette e piene per le liste delle minoranze linguistiche concentrate in alcune zone del paese. Ma, se vi fossero timori, potremmo aggiungere il riferimento all'esigenza di salvaguardare l'integrale possibilità di rappresentanza delle minoranze linguistiche.

MARCO BOATO. Questo è incostituzionale!

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Non so se, in concreto, vi sia questa possibilità, senatore Riz.

MARCO BOATO. Occorrerebbe una dichiarazione di appartenenza etnica a livello di elezioni politiche generali: questo non è possibile.

ROLAND RIZ. Signor presidente, se vi sono difficoltà di questo genere, per le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia bisogna necessariamente procedere al riparto della quota proporzionale

in sede circoscrizionale regionale. Queste due regioni devono essere necessariamente estrapolate.

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI. Ma avviene sempre, senatore Riz, in sede circoscrizionale, solo i resti...

ROLAND RIZ. Io non sto parlando dei resti! Secondo il testo al nostro esame dobbiamo raggiungere la cifra del 3 per cento, altrimenti resteremmo esclusi, non otterremo nulla a livello proporzionale. Io so leggere, onorevole Tossi Brutti, e nel testo si dice che si accerta quali dei gruppi abbiano una cifra elettorale pari almeno al 3 per cento dei voti validi e che in sede di ufficio centrale nazionale si determina la cifra nazionale di ciascun gruppo sommando la cifra elettorale riportata nella singola circoscrizione dai gruppi con il medesimo contrassegno. È chiaro che, in tal modo, noi resteremmo fuori! Mi oppongo decisamente a questo modo di procedere, che costituisce una palese violazione dell'accordo di Parigi ed è in contrasto con ogni principio di uguaglianza e con ogni diritto della minoranza.

PRESIDENTE. Ai fini della comprensione del problema, vorrei precisare che il meccanismo proposto prevede l'utilizzo dei seggi per il collegio uninominale ed anche per la quota proporzionale nelle regioni. Vi è, quindi, la garanzia della rappresentanza territoriale. L'ipotesi che il relatore avanza fa riferimento soltanto a quella parte molto limitata di resti non utilizzabile in sede regionale, che viene raccolta in un collegio nazionale. Si tratta quindi di quote minime e non si esclude la rappresentanza. Questa è la proposta del relatore. Rispetto a quest'ultima, lei chiederebbe, senatore Riz, che per le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia l'attribuzione dei seggi avvenga interamente in sede regionale. Le chiedo conferma, senatore Riz.

ROLAND RIZ. Questa è la proposta che avanzo in via subordinata, signor presidente.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Mi sembra che le preoccupazioni del collega

Riz non abbiano un vero fondamento per ch  non si fa riferimento all'intera quota proporzionale, ma solo ai pochi seggi che eventualmente rimanessero. Penso che applicando, come ha detto il relatore, non il pi  due ma il metodo del quoziente semplice non dovrebbero crearsi molti casi del genere. Non credo che un partito presente solo a livello locale possa recuperare qualche seggio in sede di collegio unico nazionale. Ritengo quindi che le norme non contrastino assolutamente con l'accordo di Parigi o con altro.

Voglio per  ritornare al discorso precedente. Sono favorevole alla soppressione dell'intero punto 7, perch  esso costituisce un'altra ulteriore preclusione verso l'applicazione del metodo d'Hondt; quest'ultimo - lo ripeto - per le sue peculiarit  andrebbe applicato ad ambiti ben pi  ampi di una singola regione.

Anticipo quindi la mia dichiarazione di voto a favore dell'emendamento soppressivo del punto 7, anche perch  al punto precedente, su proposta del relatore, abbiamo eliminato il riferimento a quanto previsto per l'elezione della Camera dei deputati, che invece   ancora presente al punto 7 e questa sarebbe un'incongruenza.

PRESIDENTE. Onorevole Speroni, l'emendamento Patuelli Camera 14,   stato ritirato.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Il mio non   stato ritirato, presidente, ed   suppressivo.

MARCO BOATO. Credo che il problema sollevato dal collega Riz sia fondato, ma che vi sia anche una questione di interpretazione. Chiedo pertanto al relatore di dare un'interpretazione autentica ed eventualmente di riformulare qualche punto del testo.

Nell'attuale stesura, non appare chiarissimo - anche se forse nella sistemica lo si capisce - che il punto riguarda esclusivamente la ripartizione dei resti; senatore Riz, io sto cercando di venire incontro alla sua preoccupazione e chiedo anche al relatore di specificarlo con pi  chiarezza.

Il collega Riz ha interpretato il punto 7 come se si trattasse di due requisiti (il 3 per cento ed il quoziente intero) in generale per l'attribuzione dei seggi riguardanti la parte proporzionale, i due quinti. Invece, rileggendolo meglio (ma a questo punto bisogna anche scriverlo meglio) mi pare che si debba specificare che i requisiti previsti al punto 7 (ed in questo modo si supera la preoccupazione del collega Riz, che sarebbe anche la mia) riguardano esclusivamente la ripartizione dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.

Propongo pertanto al relatore che al punto 7 si premettano le parole: « Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni, »; ci  affinch  siano fugate le legittime preoccupazioni del collega Riz, il quale potrebbe cos  essere indotto a ritirare i suoi emendamenti.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Sono d'accordo, perch  questo   l'intendimento della disposizione cos  come formulata, tant'  che si parla di ufficio centrale nazionale. In questo senso si pu  utilizzare la seguente formulazione: « Ai fini del riparto dei seggi non attribuiti e dell'utilizzo dei resti non utilizzati in sede circoscrizionale, ».

Inoltre, l'ultima parte del punto 7 andrebbe cos  sostituita: « A tal fine si procede secondo il sistema del quoziente » e non « secondo quanto in atto previsto (...) », perch  li c'  sempre la correzione + 2.

ROLAND RIZ. L'emendamento di Boato   indispensabile, altrimenti la barriera del 3 per cento riguarda tutto, e non solo i resti.

MARCO BOATO. Mi pare che il relatore l'abbia accettata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Speroni Camera 46 suppressivo del punto 7.

(  respinto).

Avverto che l'onorevole Riz ha ritirato i suoi emendamenti Camera 20 e Camera 56 perch  il testo   stato riformulato con la proposta dell'onorevole Boato e con la

correzione dell'ultimo capoverso, che rappresenta un coordinamento rispetto al testo precedentemente approvato.

Pongo in votazione il punto 7 nel testo modificato nei termini indicati dall'onorevole Mattarella.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Mattarella Camera 53, Patuelli Camera 15 e Speroni Camera 47. Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Patuelli Camera 16. L'emendamento non è proponibile, essendo in ordine al doppio turno. Analogamente, non sono proponibili gli emendamenti Patuelli Camera 17 e Camera 18.

Passiamo all'emendamento Riz Camera 21.

ROLAND RIZ. Presidente, con il mio emendamento non chiedo l'intesa, ma chiedo che almeno siano sentiti i consigli regionali e quelli delle province autonome; ritengo che ciò sia il minimo che si debba fare nei confronti delle regioni e delle province autonome.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz Camera 21.

(È approvato).

Poiché nel testo dei criteri direttivi per l'elezione del Senato della Repubblica abbiamo previsto espressamente che tra gli esperti della commissione non siano contemplati i parlamentari, lo stesso credo debba essere previsto per la Camera.

Allo stesso modo, evidentemente, l'aggiunta « sentiti i consigli regionali e quelli delle province autonome » vale per l'uno e per l'altro ramo del Parlamento.

SILVIA BARBIERI TAGLIAVINI. Lo stesso principio applichiamo alla questione

dei modi per raggiungere l'equilibrio della rappresentanza per quanto riguarda il Senato...

PRESIDENTE. Sì, onorevole collega.

Passiamo all'emendamento Patuelli Camera 19, che chiede di sopprimere il primo comma del punto 10. Prego il relatore di esprimere su di esso il suo parere.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Il parere è contrario, presidente. Tra l'altro, l'indicazione contenuta nel primo comma del punto 10 è aperta, per così dire, a quello che poi sarà deciso nelle sedi ulteriori di approfondimento.

Sottolineo l'esigenza, che in Commissione è stata avanzata da alcune parti, della definizione di un numero di sottoscrittori maggiore.

ANTONIO PATUELLI. Sono sorpreso da questa dichiarazione del relatore, perché la previsione non afferisce ai modelli dei sistemi elettorali, ma solamente alla possibilità che vi siano delle candidature di liste o di candidati civici ai quali verrebbe richiesto un numero di firme di accesso superiore a quello attuale, esentando per giunta da tale onere i partiti tradizionali.

Io che faccio parte di un partito tradizionale ritengo eccessiva la soglia che viene proposta per le candidature civiche. La ritengo sbagliata e contraddittoria con lo spirito dei dibattiti che si sono svolti qui.

Non intervengo esplicitamente sul secondo comma, che riguarda la confusione dei simboli, ma affronto il problema della soglia non di rappresentanza ma di esplicitazione delle firme.

Richiamo inoltre l'attenzione del presidente, del relatore e della Commissione sul rischio che si possa intaccare l'articolo della Costituzione che prevede che il voto sia segreto. Se infatti si innalza il numero di firme necessario per la presentazione di candidature o di liste, si rischia di superare quella soglia minima oltre la quale il voto diventa palese.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Io non condivido assolutamente le argomentazioni del collega Patuelli.

Innanzitutto, nel punto 10 del testo dei principi per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento al numero delle sottoscrizioni sta scritto « sensibilmente elevato ». Non si indica nessuna cifra, né percentuale né assoluta. Dire che è troppo elevata, con riferimento ad una cifra indeterminata, mi sembra un nonsenso.

Per quanto riguarda la questione del voto segreto, mi pare che valgano le stesse considerazioni che si possono fare relativamente all'iscrizione ad un partito. Il fatto di sottoscrivere una candidatura non significa che poi in cabina uno voti necessariamente quella candidatura, anche se è estremamente logico che succeda così. Ritengo comunque che tale problema non si ponga assolutamente.

Per quanto concerne il concetto dei candidati civili, come li ha definiti il collega Patuelli...

ANTONIO PATUELLI. Civici, non civili! È diverso. Immagino che siano tutti civili!

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Dipende, ci sono certi che non lo sono!

Comunque, nella logica del sistema uninominale maggioritario non si può ammettere che una qualunque aggregazione di quattro scalagnati si presenti in un sistema maggioritario semplicemente per creare una lista di disturbo o candidature di disturbo. Questo può andar bene nel sistema proporzionale, dove, tra le maglie dei resti, c'è qualcuno che si intrufola e riesce a portare qualcun altro in Parlamento, ma in un sistema maggioritario non è assolutamente possibile. Come infatti abbiamo constatato dai dati fornitici dagli uffici, dove il sistema maggioritario è in vigore non c'è nessuno che riesce ad affermarsi con meno del 30 per cento dei voti. A un certo punto, se uno si prefigge lo scopo di raggiungere il 30 per cento dei voti, non può mica candidarsi con 50 firme! Quindi il punto 10 del testo presentato dal relatore è perfettamente logico,

come lo è del resto anche il mio emendamento, che è ancora più rafforzativo in tal senso.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai membri della Commissione che la questione in esame l'abbiamo già risolta relativamente al Senato nel testo che abbiamo già votato contenente i criteri direttivi per la legge elettorale per quel ramo del Parlamento. Credo che se adesso votassimo in maniera diversa, dovremmo modificare una decisione già assunta.

Do lettura dell'analogo punto che abbiamo già approvato relativamente al Senato: « La presentazione delle candidature, se non avviene da parte di partiti o gruppi politici, anche collegati tra di loro, che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, nonché a componenti di gruppi misti, deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto all'attuale previsione ». Questo è quanto abbiamo già deciso con riferimento al Senato. Io credo che questa decisione debba essere mantenuta per l'una e per l'altra proposta di legge di riforma elettorale o cambiata per entrambe.

MARCO BOATO. Credo che sia giusto il richiamo all'esigenza di prendere decisioni omogenee per i due rami del Parlamento. Da questo punto di vista credo quindi che sia stato giusto, presidente, inserire nella previsione relativa al Senato il riferimento a componenti del gruppo misto (che quindi va inserito anche nel testo che stiamo ora esaminando: è quanto chiede l'emendamento Caveri Camera 36). Credo però che vi sia in qualche modo una certa discutibilità tecnica nel far riferimento alle attuali previsioni, perché saranno mutati i collegi e le circoscrizioni. Siccome le attuali previsioni sono riferite ai collegi o alle circoscrizioni così come sono oggi, è chiaro che questo riferimento è del tutto analogico; non può essere puntuale perché appunto le condizioni saranno diverse. La legge elettorale dovrà quindi in qualche modo prevedere questi meccanismi.

Richiamo l'attenzione (a questo punto semplicemente *pro memoria*) sul richiamo

che è stato fatto (mi pare dal collega Segni e io concordavo con lui) alla legge per l'elezione diretta dei sindaci, dove è stata introdotta una norma che prevede che tutte le forze politiche, vecchie e nuove, siano obbligate a candidarsi previa raccolta di sottoscrizioni sulle candidature. A me parrebbe (lo dico solo - ripeto - *pro memoria*, perché mi pare difficile a questo punto introdurre tale previsione) che a maggior ragione per la Camera e per il Senato, anche per le osservazioni che faceva poco fa il collega Speroni, questo criterio che introduce una sorta di legittimazione preventiva (simile alle elezioni primarie) dovrebbe valere per tutti coloro che vogliono candidarsi. Il fatto cioè che tutti siano tenuti a raccogliere delle sottoscrizioni mi pare un richiamo fondato. A questo punto, come ho già detto, è impossibile introdurre tale previsione nel testo, ma siccome la materia al nostro esame verrà riesaminata molto ampiamente, mi limito semplicemente a ricordarlo. Io sarei d'accordo a mantenere un'analogia con quanto abbiamo introdotto nella legge per l'elezione diretta dei sindaci.

In ogni caso - ripeto - credo che sia giusto inserire nel testo, laddove rimanesse il richiamo ai gruppi parlamentari, anche ovviamente il riferimento ai componenti dei gruppi misti, che è stato appunto inserito nel testo relativo al Senato.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Il testo si intende integrato in tal senso.

FRANCO BASSANINI. La prima osservazione del collega Boato mi pare sicuramente condivisibile. Ed è evidente che non vale per il Senato, dove già esistono i collegi uninominali, mentre il riferimento all'attuale previsione risulta incongruo per la Camera, dove nell'attuale previsione non esistono i collegi uninominali.

Penso quindi che non ci discosteremmo dal criterio della uniformità tra i due rami del Parlamento se qui si cancellasse il riferimento all'attuale previsione, che risulta di difficile applicazione, e si inserisse una formula del genere: « un numero di

sottoscrizioni sensibilmente elevato » in modo da evitare candidature di disturbo o la proliferazione di candidature non rappresentative, o prive di una sufficiente base ».

Il secondo problema posto dall'onorevole Boato è reale, ma se vogliamo mantenere l'uniformità con il Senato, dobbiamo convenire tra noi che lo riesamineremo nel corso dell'iter parlamentare...

MARCO BOATO. Anche nell'iter di questa Commissione !

FRANCO BASSANINI. ...perché in effetti suona un po' contraddittorio con quello che già la Camera ha deciso in materia di elezione dei sindaci e dei consigli comunali prevedere un diverso *quorum* di firme per i candidati dei partiti rispetto ai candidati non presentati da partiti.

Io non penso, Speroni, che sia contraddittorio con l'esigenza di evitare candidature di disturbo il dire che tutti, partiti compresi, devono raccogliere un certo numero di firme tale da garantire che la candidatura abbia una certa rappresentatività. In ogni caso, penso che su questo potremmo fare un'ulteriore riflessione e limitarci in questa sede a esplicitare che la finalità è quella di evitare candidature di disturbo o la proliferazione di candidature prive di qualunque base rappresentativa.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Vorrei soltanto intervenire in ordine alla rappresentatività. Se un partito è presente in Parlamento, vuol dire che è rappresentativo. Certo, può darsi che alle successive elezioni scompaia, ma qui si parla di candidature. Mi sembra pertanto che non si stiano facendo dei favori a chi è già presente in Parlamento, ma che si tenga conto del fatto che chi è già stato eletto è rappresentativo per definizione.

MARCO BOATO. Questa argomentazione è debole, oggi più che mai !

PRESIDENTE. Non vorrei che la discussione ricominciasse daccapo. Mi pare

che tutti i suggerimenti utili possibili siano stati formulati. Passerei pertanto alla votazione dell'emendamento formulato dall'onorevole Bassanini soppressivo delle parole « rispetto all'attuale previsione », ultime del primo capoverso del punto 10.

SERGIO MATTARELLA, *Referente per il Comitato « Legge elettorale »*. Se l'onorevole Bassanini fosse d'accordo, per non lasciare definizioni che rischiano di essere affrettate, potremmo sostituire le parole « rispetto all'attuale previsione » con le parole « rispetto ai criteri dell'attuale previsione ».

MARCO BOATO. Presidente, prima di porre in votazione l'emendamento Mattarella Camera 58, che recepisce l'esigenza prospettata dall'onorevole Bassanini, credo occorra votare l'emendamento Caveri Camera 36.

PRESIDENTE. Io riterrei tale emendamento recepito in sede di coordinamento, perché per il Senato abbiamo già approvato il principio in esso contenuto. Si può dunque convenire che questo punto sia coordinato con il testo approvato per il Senato.

MARCO BOATO. Sta bene, presidente, basta che risulti a verbale.

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che a questo riguardo il testo della Camera verrà coordinato con quanto deciso per il Senato.

Pongo allora in votazione l'emendamento Mattarella Camera 58.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Riz Camera 22.

ROLAND RIZ. Presidente, poiché lei ha formalmente dichiarato che l'emendamento Caveri Camera 36, di cui sono cofirmatario, è implicitamente approvato, senza che esso debba essere sottoposto a votazione (nel senso che il suo contenuto verrà comunque inserito nel testo), ritengo

che il mio emendamento Camera 22 possa ritenersi superato e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Riz. Passiamo all'emendamento Caveri, Riz Camera 37, che riguarda ancora il punto 9.

ROLAND RIZ. Quando abbiamo esaminato il problema per il Senato, avevo sottoposto un emendamento analogo all'esame della Commissione ed esso era stato approvato.

PRESIDENTE. No, onorevole Riz, quell'emendamento non era stato approvato.

ROLAND RIZ. Sì, presidente, per il Senato fu approvato un emendamento che prevedeva di aggiungere alla fine del punto 10 il comma « Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche ».

MARCO BOATO. Presidente, anche in questo caso apprezzo la preoccupazione che sta dietro l'emendamento Caveri Camera 37, pur non condividendone la formulazione. Vorrei attirare l'attenzione su di esso.

Il principio che i meccanismi elettorali — anche in riferimento alla questione dei resti — non debbano essere tali da precludere l'eleggibilità di candidati appartenenti a minoranze linguistiche, laddove queste siano molto forti, è importante e giusto, ed io lo condivido. Proprio per tale motivo, al punto 7 ho chiesto di riformulare l'emendamento, così come abbiamo fatto.

Sono invece contrario a prevedere esplicitamente il concetto di rappresentatività delle minoranze linguistiche, perché esso comporterebbe l'introduzione nelle elezioni politiche del requisito della dichiarazione di appartenenza etnica. Chi potrebbe dire, altrimenti, che un candidato appartiene ad una minoranza linguistica, caro Speroni, se non vi fosse la dichiarazione di appartenenza etnica? Infatti, come il collega Riz sa benissimo, nelle elezioni regionali del

Trentino-Alto Adige, per quanto riguarda il sud Tirolo, è prevista tale dichiarazione. Certo, essa non è richiesta in altre regioni e sarebbe, credo, addirittura incostituzionale prevederla in questo ambito.

Come dicevo, dunque, il concetto di rappresentatività delle minoranze linguistiche comporterebbe automaticamente l'introduzione, non solo in Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia ma – che so io – in Sardegna, in Molise e in tutte le altre regioni nelle quali esistono ed hanno una grande storia e cultura minoranze linguistiche, della dichiarazione di appartenenza etnica alla minoranza linguistica. Questo non mi pare accettabile in sede di elezioni politiche. Quindi, pur condividendo la preoccupazione – alla quale però abbiamo fatto fronte in precedenza – sono assolutamente contrario al testo dell'emendamento Caveri Camera 37.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, vorrei rileggerle il verbale della discussione sui criteri orientativi per la legge elettorale per il Senato. Lei avanzò questa proposta, vi fu una discussione nella quale emersero le obiezioni che sono state ripetute nella sede attuale e l'onorevole Salvi propose di lasciare aperta la questione. Io conclusi dicendo che ciò che non era deciso non era precluso, ma confermo che in quella occasione non abbiamo deciso.

Potremmo concludere la discussione per quanto riguarda la legge elettorale per la Camera assumendo un'analogia decisione.

ROLAND RIZ. Presidente, devo dire che in questa sede la discussione ha avuto luogo e ricordo ai colleghi che si disse che non si doveva far riferimento a tutte le minoranze linguistiche ma solo a quelle riconosciute, intendendo tali quelle riconosciute dagli statuti, e cioè quelle del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. Così si disse.

Di questo non trovo però traccia nel verbale e mi dispiace. Allora ripeto in questa sede il principio, almeno per la Camera.

PRESIDENTE. A questo punto passiamo alla votazione dell'emendamento

Caveri Camera 37. Ricordo tuttavia la decisione che abbiamo adottato per il Senato.

Non credo che i verbali non registrino quanto è stato detto: ricordo infatti benissimo che si concluse di lasciare la questione aperta.

ROLAND RIZ. Presidente, probabilmente la discussione non è stata verbalizzata, poiché il dibattito viene verbalizzato per sunto. Certo, non impugno il verbale, ma dico che è stato fatto in termini ristretti. Ciò non toglie, tuttavia, che io ora insisto in questa direzione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Riz.

Pongo in votazione l'emendamento Caveri, Riz Camera 37, il quale prevede l'introduzione alla fine del punto 9 delle parole « Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche ».

ROLAND RIZ. Presidente, ricordo che l'onorevole Salvi aveva chiesto che si specificasse che si trattava di minoranze linguistiche riconosciute.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Riz. Il testo dell'emendamento Caveri, Riz Camera 37 si intende dunque così modificato: « Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche riconosciute ».

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Voterò a favore dell'emendamento Riz Camera 37, anche perché lo ritengo pienamente in linea con quanto già previsto per l'elezione del Parlamento europeo dove è consentito, ad esempio, il collegamento tra liste, ma esclusivamente a chi rappresenta minoranze linguistiche. Anche nella legge sul finanziamento pubblico dei partiti esiste una diversa ripartizione a seconda che i partiti rappresentino o meno le minoranze linguistiche. Si tratta tra l'altro di una previsione che ci ha penalizzato.

Dal momento che una simile previsione è già presente nell'ordinamento, respingo le obiezioni del collega Boato a tale riguardo.

GIUSEPPE ANTONIO CHIARANTE. All'argomentazione addotta dall'onorevole Speroni aggiungo una considerazione politica. Il riferimento alle tre minoranze ufficialmente riconosciute ha particolare rilievo in questo momento per quella slovena. A tale riguardo va sottolineato che nelle leggi elettorali della Slovenia e della Croazia esiste una norma corrispettiva per quel che riguarda la minoranza italiana; infatti è prevista la garanzia per la rappresentanza della minoranza italiana. Credo sia una ragione che deve indurre a ritenere opportuno tale riconoscimento.

MARCO BOATO. Vorrei ricordare un precedente, se mi permette, presidente. È una questione di grande rilevanza costituzionale.

Abbiamo votato e abbiamo inserito nell'ordine del giorno una previsione che riguarda la cosiddetta misura 111 nell'ambito della quale originariamente era contemplato questo meccanismo in riferimento alla minoranza italiana, tedesca e così via. Proprio per ragioni di costituzionalità l'abbiamo tolta da quella legge che si limita ad una diversa delimitazione dei collegi elettorali in un modo che obiettivamente favorisce gli uni e gli altri, tant'è vero che in virtù di quella legge abbiamo tre senatori della *Sudtiroler Volkspartei*, invece che due. Ma non si può fare riferimento alle minoranze linguistiche senza immaginare che ci sia una dichiarazione di appartenenza etnica. Come si fa a sapere se un candidato è sloveno, tedesco, bilingue, mistilingue se non c'è una dichiarazione di appartenenza etnica? Approvare una simile norma significherebbe quindi introdurre nelle elezioni politiche la dichiarazione di appartenenza etnica e questo mi pare inaccettabile.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Ricordo che, parlando del testo sul Senato, non si arrivò

a votare perché si disse di lasciare aperta la proposta del senatore Riz per una successiva riflessione. Peraltro non ho difficoltà ad esprimere parere favorevole, considerato che l'emendamento si limita a chiedere di verificare la praticabilità di questi meccanismi. Infatti l'emendamento Riz Camera 37 si prefigge di « verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche », salvo vedere se ciò sia possibile o meno. Poi se ne verificherà la costituzionalità. In questo senso esprimo parere favorevole, ma rilevo che, una volta fatta una simile previsione per la Camera, dovremo introdurre lo stesso meccanismo anche nel documento che riguarda il Senato. Sarebbe singolare, infatti, che inserissimo una simile regola per una Camera e non per l'altra.

PRESIDENTE. Per il Senato abbiamo già previsto il richiamo. Non a caso, quando abbiamo votato la richiesta esplicita di contemplare la garanzia delle minoranze, abbiamo concluso con la decisione di lasciare aperta la questione per deciderla dopo l'approfondimento.

MARCO BOATO. Presidente, lo sloveno eletto nelle liste del PDS è espressione delle forze politiche e non viene eletto come espressione di una certa realtà linguistica.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, dal momento che lei richiama sempre i regolamenti, le faccio presente che può parlare solo se glielo si consente, anche tacitamente.

MARCO BOATO. Dopo aver parlato chiedo scusa.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Il relatore ha detto che « verificare » significa anche valutare la legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Caveri, Riz Camera 37.
(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che in sede di coordinamento questo criterio verrà trasferito anche ai criteri direttivi per l'elezione del Senato.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, abbiamo concluso i nostri lavori. I principi di orientamento per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvati con gli emendamenti introdotti.

Dal momento che non si tratta di una legge, attenendoci al precedente già seguito per i criteri, ritengo non sia necessario procedere ad una votazione. Ci siamo già regolati in tal senso nella precedente occasione e, com'è noto, il voto esplicito finale è previsto dalla Costituzione per le leggi. Ad ogni modo, se qualcuno lo chiede, non ho difficoltà a porre in votazione i criteri direttivi.

MARCO BOATO. Io chiederei che si proceda alla votazione dal momento che ho annunciato l'astensione preventiva proprio per questa ragione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i principi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, così come modificati dalle votazioni effettuate, dando mandato al relatore, onorevole Mattarella di procedere all'opportuno coordinamento del testo.

(Sono approvati).

I suddetti principi, dopo che sarà stato effettuato il coordinamento, saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico definitivo della seduta odierna.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia l'11 febbraio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

PRINCIPI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1) L'elezione della Camera dei deputati è effettuata sulla base di collegi uninominali, nell'ambito di circoscrizioni che non superino i confini regionali, cui siano assegnati seggi in numero non superiore a trenta. I collegi uninominali sono pari ai $\frac{3}{5}$ dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione. I $\frac{2}{5}$ dei seggi vengono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito della circoscrizione, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

2) Ai fini del riparto della quota proporzionale dei seggi i candidati nei collegi uninominali devono dichiarare, all'atto della presentazione delle candidature per i singoli collegi, a quale gruppo intendono essere collegati.

3) I candidati dei singoli gruppi per la quota proporzionale dei seggi, ai fini del secondo voto degli elettori, sono gli stessi candidati nei singoli collegi uninominali collegati al medesimo gruppo.

4) I candidati che ottengono la maggioranza dei voti validi nel proprio collegio sono proclamati eletti.

5) Si procede al riparto tra i gruppi dei seggi, non assegnati ai sensi del punto 4, in base ai voti da ciascuno di essi conseguiti sulla base del secondo voto degli elettori. Da questa cifra viene detratta, per ciascun gruppo, la somma dei voti che hanno determinato l'elezione dei candidati eletti ai sensi del punto 4: a tale scopo per ogni gruppo viene detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato ad esso collegato, un numero pari ai voti conseguiti dal secondo candidato del collegio in ordine di voti, aumentato di uno. Al fine del riparto dei seggi si applica il sistema del quoziente così come in atto previsto e applicato per la elezione della Camera dei deputati.

6) Sono proclamati eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo ai sensi del punto 5, i candidati del gruppo stesso secondo le graduatorie determinate dalla loro cifra relativa individuale. L'ordine di proclamazione così definito viene utilizzato anche per le sostituzioni in caso di vacanza in corso di mandato.

7) In sede di ufficio centrale nazionale si determina la cifra nazionale di ciascun gruppo sommando la cifra elettorale riportata nella singola circoscrizione dai gruppi aventi il medesimo contrassegno e si accerta quali dei gruppi abbiano una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento dei voti validi nonché abbiano ottenuto almeno un quoziente in sede di riparto proporzionale dei voti. Si procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra i gruppi che

hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine si procede secondo quanto in atto previsto, a questo riguardo, per l'elezione della Camera dei deputati.

8) Per ogni gruppo della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato del gruppo che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggior cifra individuale.

9) La delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati va realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che riguardino, tra l'altro, il rispetto dei confini regionali; per quanto attiene alla popolazione la definizione dei limiti di spostamento in più o in meno della media nazionale delle circoscrizioni e dei collegi; il rispetto dei confini provinciali e di quelli comunali; la coerenza del bacino costituito dal territorio di ciascuna circoscrizione e di ciascun collegio. Una commissione di esperti nominata dai presidenti delle Camere predispone le proposte per la definizione delle circoscrizioni e dei collegi.

10) La presentazione delle candidature, se non avviene da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto all'attuale previsione. Va rafforzato il divieto di presentare simboli che possano essere confusi con i simboli di gruppi già rappresentati in Parlamento.

Emendamenti presentati nella seduta del 5 febbraio 1993.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

L'elezione della Camera dei deputati è effettuata sulla base dei collegi uninominali.

CAMERA 1.

Patuelli.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

L'elezione della Camera dei deputati è effettuata sulla base dei collegi uninominali.

CAMERA 2.

Ferri.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

PUNTO 1

(Clausola di sbarramento).

1. È istituita una clausola di sbarramento del 4 per cento sul piano nazionale.

2. L'ufficio centrale nazionale, in base ai verbali trasmessi a tal scopo dagli uffici elettorali circoscrizionali, verifica quali liste abbiano superato lo sbarramento. A tal fine:

a) Somma i voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) Moltiplica la cifra elettorale così ottenuta per 100 e divide il risultato per il numero dei voti validi complessivamente espressi su base nazionale.

c) Esclude dall'ingresso in Parlamento tutte le liste aventi il medesimo contrassegno per le quali la divisione sub b) abbia dato risultato inferiore a 4.

d) Comunica il risultato del riscontro eseguito dagli uffici elettorali circoscrizionali.

CAMERA 29.

Nania, Misserville.

Al punto 1, primo periodo, sopprimere le parole in numero non superiore a trenta.

CAMERA 3. Patuelli.

Al punto 1, sopprimere le parole 3/5 dei.

CAMERA 4. Patuelli.

Al punto 1, secondo periodo, sostituire le parole pari a tre quinti dei seggi con le seguenti pari al settanta per cento dei seggi.

CAMERA 26. Staglieno.

Al punto 1, sopprimere le parole da I 2/5 a contrassegno.

CAMERA 5. Patuelli.

Al punto 1, terzo periodo, sostituire le parole i due quinti dei seggi con le seguenti il trenta per cento dei seggi.

CAMERA 27. Staglieno.

Al punto 1, aggiungere alla fine il seguente periodo Si intende che per la Valle d'Aosta viene previsto un collegio uninominale maggioritario.

CAMERA 28. Mattarella.

Sopprimere il punto 2.

CAMERA 6. Patuelli.

Sostituire il punto 2 con il seguente:

PUNTO 2

(Abolizione del premio invisibile ai maggiori partiti).

1. Il riparto dei seggi fra le liste in sede circoscrizionale avviene col metodo del quoziente puro e il recupero dei voti e dei seggi nell'ambito della stessa circoscrizione.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale effettua pertanto le seguenti operazioni:

a) Somma i voti validi ottenuti dalle liste che hanno superato lo sbarramento nazionale.

b) Divide la cifra così ottenuta per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

c) Divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale così ottenuto, attribuendo ad essa tanti seggi quante volte il quoziente elettorale vi è contenuto.

d) Assegna i seggi residui ai maggiori resti.

e) Proclama eletti nell'ambito di ciascuna lista e fino alla concorrenza dei seggi assegnati ad essa i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

CAMERA 30.

Nania, Misserville.

Sopprimere il punto 3.

CAMERA 7.

Patuelli.

Sopprimere il punto 3.

CAMERA 25.

Salvi, Occhetto, Barbera, Barbieri, Bassanini, Chiarante, Guerzoni, Tossi Brutti.

Sostituire il punto 3 con il seguente:

PUNTO 3

(Premio di maggioranza).

1. È istituito un premio di maggioranza pari a 100 seggi. Gli altri 530 seggi sono distribuiti con formula proporzionale nell'ambito delle circoscrizioni.

2. Il numero e l'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile del 1992 resta invariato.

3. La quota di seggi da assegnare con formula proporzionale si distribuisce fra le circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento per 530 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

CAMERA 31.

Nania, Misserville.

Sostituire il punto 4 con il seguente:

I candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi nel proprio collegio sono proclamati eletti al primo turno.

CAMERA 8.

Patuelli.

Sostituire il punto 4 con il seguente:

I candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi nel proprio collegio sono proclamati eletti al primo turno.

CAMERA 9.

Ferri.

Sostituire il punto 4 con il seguente:

PUNTO 4

(Dichiarazione di collegamento e indicazione del Presidente del Consiglio).

1. Ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, i partiti politici, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni possono collegarsi sul piano nazionale indicando lo stesso candidato alla Presidenza del Consiglio.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e venire presentate presso l'ufficio centrale nazionale entro il trentesimo giorno precedente le elezioni a pena di decadenza.

CAMERA 32.

Nania, Misserville.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

Nei collegi in cui al primo turno nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta si procede la seconda domenica successiva ad un secondo turno cui partecipano i candidati che abbiano raggiunto almeno il 12,5 per cento dei voti validi al primo turno o che conseguono tale risultato con l'adesione di altri candidati nel medesimo collegio che rinuncino a partecipare al secondo turno. Risultano eletti nel secondo turno i candidati che abbiano riportato la maggioranza semplice dei voti espressi nel collegio. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

CAMERA 10.

Patuelli.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

Nei collegi in cui al primo turno nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta si procede la seconda domenica successiva ad un secondo turno cui partecipano i candidati che abbiano raggiunto almeno il 12,5 per cento dei voti validi al primo turno o che conseguono tale risultato con l'adesione di altri candidati nel medesimo collegio che rinuncino a partecipare al secondo turno. Risultano eletti nel secondo turno i candidati che abbiano riportato la maggioranza semplice dei voti espressi nel collegio. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

CAMERA 11.

Ferri.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

La partecipazione al secondo turno può essere limitata ai due candidati più votati al primo turno nel collegio.

CAMERA 12.

Patuelli.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

PUNTO 5

(Assegnazione del premio).

1. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna il premio alla coalizione o al singolo partito che abbia totalizzato complessivamente il maggior numero di voti.

CAMERA 33.

Nania, Misserville.

Al punto 5, sopprimere il secondo periodo.

CAMERA 23.

Salvi, Occhetto, Barbera, Barbieri, Bassanini, Chiarante,
Guerzoni, Tossi Brutti.

Sopprimere i punti 6 e 8.

CAMERA 24.

Salvi, Occhetto, Barbera, Barbieri, Bassanini, Chiarante,
Guerzoni, Tossi Brutti.

Sopprimere il punto 6.

CAMERA 13.

Patuelli.

Sostituire il punto 6 con il seguente:

PUNTO 6

(Distribuzione dei seggi fra le liste collegate).

1. L'ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi costituenti il premio fra le liste col medesimo contrassegno della coalizione vincente che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi sul piano nazionale. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) Somma i voti validi ottenuti da tutte le liste collegate escludendo quelle che hanno ottenuto un numero di voti insufficiente a superare lo sbarramento.

b) Divide il risultato della somma sub a) per 100.

c) Divide la cifra elettorale nazionale conseguita da ciascun partito del gruppo per il quoziente elettorale così ottenuto assegnando tanti seggi quante volte il quoziente elettorale stesso è contenuto nella cifra elettorale.

d) Assegna i seggi residui ai più alti resti.

CAMERA 34.

Nania, Misserville.

Sopprimere il punto 7.

CAMERA 14.

Patuelli.

Sostituire i punti 7, 8 e 9 con i seguenti:

PUNTO 7

(Distribuzione dei seggi costituenti il premio fra le circoscrizioni).

1. I seggi assegnati in premio a ciascun partito della coalizione vincente sono distribuiti dall'ufficio centrale nazionale fra le liste presentate dal partito stesso in sede circoscrizionale col metodo della più alta media.

2. Per ciascun seggio assegnato a una lista viene proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti di preferenza fra quelli che non siano stati proclamati eletti dal competente ufficio elettorale circoscrizionale.

PUNTO 8

(Legge di riforma e norme preesistenti).

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a valere, se non incompatibili, le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sull'elezione della Camera dei deputati.

CAMERA 35.

Nania, Misserville.

Al punto 7, primo comma, sopprimere tutto il testo che segue dopo la parola contrassegno.

CAMERA 20.

Riz.

Sopprimere il punto 8.

CAMERA 15.

Patuelli.

Al punto 9, prima riga sopprimere le parole delle circoscrizioni.

CAMERA 16.

Patuelli.

Al punto 9, settima riga sopprimere le parole delle circoscrizioni.

CAMERA 17.

Patuelli.

Al punto 9, secondo comma, sopprimere le parole delle circoscrizioni.

CAMERA 18.

Patuelli.

Al punto 9, alla fine aggiungere le seguenti parole sentiti i consigli regionali e quelli delle province autonome.

CAMERA 21.

Riz.

Al punto 9, aggiungere alla fine il seguente comma Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche.

CAMERA 37.

Caveri, Riz.

Al punto 10, sopprimere il primo comma.

CAMERA 19.

Patuelli.

Al punto 10, dopo il primo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta i partiti rappresentati in Parlamento possono presentare le candidature senza obbligo di sottoscrizioni.

CAMERA 22.

Riz.

Al punto 5 sostituire l'ultimo periodo da così come ... fino alla fine dell'articolo con la parola puro.

CAMERA 38.

Nania, Misserville.

Al punto 10, dopo le parole già costituiti aggiungere le seguenti nonchè a componenti dei gruppi misti.

CAMERA 36.

Caveri, Riz.

Al punto 5 sostituire il secondo periodo con il seguente Con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale.

CAMERA 39.

Giugni, La Ganga, Scevarolli.

Emendamenti presentati nella seduta odierna.

Sostituire l'intero testo con il seguente:

ARTICOLO I

(Clausola di sbarramento).

1. È istituita una clausola di sbarramento del 4 per cento sul piano nazionale.

2. L'ufficio centrale nazionale, in base ai verbali trasmessi a tal scopo dagli Uffici elettorali circoscrizionali, verifica quali liste abbiano superato lo sbarramento. A tal fine:

a) somma i voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) moltiplica la cifra elettorale così ottenuta per 100 e divide il risultato per il numero dei voti validi complessivamente espressi su base nazionale.

c) esclude dall'ingresso in Parlamento tutte le liste aventi il medesimo contrassegno per le quali la divisione sub b) abbia dato risultato inferiore a 4.

d) comunica il risultato del riscontro eseguito dagli Uffici elettorali circoscrizionali.

ARTICOLO 2

(Abolizione del premio invisibile ai maggiori partiti).

1. Il riparto dei seggi fra le liste in sede circoscrizionale avviene col metodo del quoziente puro e il recupero dei voti e dei seggi nell'ambito della stessa circoscrizione.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale effettua pertanto le seguenti operazioni:

a) somma i voti validi ottenuti dalle liste che hanno superato lo sbarramento nazionale.

b) divide la cifra così ottenuta per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

c) divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale così ottenuto, attribuendo ad essa tanti seggi quante volte il quoziente elettorale vi è contenuto.

d) assegna i seggi residui ai maggiori resti.

e) proclama eletti nell'ambito di ciascuna lista e fino alla concorrenza dei seggi assegnati ad essa i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

ARTICOLO 3

(Premio di maggioranza).

1. È istituito un premio di maggioranza pari a 100 seggi. Gli altri 530 seggi sono distribuiti con formula proporzionale nell'ambito delle circoscrizioni.

2. Il numero e l'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile del 1992 resta invariato.

3. La quota di seggi da assegnare con formula proporzionale si distribuisce fra le circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento per 530 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 4

(Dichiarazione di collegamento e indicazione del Presidente del Consiglio).

1. Ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza, i partiti politici, gruppi o movimenti concorrenti alle elezioni possono collegarsi sul piano nazionale indicando lo stesso candidato alla Presidenza del Consiglio.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e venire presentate presso l'ufficio centrale nazionale entro il trentesimo giorno precedente le elezioni a pena di decadenza.

ARTICOLO 5.

(Assegnazione del premio).

1. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna il premio alla coalizione o al singolo partito che abbia totalizzato complessivamente il maggior numero di voti.

ARTICOLO 6.

(Distribuzione dei seggi fra le liste collegate).

1. L'ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi costituenti il premio fra le liste col medesimo contrassegno della coalizione vincente che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi sul piano nazionale. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) somma i voti validi ottenuti da tutte le liste collegate escludendo quelle che hanno ottenuto un numero di voti insufficiente a superare lo sbarramento.

b) divide il risultato della somma sub a) per 100.

c) divide la cifra elettorale nazionale conseguita da ciascun partito del gruppo per il quoziente elettorale così ottenuto assegnando

tanti seggi quante volte il quoziente elettorale stesso è contenuto nella cifra elettorale.

d) assegna i seggi residui ai più alti resti.

ARTICOLO 7

(Distribuzione dei seggi costituenti il premio fra le circoscrizioni).

1. I seggi assegnati in premio a ciascun partito della coalizione vincente sono distribuiti dall'ufficio centrale nazionale fra le liste presentate dal partito stesso in sede circoscrizionale col metodo della più alta media.

2. Per ciascun seggio assegnato a una lista viene proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti di preferenza fra quelli che non siano stati proclamati eletti dal competente ufficio elettorale circoscrizionale.

ARTICOLO 8

(Legge di riforma e norme preesistenti).

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a valere, se non incompatibili, le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sull'elezione della Camera dei deputati.

CAMERA 40.

Nania, Misserville, Pontone.

Sostituire l'intero testo con il seguente:

Nuovo sistema elettorale per la Camera dei Deputati ed indicazione diretta del candidato alla Presidenza del Consiglio.

TITOLO I

Elezioni della Camera dei Deputati

ARTICOLO 1

(Concorrenza di sistema maggioritario e sistema proporzionale).

1. Ai fini delle elezioni per la Camera dei Deputati il territorio della Repubblica si suddivide in 378 collegi uninominali, su 630 deputati. In tali collegi si adotta il sistema maggioritario con doppio voto in unico turno con elezione a maggioranza relativa. I rimanenti 252 seggi si assegnano per liste concorrenti, col sistema dei mandati

di compensazione e con voto a preferenza unica, nell'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992.

ARTICOLO 2

(Distribuzione dei seggi).

1. Il numero dei collegi uninominali e quello dei seggi riservati alle liste concorrenti in ogni circoscrizione plurinominali si stabilisce in proporzione alle rispettive popolazioni quali risultano dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 3

(Definizione degli ambiti territoriali dei collegi uninominali).

1. L'ambito territoriale dei collegi uninominali è definito in base ai seguenti criteri:

a) la popolazione di ciascun collegio non può discostarsi dalla media della circoscrizione di appartenenza più del 20 per cento, per eccesso o per difetto;

b) nessun collegio può includere territori esterni alla circoscrizione di appartenenza;

c) nelle configurazioni dei collegi uninominali va rispettata il più possibile l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

d) ciascun collegio è determinato nel rispetto dei principi di contiguità territoriale, salvo i casi di impossibilità geografica.

ARTICOLO 4

(Commissioni sulla configurazione territoriale dei collegi).

1. La configurazione territoriale dei collegi e le successive modificazioni in relazione al mutare degli equilibri demografici vengono stabilite con decreto del Ministro dell'interno su proposta di commissioni costituite in ciascuna regione e composte da magistrati ordinari ed amministrativi e da docenti universitari in materie giuspubblicistiche.

2. I membri del Parlamento non possono in nessun caso far parte delle commissioni di cui al numero 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

1. Nessuno può candidarsi in più di un collegio uninominale. È invece consentito presentarsi in non più di due collegi plurinominali, oltre che, eventualmente, in un collegio uninominale.

ARTICOLO 6

(Collegamento fra partiti diversi e indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio).

1. Partiti, gruppi e movimenti che hanno presentato anche separatamente e con contrassegni diversi i propri candidati alle elezioni, hanno facoltà di collegarsi fra loro al momento della presentazione delle candidature, ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza.

2. Tale collegamento è nullo se non è contestualmente indicato un candidato comune alla presidenza del Consiglio;

3. La dichiarazione di collegamento deve avere carattere di reciprocità e riguardare l'intero territorio nazionale.

ARTICOLO 7

(Quota di maggioranza).

1. Alla coalizione che ottenga sul piano nazionale il maggior numero di voti di lista sono attribuiti 378 seggi, da distribuire con sistema misto fra maggioritario e proporzionale fra i partiti, i gruppi e i movimenti che la costituiscono ai sensi del successivo articolo 13.

2. La quota di maggioranza può essere attribuita anche ad un singolo partito, gruppo o movimento non collegatosi con altri.

ARTICOLO 8

(Quota spettante alle minoranze).

1. I rimanenti 252 seggi sono distribuiti fra tutti gli altri partiti, gruppi e movimenti partecipanti alle elezioni in base ai voti di lista ottenuti sul piano nazionale, indipendentemente dall'esistenza di dichiarazioni di collegamento fra di essi e con sistema misto fra maggioritario e proporzionale ai sensi e con le modalità del successivo articolo 14.

ARTICOLO 9

(Clausola di sbarramento).

1. È istituita una clausola di sbarramento del 4 per cento sul piano nazionale.

2. I candidati con lo stesso contrassegno che in totale non abbiano raggiunto il quorum prescritto possono essere eletti soltanto con il sistema maggioritario.

3. La disposizione di cui al numero 2 del presente articolo si applica anche ai partiti, gruppi e movimenti che si sono collegati fra

loro, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, ma i voti ottenuti sono comunque conteggiati ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza.

ARTICOLO 10

(Scheda elettorale).

1. La scheda elettorale per la Camera dei Deputati è divisa verticalmente in due riquadri di eguali dimensioni.

2. Il riquadro sinistro reca in alto la dicitura « Sistema maggioritario » e contiene il contrassegno e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale.

3. Il riquadro destro reca in alto la dicitura « Compensazione proporzionale, quota di maggioranza ed indicazione del Presidente del Consiglio » e contiene contrassegni che devono essere presenti anche nel riquadro di sinistra, senza che nessun nuovo contrassegno possa essere aggiunto, e ai quali corrisponde una lista di candidati in numero pari a quello dei seggi riservati alle liste concorrenti che spettano alla circoscrizione plurinominale. In basso sono resi noti i vincoli di coalizione coi rispettivi candidati alla Presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 11

(Modalità del voto).

1. L'elettore può esprimere due voti, uno per il maggioritario e l'altro per la compensazione proporzionale. I due voti possono essere dati anche a contrassegni diversi.

2. È facoltà dell'elettore votare soltanto in un riquadro e astenersi nel secondo. In tal caso il voto esplica effetti soltanto laddove è stato espresso.

ARTICOLO 12

(Proclamazione degli eletti a sistema maggioritario).

1. Al termine dello spoglio dei voti in ciascun collegio, l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità dei voti, procede ai sorteggio.

2. Il candidato più votato viene proclamato eletto anche in mancanza di qualsiasi dichiarazione di collegamento.

3. Avvenuta la proclamazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette i dati relativi a tutti i candidati all'ufficio centrale nazionale.

ARTICOLO 13

(Assegnazione della quota di maggioranza e distribuzione dei mandati di compensazione).

1. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna 378 seggi alla coalizione che

abbia ottenuto complessivamente il maggior numero di voti di lista, salvo quanto previsto dall'articolo 7 numero 2 della presente legge, e distribuisce i mandati di compensazione tra le liste con lo stesso contrassegno all'interno della coalizione medesima.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti ottenuti dalle rispettive liste di candidati nelle circoscrizioni plurinomiali;

b) somma le cifre elettorali delle liste ammesse alla ripartizione dei mandati di compensazione;

c) divide la cifra così ottenuta per 378.

d) divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei mandati di compensazione per il quoziente così ottenuto; il risultato di tale divisione indicherà per ogni lista il numero dei seggi teoricamente ad essa spettante in base ai voti ottenuti. I seggi residui vengono attribuiti ai più alti resti e in caso di parità si ricorre al sorteggio;

e) sottrae dal numero dei seggi teoricamente spettanti a ciascuna lista il numero dei candidati dello stesso gruppo eventualmente già proclamati eletti dall'ufficio elettorale circoscrizionale ottenendo il numero dei mandati di compensazione cui ciascun gruppo ha eventualmente titolo.

2. Qualora la sottrazione sub e) dia per risultato un numero negativo il gruppo cui fanno capo i candidati collegati ha diritto a mantenere la sovrarappresentazione così ottenuta.

ARTICOLO 14

(Distribuzione dei mandati di compensazione destinati alle minoranze).

1. L'ufficio centrale nazionale riserva la quota di 252 seggi a tutti i gruppi con medesimo contrassegno che non abbiano beneficiato della quota di maggioranza.

2. Esso distribuisce i relativi mandati di compensazione con procedimento identico a quello previsto dall'articolo precedente, sostituendo alla cifra « 378 », di cui al punto c) dell'articolo 13, la cifra « 252 ».

ARTICOLO 15

(Riduzione della quota di maggioranza).

1. Qualora il numero dei deputati eletti a sistema maggioritario nell'ambito delle liste di minoranza risulti tale da oltrepassare la quota di seggi alle minoranze stesse riservati dall'articolo 14 della

presente legge, viene in pari misura ridotto il peso numerico della quota di maggioranza di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 16

(Ripartizione dei mandati di compensazione fra le circoscrizioni plurinominali).

1. I mandati di compensazione spettanti sul piano nazionale alle liste di candidati con lo stesso contrassegno si suddividono fra le circoscrizioni plurinominali in proporzione alle cifre elettorali circoscrizionali delle liste stesse.

2. Per la distribuzione territoriale dei mandati di cui al numero 1 del presente articolo, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste con lo stesso contrassegno per il numero di mandati di compensazione ad esso spettanti. Si divide poi ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente così ottenuto, stabilendo in tal modo il numero di mandati di compensazione spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione. I seggi residui vengono attribuiti ai più alti resti e in caso di parità si procede a sorteggio.

3. Il metodo di ripartizione territoriale enunciato nel presente articolo si applica sia ai mandati di compensazione spettanti ai gruppi di liste con lo stesso contrassegno facenti parte della coalizione vincente, sia ai mandati spettanti alle minoranze. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione di quei gruppi la cui cifra elettorale nazionale risulti al di sotto del livello previsto dalla clausola di sbarramento.

ARTICOLO 17

(Proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio centrale nazionale).

1. L'ufficio centrale nazionale proclama eletti, in corrispondenza al numero dei mandati di compensazione spettanti a ciascuna lista in ambito circoscrizionale, i candidati che, nell'ambito delle rispettive liste, abbiano conseguito il maggior numero di voti di preferenza.

2. Se un candidato risulti eletto tanto a sistema maggioritario che con la compensazione proporzionale, verrà proclamato nell'ambito del collegio uninominale mentre il primo dei non eletti della lista cui egli appartiene subentrerà al suo posto.

ARTICOLO 18

(Elezioni suppletive).

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un deputato proclamato eletto col sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive, indette dal Capo dello Stato nella prima domenica successiva alla scadenza del trentesimo giorno da quando il seggio per

qualsiasi ragione si è reso vacante. L'elezione e la proclamazione dell'eletto avvengono con le stesse regole di cui all'articolo 12 della presente legge.

2. L'esito delle elezioni suppletive in nessun caso modifica la ripartizione dei mandati di compensazione operata all'inizio della legislatura.

TITOLO II

Disposizioni comuni ai due rami del Parlamento sulla indicazione diretta del candidato alla Presidenza del Consiglio

ARTICOLO 19

(Indicazione diretta del candidato alla Presidenza del Consiglio).

1. I partiti, gruppi e movimenti che si collegano fra loro ai fini dell'attribuzione della quota di maggioranza hanno l'obbligo, all'atto della presentazione delle candidature, tanto per la Camera dei Deputati che per il Senato, di indicare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio. Tale nome e nessun altro verrà proposto dalla coalizione ai Capo dello Stato in caso di conquista della maggioranza.

2. Le coalizioni e i candidati alla Presidenza del Consiglio proposti devono essere eguali tanto per la Camera dei Deputati che per il Senato.

3. In caso di vittoria di due coalizioni diverse, rispettivamente, nei due rami del Parlamento, il Capo dello Stato prende atto della mancanza di una indicazione popolare univoca ed adotta con piena discrezionalità i provvedimenti di sua competenza.

ARTICOLO 20

(Designazione dei ministri).

1. I candidati alla carica di Presidente del Consiglio devono comunicare al Capo dello Stato, entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alle elezioni, i due terzi dei ministri preposti ad un dicastero amministrativo che intendono proporre al Presidente della Repubblica in caso di successo della loro candidatura.

2. I nomi delle personalità proposte per la carica di ministro dovranno nello stesso giorno essere resi di pubblica ragione mediante un comunicato stampa.

ARTICOLO 21

(Sanzioni).

1. L'inadempimento dell'obbligo di cui agli articoli 20 della presente legge provoca la nullità del vincolo di coalizione e il

conseguente venir meno dei suoi effetti giuridici. Il premio di maggioranza viene pertanto attribuito alla coalizione più votata fra quelle che hanno indicato il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio, e sarà quest'ultimo ad essere proposto al Presidente della Repubblica per la nomina.

CAMERA 41.

Nania, Misserville, Pontone.

Sostituire l'intero testo con il seguente:

Nuovi sistemi elettorali per i due rami del Parlamento ed indicazione diretta del Presidente del Consiglio

TITOLO 1

Elezioni della Camera dei Deputati

ARTICOLO 1

(Concorrenza di sistema maggioritario, sistema proporzionale e premio di maggioranza).

1. Ai fini delle elezioni per la Camera dei Deputati il territorio della Repubblica si suddivide in 318 collegi uninominali, su 630 deputati. In tali collegi si adotta il sistema maggioritario con doppio voto in unico turno con elezione a maggioranza relativa.

2. I rimanenti 212 seggi si assegnano per liste concorrenti, col sistema dei mandati di compensazione e con voto a preferenza unica, nell'ambito territoriale delle circoscrizioni esistenti alla data delle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992.

3. I rimanenti 100 seggi sono assegnati alla lista, o alle liste collegate, con il maggior numero di voti sul piano nazionale.

ARTICOLO 2

(Distribuzione dei seggi).

1. Il numero dei collegi uninominali e quello dei seggi riservati alle liste concorrenti in ogni circoscrizione plurinominali si stabilisce in proporzione alle rispettive popolazioni quali risultano dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 3

(Definizione degli ambiti territoriali dei collegi uninominali).

1. L'ambito territoriale dei collegi uninominali è definito in base ai seguenti criteri:

a) la popolazione di ciascun collegio non può discostarsi dalla media della circoscrizione di appartenenza più del 20 per cento, per eccesso o per difetto;

b) nessun collegio può includere territori esterni alla circoscrizione di appartenenza;

c) nelle configurazioni dei collegi uninominali va rispettata il più possibile l'integrità territoriale dei comuni che ne fanno parte;

d) ciascun collegio è determinato nei rispetto dei principi di contiguità territoriale, salvo i casi di impossibilità geografica.

ARTICOLO 4

(Commissioni sulla configurazione territoriale dei collegi).

1. La configurazione territoriale dei collegi e le successive modificazioni in relazione al mutare degli equilibri demografici vengono stabilite con decreto del Ministro dell'interno su proposta di commissioni costituite in ciascuna regione e composte da magistrati ordinari ed amministrativi e da docenti universitari in materie giuspubblicistiche.

2. I membri del Parlamento non possono in nessun caso far parte delle commissioni di cui al numero 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

1. Nessuno può candidarsi in più di un collegio uninominale. È invece consentito presentarsi in non più di due collegi plurinominali, oltre che, eventualmente, in un collegio uninominale.

ARTICOLO 6

(Scheda elettorale).

1. La scheda elettorale per la Camera dei Deputati è divisa verticalmente in due riquadri di eguali dimensioni.

2. Il riquadro sinistro reca in alto la dicitura « Sistema maggioritario » e contiene il contrassegno e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale.

3. Il riquadro destro reca in alto la dicitura « Compensazione proporzionale, premio di maggioranza ed indicazione del Presidente del Consiglio » e contiene contrassegni che devono essere presenti anche nel riquadro di sinistra, senza che nessun nuovo contrassegno possa essere aggiunto, e ai quali corrisponde una lista di candidati in numero pari a quello dei seggi riservati alle liste concorrenti che

spettano alla circoscrizione plurinominale. In basso sono resi noti i vincoli di coalizione coi rispettivi candidati alla Presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 7

(Modalità del voto).

1. L'elettore può esprimere due voti, uno per il maggioritario e l'altro per la compensazione proporzionale e il premio di maggioranza. I due voti possono essere dati anche a contrassegni diversi.

2. È facoltà dell'elettore votare soltanto in un riquadro e astenersi nel secondo. In tal caso il voto esplica effetti soltanto laddove è stato espresso.

ARTICOLO 8

(Clausola di sbarramento).

1. È istituita una clausola di sbarramento del 4 per cento sul piano nazionale.

2. L'ufficio centrale nazionale, in base ai verbali trasmessi a tal scopo dagli uffici elettorali circoscrizionali, verifica quali liste abbiano superato lo sbarramento. A tal fine:

a) Somma i voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) Moltiplica la cifra elettorale così ottenuta per 100 e divide il risultato per il numero dei voti validi complessivamente espressi su base nazionale.

c) Esclude dall'ingresso in Parlamento tutte le liste aventi il medesimo contrassegno per le quali la divisione sub b) abbia dato risultato inferiore a 4.

d) Comunica il risultato del riscontro eseguito dagli uffici elettorali circoscrizionali.

ARTICOLO 9

(Proclamazione degli eletti a sistema maggioritario).

1. Al termine dello spoglio dei voti in ciascun collegio, l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità dei voti, procede al sorteggio.

2. Il candidato più votato viene proclamato eletto anche in mancanza di qualsiasi dichiarazione di collegamento.

3. Avvenuta la proclamazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette i dati relativi a tutti i candidati all'ufficio centrale nazionale.

ARTICOLO 10

(Abolizione del premio invisibile ai maggiori partiti e mandati di compensazione).

1. Il riparto dei seggi fra le liste in sede circoscrizionale avviene col metodo del quoziente puro e il recupero dei voti e dei seggi nell'ambito della stessa circoscrizione e il calcolo dei mandati di compensazione.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale effettua pertanto le seguenti operazioni:

a) Somma i voti validi ottenuti dalle liste che hanno superato lo sbarramento nazionale.

b) Divide la cifra così ottenuta per il numero dei seggi assegnati complessivamente alla circoscrizione plurinominale ed ai collegi uninominali in essa compresi.

c) Divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale così ottenuto, attribuendo ad essa tanti seggi quante volte il quoziente elettorale vi è contenuto.

d) Il risultato di tale divisione indicherà per ogni lista il numero dei seggi teoricamente ad essa spettante in base ai voti ottenuti. I seggi residui vengono attribuiti ai più alti resti e in caso di parità si ricorre al sorteggio; sottratte dal numero dei seggi teoricamente spettanti a ciascuna lista il numero dei candidati eventualmente già proclamati eletti dall'ufficio elettorale circoscrizionale ottenendo il numero dei mandati di compensazione cui lista ha eventualmente titolo. Qualora la sottrazione sub d) dia per risultato un numero negativo il gruppo cui fanno capo i candidati collegati nei collegi uninominali ha diritto a mantenere la sovrarappresentazione così ottenuta.

e) Proclama eletti nell'ambito di ciascuna lista e fino alla concorrenza dei seggi assegnati ad essa i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

3. La clausola di sbarramento non esplica effetti per i seggi assegnati nei collegi uninominali.

ARTICOLO 11

(Dichiarazione di collegamento, indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio ed assegnazione del premio).

1. Ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza liste con simboli diversi possono collegarsi sul piano nazionale indicando lo stesso candidato alla Presidenza del Consiglio.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e venire presentate presso l'ufficio centrale nazionale entro il trentesimo giorno precedente le elezioni a pena di decadenza.

3. L'ufficio centrale nazionale, esaminati i verbali trasmessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, assegna il premio alla coalizione o al singolo partito che abbia totalizzato complessivamente il maggior numero di voti.

ARTICOLO 12

(Distribuzione dei seggi fra le liste collegate).

1. L'ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi costituenti il premio tra le liste col medesimo contrassegno della coalizione vincente che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi sul piano nazionale. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) Somma i voti validi ottenuti da tutte le liste collegate escludendo quelle che hanno ottenuto un numero di voti insufficiente a superare lo sbarramento.

b) Divide il risultato della somma sub a) per 100.

c) Divide la cifra elettorale nazionale conseguita da ciascun partito del gruppo per il quoziente elettorale così ottenuto assegnando tanti seggi quante volte il quoziente elettorale stesso è contenuto nella cifra elettorale.

d) Assegna i seggi residui ai più alti resti.

ARTICOLO 13

(Distribuzione dei seggi costituenti il premio tra le circoscrizioni).

1. I seggi assegnati in premio a ciascun partito della coalizione vincente sono distribuiti dall'ufficio centrale nazionale tra le liste presentate dal partito stesso in sede circoscrizionale col metodo della più alta media.

2. Per ciascun seggio assegnato a una lista viene proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti di preferenza tra quelli che non siano stati proclamati eletti dal competente ufficio elettorale circoscrizionale.

ARTICOLO 14

(Elezioni suppletive).

1. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un deputato proclamato eletto col sistema maggioritario si procede ad elezioni suppletive, indette dal Capo dello Stato nella prima domenica successiva alla scadenza del trentesimo giorno da quando il seggio per

qualsiasi ragione si è reso vacante. L'elezione e la proclamazione dell'eletto avvengono con le stesse regole di cui all'articolo 12 della presente legge.

2. L'esito delle elezioni suppletive in nessun caso modifica la ripartizione dei mandati di compensazione operata all'inizio della legislatura.

ARTICOLO 15

(Legge di riforma e norme preesistenti).

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a valere, se non incompatibili, le norme del testo unico 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni sull'elezione della Camera dei Deputati.

TITOLO II

Disposizioni comuni ai due rami del Parlamento sulla indicazione diretta del candidato alla Presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 16

(Indicazione diretta del candidato alla Presidenza del Consiglio).

1. I partiti, gruppi e movimenti che si collegano tra loro ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza hanno l'obbligo, all'atto della presentazione delle candidature, tanto per la Camera dei Deputati che per il Senato, di indicare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio. Tale nome e nessun altro verrà proposto dalla coalizione al Capo dello Stato in caso di conquista della maggioranza.

2. Le coalizioni e i candidati alla Presidenza del Consiglio proposti devono essere eguali tanto per la Camera dei Deputati che per il Senato.

3. In caso di vittoria di due coalizioni diverse, rispettivamente, nei due rami del Parlamento, il Capo dello Stato prende atto della mancanza di una indicazione popolare univoca ed adotta con piena discrezionalità i provvedimenti di sua competenza.

ARTICOLO 17

(Designazione dei ministri).

1. I candidati alla carica di Presidente del Consiglio devono comunicare al Capo dello Stato, entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alle elezioni, i due terzi dei ministri preposti ad un dicastero amministrativo che intendono proporre al Presidente della Repubblica in caso di successo della loro candidatura.

2. I nomi delle personalità proposte per la carica di ministro dovranno nello stesso giorno essere resi di pubblica ragione mediante un comunicato stampa.

ARTICOLO 18

(Sanzioni).

1. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 17 della presente legge provoca la nullità del vincolo di coalizione e il conseguente venir meno dei suoi effetti giuridici. Il premio di maggioranza viene pertanto attribuito alla coalizione più votata tra quelle che hanno indicato il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio, e sarà quest'ultimo ad essere proposto al Presidente della Repubblica per la nomina.

CAMERA 42.

Nania, Misserville, Pontone.

Al punto 2, dopo le parole collegi uninominali aggiungere le seguenti da votarsi con il secondo voto.

CAMERA 43.

Speroni.

Sostituire i punti 3, 4 e 5 con i seguenti:

3) I candidati dei gruppi per la quota proporzionale possono essere candidati per i seggi da assegnarsi con il metodo maggioritario e viceversa.

4) I candidati per il metodo maggioritario sono eletti con la maggioranza dei voti valenti nel collegio; per le sostituzioni si effettuano elezioni suppletive.

5) I seggi da assegnarsi proporzionalmente sono ripartiti, all'interno della circoscrizione, con il metodo d'Hondt sulla base dei voti delle seconde schede; sono eletti i candidati secondo la graduatoria determinata dalla cifra relativa individuale; l'ordine così definito viene utilizzato per le sostituzioni.

CAMERA 44.

Speroni.

Sopprimere il punto 6.

CAMERA 45.

Speroni.

Sopprimere il punto 7.

CAMERA 46.

Speroni.

Sopprimere il punto 8.

CAMERA 47.

Speroni.

Sostituire il punto 10 con il seguente:

10) La presentazione delle candidature può avvenire da parte di forze politiche che facciano riferimento a gruppi parlamentari per il

metodo maggioritario o che comunque siano rappresentati in Parlamento per il metodo proporzionale; ovvero attraverso sottoscrizioni, con un numero che, per le candidature maggioritarie, risulti sensibilmente superiore rispetto a quello richiesto per le candidature proporzionali.

CAMERA 48.

Speroni.

Al punto 1, sopprimere le parole da nell'ambito della circoscrizione, fino alla fine.

Ed aggiungere le seguenti parole Si intende che per la Valle d'Aosta viene previsto un unico collegio uninominale maggioritario.

CAMERA 55.

Mattarella.

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati è contraddistinto da un medesimo contrassegno.

Sono possibili candidature individuali.

CAMERA 49.

Mattarella.

Al punto 2, dopo la parola candidature aggiungere le seguenti ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.

Sopprimere le parole Sono possibili candidature individuali.

CAMERA 0.48.1.

Speroni.

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

I candidati per la quota proporzionale dei seggi possono anche essere candidati nei singoli collegi uninominali collegati al medesimo gruppo.

CAMERA 50.

Mattarella.

Al punto 3, sopprimere le parole collegati al medesimo gruppo.

CAMERA 0.50.1.

Speroni.

Al punto 4, aggiungere le parole Non si può essere candidati in più di un collegio.

CAMERA 51.

Mattarella.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

a) i rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale in ambito di circoscrizioni secondo le modalità stabilite

dal comma successivo in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

L'assegnazione dei due quinti dei seggi residui si effettua con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale;

b) i rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito della circoscrizione, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

CAMERA 54.

Mattarella.

Sostituire il punto 6 con il seguente:

Al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente così come in atto previsto e applicato per la elezione della Camera dei deputati.

CAMERA 52.

Mattarella.

Al punto 7, aggiungere alla fine il seguente comma:

I seggi non attribuiti nelle regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia partecipano al riparto anche se non hanno raggiunto i requisiti di cui ai precedenti commi.

CAMERA 56.

Riz.

Sopprimere il punto 8.

CAMERA 53.

Mattarella.

Al punto 10, comma 1, sostituire le parole rispetto all'attuale previsione con le seguenti rispetto ai criteri dell'attuale previsione.

CAMERA 58.

Mattarella.

**PRINCIPI DIRETTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI IN MATERIA DI RIFORMA DEL
SISTEMA ELETTORALE**

*Principi direttivi per la riforma del sistema elettorale del Senato della
Repubblica.*

1) Il numero dei seggi spettanti a ciascuna regione è determinato in base alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.

2) Nell'ambito di ciascuna regione, salvo il Molise e la Valle d'Aosta, tre quinti dei seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninominali.

Devono essere rispettate le disposizioni della misura 111 del pacchetto sull'Alto Adige e della legge 30 dicembre 1991, n. 422, di attuazione della misura stessa.

Per la Valle d'Aosta sarà confermato l'unico collegio uninominale maggioritario.

In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3) Per l'assegnazione degli altri due quinti dei seggi da attribuire con metodo proporzionale, la Commissione prospetta le seguenti ipotesi alternative:

a) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito di circoscrizioni regionali, con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale.

b) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito di circoscrizioni regionali, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

4) La delimitazione dei collegi uninominali per la elezione del Senato della Repubblica va realizzata sulla base di principi e criteri

direttivi che riguardino, tra l'altro: la definizione dei limiti di scostamento in più o in meno dalla media nazionale dei collegi per quel che riguarda la popolazione; il rispetto dei confini provinciali e di quelli comunali; la coerenza del bacino che costituisce il territorio di ogni collegio.

Una commissione di esperti, nominati dai Presidenti delle Camere, predispone le proposte di definizione dei collegi, sentiti i Consigli regionali e quelli delle province autonome. I membri del Parlamento non possono far parte della commissione.

5) La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.

Ciascun gruppo di candidati è contraddistinto da un medesimo contrassegno.

6) La presentazione delle candidature — se non avviene da parte di partiti o gruppi politici, anche collegati tra loro, che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, nonché a componenti di gruppi misti — deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto all'attuale previsione.

Va rafforzato il divieto di presentare simboli che possano essere confusi con i simboli di gruppi già rappresentati in Parlamento.

7) Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche riconosciute.

8) Il Governo della Repubblica sarà autorizzato ad emanare un testo unico delle leggi vigenti in materia di elezione del Senato della Repubblica.

Principi direttivi per la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati.

1) L'elezione della Camera dei deputati è effettuata sulla base di collegi uninominali, nell'ambito di circoscrizioni che non superino i confini regionali, cui sono assegnati seggi in numero non superiore a trenta. I collegi uninominali sono pari ai tre quinti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione. I due quinti dei seggi vengono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito della circoscrizione.

2) La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati è contraddistinto da un medesimo contrassegno.

Sono possibili candidature individuali.

3) I candidati per la quota proporzionale dei seggi possono essere anche candidati nei singoli collegi uninominali.

4) I candidati che ottengono la maggioranza dei voti validi nel proprio collegio uninominale sono proclamati eletti.

Non si può essere candidati in più di un collegio.

5) Per l'assegnazione dei due quinti dei seggi da attribuirsi con metodo proporzionale la Commissione prospetta le seguenti ipotesi alternative:

a) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nell'ambito di circoscrizioni, secondo le modalità stabilite dal successivo capoverso, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

L'assegnazione di tali seggi si effettua con una tecnica che consenta di evitare che i voti già utilizzati per eleggere un candidato nel collegio uninominale vengano utilizzati una seconda volta in funzione del riequilibrio proporzionale.

b) I rimanenti due quinti dei seggi sono attribuiti con metodo proporzionale, nell'ambito di circoscrizioni, in base ad un secondo voto, di cui dispone l'elettore, tra gruppi di candidati, preventivamente costituiti, contraddistinti da un contrassegno.

6) Al fine del riparto dei seggi della quota proporzionale si applica il sistema del quoziente.

7) Per quanto riguarda l'utilizzo dei resti e la ripartizione dei seggi non attribuiti in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale nazionale determina la cifra nazionale di ciascun gruppo sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dai gruppi aventi il medesimo contrassegno e accerta quali dei gruppi abbiano una cifra elettorale nazionale pari almeno al tre per cento dei voti validi nonché abbiano ottenuto almeno un quoziente in sede di riparto proporzionale dei voti.

Si procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra i gruppi che hanno raggiunto i requisiti di cui al capoverso precedente.

A tal fine si procede secondo il sistema del quoziente.

8) La delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati va realizzata sulla base di principi e criteri direttivi che tra l'altro riguardano: il rispetto dei confini regionali; per quanto attiene alla popolazione, la definizione dei limiti di scostamento in più o meno dalla media nazionale delle circoscrizioni e dei collegi; il rispetto dei confini provinciali e di quelli comunali; la coerenza del bacino costituito dal territorio di ciascuna circoscrizione e di ciascun collegio.

Una commissione di esperti, nominati dai Presidenti delle Camere, predispose le proposte per la definizione delle circoscrizioni e dei collegi, sentiti i Consigli regionali e quelli delle province autonome.

I membri del Parlamento non possono far parte della commissione.

9) La presentazione delle candidature — se non avviene da parte di partiti o gruppi politici, anche collegati tra loro, che facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti, nonché a componenti di gruppi misti — deve essere subordinata a un numero di sottoscrizioni sensibilmente elevato rispetto ai criteri delle attuali previsioni.

Va rafforzato il divieto di presentare simboli che possano essere confusi con i simboli di gruppi già rappresentati in Parlamento.

10) Si ritiene inoltre necessario verificare meccanismi che consentano rappresentatività alle minoranze linguistiche riconosciute.

